

Sindacale

- S83-26 - Revisione delle aliquote di oscillazione per andamento infortunistico – pubblicato il decreto - Pubblicato l'atteso decreto interministeriale che ha approvato modifiche alle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall'INAIL
- S84-26 - CIGO – Indicazioni Inps su bollettini meteo - L'Inps ha riepilogato alle proprie strutture territoriali alcune indicazioni in merito all'utilizzo dei bollettini meteo nella valutazione delle istanze di CIGO per eventi meteorologici
- S85-26 - EU Talent Pool: pubblicato il Regolamento europeo che istituisce la piattaforma digitale volontaria per il reclutamento di cittadini di Paesi terzi - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento che istituisce una piattaforma volontaria per il reclutamento di cittadini provenienti da Paesi terzi
- S86-26 - Ticket di licenziamento detenuti – Circolare Inps n. 59/2026 - L'Inps ha fornito chiarimenti sulla debenza del ticket di licenziamento, disciplinato dall'articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012, nei confronti dei detenuti impiegati alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria
- S87-26 - Bando ISI 2025 – aggiornamento Tabella Temporale - È stato pubblicato l'aggiornamento della "Tabella Temporale" relativa al Bando ISI 2025. A partire dal 24 giugno partiranno i momenti 4, 5 e 6 previsti dalla tabella stessa
- S88-26 - Revisione Regolamento UE 883/2004 in materia di sicurezza sociale – nota illustrativa di Confindustria - Confindustria trasmette una nota illustrativa in merito agli ultimi sviluppi dell'iter di revisione del Regolamento
- S89-26 - D.lgs. n. 91/2026: istituzione dell'Organismo per la parità - Con il d.lgs. n. 91/2026 viene istituito l'Organismo per la parità
- S90-26 - Inps: bonus donne, giovani e ZES – Decreto Lavoro 2026 - Dall'11 giugno 2026 possono essere presentate le domande per i bonus donne, giovani e ZES di cui al Decreto Lavoro 2026

Fiscalità

- F37-26 - Crediti da Superbonus e debiti contributivi: chiariti i limiti - Non si possono compensare i crediti fiscali da Superbonus con i debiti previdenziali iscritti a ruolo, anche se rateizzati. Se esistono debiti iscritti a ruolo ci sono limiti alla compensazione, che si può fare solo tra crediti per imposte erariali e debiti iscritti a ruolo sempre di tipo erariale, e non di natura contributiva. Lo precisa l'AdE nella R. 110/2026
- F38-26 - Agevolazione "prima casa", svolta per gli immobili F/2: riconosciuto il beneficio fiscale - L'Agenzia delle Entrate riconosce l'agevolazione "prima casa" anche per l'acquisto di immobili collabenti (F/2), a condizione che siano destinati ad abitazione entro tre anni. La posizione supera il precedente orientamento del 2019, che escludeva tali immobili dal beneficio
- F39-26 - Catasto, le regole sui controlli post interventi agevolabili con il Superbonus e gli altri bonus edilizi - Con la Risoluzione n. 21/E/2026, commentata dall'Ance, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quando gli interventi edilizi agevolati con i bonus fiscali richiedono l'aggiornamento catastale, con particolare attenzione ai lavori sugli impianti che aumentano la redditività dell'immobile
- F40-26 - Consulenza giuridica, definite le nuove modalità di presentazione delle istanze - Con il Provvedimento dell'8 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha definito uffici competenti, modalità di invio e procedure istruttorie per le richieste di consulenza giuridica presentate dai soggetti legittimati al fine di ottenere chiarimenti interpretativi in materia tributaria

Sicurezza e normativa tecnica

- N28-26 - C+: la piattaforma che misura l'impatto delle tecnologie innovative nei processi edilizi - Presentati i risultati della prima fase del progetto C+, sviluppato per supportare le imprese delle costruzioni nella valutazione concreta dei benefici delle innovazioni tecnologiche. La piattaforma consente di confrontare costi, tempi e impatti ambientali delle diverse soluzioni applicabili ai processi edilizi, favorendo una transizione verso modelli più efficienti, sostenibili e industrializzati.

S83-26 - Revisione delle aliquote di oscillazione per andamento infortunistico – pubblicato il decreto

Publicato l'atteso decreto interministeriale che ha approvato modifiche alle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall'INAIL

Si fa seguito alla notizia S21-26 di ANCE FVG Informa n°4/2026, con la quale si informava che l'INAIL aveva autorizzato, in via provvisoria e nelle more del perfezionamento del decreto attuativo previsto dal DL 159/2025, l'applicazione di nuove aliquote di oscillazione per andamento infortunistico, per segnalare che è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione "Pubblicità Legale", il decreto interministeriale del 2 aprile 2026, con il quale il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia hanno approvato modifiche alle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall'INAIL.

Il provvedimento, che recepisce le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto (n. 146 del 21 luglio 2025 e n. 185 del 19 novembre 2025), approva la revisione delle aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 (allegato 1 al decreto) .

In particolare, viene approvata la nuova Tabella A "Bonus" , prevista dall'articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, come riportata nella circolare INAIL n. 3 del 20 gennaio 2026.

L'aliquota di oscillazione in riduzione di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 20, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata stabilita nella misura fissa del 13% (anziché del 5%).

Le nuove aliquote saranno utilizzate per determinare le riduzioni o gli incrementi del tasso medio applicabile alle singole posizioni assicurative, in funzione dei risultati conseguiti dalle aziende in materia di sicurezza sul lavoro.

Il decreto interviene inoltre su numerose disposizioni delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, modificando gli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29.

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda l'aggiornamento delle descrizioni di alcune lavorazioni presenti nelle tariffe dei premi (allegato 2 al decreto). Con riferimento alla gestione Industria, si segnala, per opportuna conoscenza, la modifica della declaratoria relativa alla classificazione 3600 (le parti modificate sono riportate in grassetto e sottolineate).

Classificazione 3600

Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di macchinari, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti, ubicati o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso. Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi. Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3240. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500. Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e

impianti industriali in genere; compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121. Lavorazione dei giuntisti di fibra ottica escluse le lavorazioni di cui al gruppo 3400.

Si rimanda ad una successiva nota per ulteriori approfondimenti.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante *“Attuazione della delega conferita sull'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”* e, in particolare, l'articolo 3, commi 5 e 8, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *“Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, delle *“Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D'Ascenzo è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante *“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025 e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la deliberazione n. 146, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 21 luglio 2025 avente ad oggetto *“Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Modifica delle aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico di cui alla Tabella A dell'articolo 20 delle modalità di applicazione. Modifiche degli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle modalità di applicazione. Modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi”* nella quale visto, l'andamento dell'avanzo economico nel triennio 2022-2024 è stata, tra l'altro, ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento dei parametri dei sistemi di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico di cui all'articolo 20 delle modalità di applicazione approvate con il citato decreto 27 febbraio 2019;

VISTE la relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo dell'Istituto del 30 giugno 2025 e, in particolare, l'allegata nota tecnica della Consulenza statistico attuariale del 26 giugno 2025 nonché la nota tecnica della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale del 12 giugno 2025 del medesimo Istituto;

VISTA la nota prot. n. 236132 del 10 novembre 2025 con la quale il MEF – RGS per il rilascio del parere di competenza richiesto - ai fini dell'adozione del relativo decreto ministeriale da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - con note prot. n. 11034 del 31 luglio 2025 e prot. n. 14668 del 27 ottobre 2025 della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, nel prendere atto di quanto indicato dal Documento programmatico di finanza pubblica per l'anno 2025 (DPFP 2025) e dall'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ha rappresentato *“la necessità che la documentazione allegata alla Deliberazione sia integrata: da un lato con l'esplicitazione degli eventuali effetti finanziari delle ulteriori modifiche previste e dall'altro dando evidenza del riferimento al citato articolo 1 del predetto decreto-legge n. 159 del 2025, autorizzatorio della sola revisione delle aliquote in argomento, che peraltro dovrà essere indicato nelle premesse del decreto ministeriale”*;

VISTA la nota prot. n. 15757 del 14 novembre 2025 con la quale è stato inviato al MEF – RGS , ai fini del rilascio del parere di competenza, il contributo integrativo dell'INAIL prot. n. 5505 del 14 novembre 2025, richiesto dallo stesso Dicastero economico con la sopra citata nota prot. n.236132 del 10 novembre 2025;

VISTA la successiva deliberazione n. 185 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 19 novembre 2025 avente ad oggetto *“Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

febbraio 2019. Modifica delle aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico di cui alla Tabella A dell'articolo 20 delle modalità di applicazione. Modifiche degli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle modalità di applicazione. Modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi – propria deliberazione n. 146/2025. Errata corrige”;

VISTA la nota prot. n. 267464 del 14 dicembre 2025, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, per quanto di competenza, in relazione alla citata deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 e alle integrazioni fornite dall'Istituto assicurativo a seguito della citata nota n. 236132 del 10 novembre 2025, da considerarsi queste ultime *“parte integrante della deliberazione e della nota tecnica dell'INAIL”* ha comunicato di *“prendere atto della nota integrativa fornita dall'INAIL”* e la successiva nota prot. n. 22562 del 2 febbraio 2026, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento;

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche alle modalità di applicazione delle tariffe dei premi nonché alla descrizione di alcune lavorazioni riferite alle tariffe dei premi approvate con il sopra citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019, come da deliberazione n. 146 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 21 luglio 2025 sopra citata, come rettificata dalla successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 185 del 19 novembre 2025

DECRETA

Articolo 1

(Revisione delle aliquote di oscillazione per andamento infortunistico. Modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi)

1. Sono approvate, nel testo riportato negli allegati 1 e 2, annessi al presente decreto di cui formano parte integrante:

a) la nuova tabella A “Bonus” prevista dall'articolo 20, comma 5, delle modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019, che avrà effetto dal 1° gennaio 2026 nonché le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle medesime modalità, come da allegato 1 della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 146 del 21 luglio 2025, così come rettificata dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 185 del 19 novembre 2025 (Allegato 1);



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

b) le modifiche della descrizione di alcune lavorazioni riferite alle tariffe dei premi approvate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019, come da allegato 2 della sopra citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 146 del 21 luglio 2025 (Allegato 2).

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, 2 aprile 2026

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone
(firmato)

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti
(firmato)

Allegato 1

Modifiche alle modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019

All'articolo 6, comma 6, le parole "al Presidente dell'Inail" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio".

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"1. L'Inail, accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

2. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Per i datori di lavoro di cui al precedente comma 2 e per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps di cui al comma 3 dell'articolo 4, il provvedimento di rettifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:

a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;

b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.

4. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo il datore di lavoro può promuovere opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta o ricorso alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Inail provvede, con la stessa decorrenza del provvedimento di rettifica dell'inquadramento, ad applicare la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto l'inquadramento. In tali casi, qualora la nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla rettifica dell'inquadramento, ferma restando l'attività in concreto esercitata dal datore di lavoro, l'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25 è

rideterminata in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT.”.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che l'inquadramento applicato dall'Inail sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare con modalità esclusivamente telematiche.

2. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la domanda deve essere motivata, a pena d'inammissibilità, indicando la diversa classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Per i datori di lavoro di cui al precedente comma 2 e per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps di cui al comma 3 dell'articolo 4, in caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:

a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;

b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.

4. Se la richiesta del datore di lavoro viene in tutto o in parte respinta, oppure in caso di mancata pronuncia da parte della Sede Inail entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica, il datore di lavoro può promuovere ricorso alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7.”.

All'articolo 10, comma 4, le parole “al Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio”.

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 "1-bis. Ai fini del computo delle giornate lavorative equivalenti e dei lavoratori-anno del triennio della PAT di cui al comma 1 sono presi in considerazione tutti gli eventi lesivi definiti, salvo gli eventi lesivi previsti al comma 2, e le retribuzioni relativi ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 "2. Sono esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall'Inail, gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti, gli eventi lesivi nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.";
- c) ai commi 8 e 9 le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "13 per cento";
- d) la Tabella A è sostituita dalla seguente:

Tabella A Bonus (ISA_R < 0)

Lavoratori-anno del triennio (N)	Valori ISA_R	Aliquota
N ≤ 50	-0,50 < ISA _R < 0	-14%
	-0,75 < ISA _R ≤ -0,50	-18%
	-0,90 < ISA _R ≤ -0,75	-21%
	-1 < ISA _R ≤ -0,90	-25%
	ISA _R = -1	-28%
50 < N ≤ 100	-0,50 < ISA _R < 0	-15%
	-0,75 < ISA _R ≤ -0,50	-19%
	-0,90 < ISA _R ≤ -0,75	-23%
	-1 < ISA _R ≤ -0,90	-27%
	ISA _R = -1	-31%
N > 100	-0,50 < ISA _R < 0	-17%
	-0,75 < ISA _R ≤ -0,50	-22%
	-0,90 < ISA _R ≤ -0,75	-27%
	-1 < ISA _R ≤ -0,90	-32%
	ISA _R = -1	-37%

All'articolo 21, comma 2, le parole "determina del Presidente dell'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto".

All'articolo 22 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. L'Inail, accertato in qualsiasi momento che l'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico è errata, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato, contenente l'indicazione degli elementi di cui al comma 1. Il provvedimento decorre dalla data in cui l'esatta tassazione doveva essere applicata ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

All'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "al Presidente dell'Inail, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il ricorso alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, può essere presentato avverso i provvedimenti concernenti:

 - a) la classificazione delle lavorazioni;
 - b) la riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell'articolo 23;
 - c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
 - d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/89."
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il ricorso alla Sede Inail può essere presentato avverso i provvedimenti riguardanti l'oscillazione per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività, ai sensi degli articoli da 19 a 25."
- d) al comma 4 le parole "al Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail,";
 - e) al comma 5 le parole "al Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail,";
 - f) al comma 7 le parole "al Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail,";

g) al comma 8 le parole "dal Presidente dell'Inail o" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione regionale, dalla Sede regionale di Aosta, dalla Direzione provinciale di Trento o dalla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, ovvero".

All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "al Presidente dell'Inail o" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, ovvero";
- b) al comma 2 le parole "del Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione regionale, della Sede regionale di Aosta, della Direzione provinciale di Trento o della Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail,";
- c) al comma 3 le parole "del Presidente dell'Inail o" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione regionale, della Sede regionale di Aosta, della Direzione provinciale di Trento o della Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, ovvero".

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento dei premi e delle eventuali somme accessorie deve essere effettuato con le modalità e nei termini indicati dall'Istituto."

Allegato 2

Modifiche della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019

La descrizione delle seguenti lavorazioni delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 sono così sostituite:

Gestione Industria	
Classificazione	Lavorazioni
1200	Animali: allevamento, mattazione (ad. es. abbattimento, scuoiamento, eviscerazione, mezzenatura), macellazione (lavorazione delle carni e dei quarti/mezzene provenienti dalla mattazione, ad. es. disosso, sezionamento, rifilatura, compresa l'eventuale affettatura, spezzettatura e porzionamento).
1413	Produzione di vini, ad es. pigiatura dell'uva, trattamento, manipolazione, miscelazione, taglio e invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; bevande fermentate e non distillate, ad es. sidro, idromele, sakè; aperitivi a base di vino. Escluso l'imbottigliamento, compresa l'eventuale filtrazione preliminare, effettuato a sé stante per il quale v. gruppo 1500. Esclusa la produzione di birra per la quale v. voce 1412.
1451	Lavorazioni svolte nei salumifici e prosciuttifici, lavorazione dei grassi suini, anche limitatamente a singole operazioni, compresa l'eventuale mattazione, macellazione e lavorazione di trippa e di budella.
1452	Produzione di alimenti conservati per cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, pastorizzazione, omogeneizzazione, sterilizzazione, ecc. Esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in altri riferimenti del gruppo 1400. Attività dei centri di depurazione dei molluschi compresa l'eventuale spedizione.
1500	Conservazione, imballaggio, imbottigliamento e confezionamento a sé stanti di prodotti alimentari, comprese eventuali fasi ad es. di selezione/cernita, calibratura, lavaggio/disinfezione, sbucciatura, riduzione dimensionale, filtrazione e refrigerazione. Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari. Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari.
2220	Lavori di cartotecnica, produzione di carte trattate; comprese le eventuali fasi accessorie di stampa. Esclusa la produzione di carta e cartoni per la quale vedi voce 2212.
3600	Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di macchinari, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti, ubicati o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso. Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi. Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3240. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei

	<p>gruppi 6200, 6300 e 6500.</p> <p>Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121.</p> <p>Lavorazione dei giuntisti di fibra ottica escluse le lavorazioni di cui al gruppo 3400.</p>
5211	Costruzione di mobili, sedie e arredamenti, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato ad es. biliardi, cofani, casse funebri, carrelli. Costruzione di mobili in kit.
7281	Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, maioliche, grès, porcellane, sanitari, stoviglie, statuette e simili. Lavorazione al tornio per la produzione di ceramiche, stoviglie, statuette e simili. Stampa fotografica mediante cottura in forno (fotoceramica).
8230	Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; esclusa la fabbricazione a sé stante di parti in legno, in materiale metallico e materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), per la quale v. riferimenti specifici; escluse le calzature ottenute unicamente attraverso lavorazione del legno, per stampaggio di materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), stampa 3D, per le quali v. grandi gruppi 2 e 5.
9220	Carico, scarico di navi e di imbarcazioni nei porti, comprese le eventuali operazioni di movimentazione, facchinaggio e trasferimento, effettuato congiuntamente, delle merci nell'area di deposito portuale. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disstivaggio.
9233	Movimentazione, facchinaggio e magazzinaggio di merci nei porti escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220.
0590	Attività dei lavoratori sportivi.
0721	Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano, effettuato a sé stante, tramite piattaforme anche digitali, svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili compreso l'eventuale uso del veicolo (di categoria M1 del codice della strada) personalmente condotto. Addetti ai caselli autostradali. Servizi di pubblicità.
0722	Attività d'ufficio. Attività di "call center" e di sportelli informatizzati. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici. Attività dei giornalisti.

Gestione Artigianato	
Classificazione	Lavorazioni
1200	Animali: allevamento, mattazione (ad. es. abbattimento, scuoiamento, eviscerazione, mezzenatura), macellazione (lavorazione delle carni e dei quarti/mezzene provenienti dalla mattazione, ad. es. disosso, sezionamento, rifilatura, compresa l'eventuale affettatura, spezzettatura e porzionamento).

1413	<p>Produzione di vini, ad es. pigiatura dell'uva, trattamento, manipolazione, miscelazione, taglio e invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; bevande fermentate e non distillate, ad es. sidro, idromele, sakè; aperitivi a base di vino.</p> <p>Escluso l'imbottigliamento, compresa l'eventuale filtrazione preliminare, effettuato a sé stante per il quale v. gruppo 1500.</p> <p>Esclusa la produzione di birra per la quale v. voce 1411.</p>
1451	<p>Lavorazioni svolte nei salumifici e prosciuttifici, lavorazione dei grassi suini, anche limitatamente a singole operazioni, compresa l'eventuale mattazione, macellazione e lavorazione di trippa e di budella.</p>
1452	<p>Produzione di alimenti conservati per cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, pastorizzazione, omogeneizzazione, sterilizzazione, ecc..</p> <p>Esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in altri riferimenti del gruppo 1400.</p> <p>Attività dei centri di depurazione dei molluschi compresa l'eventuale spedizione.</p>
1500	<p>Conservazione, imballaggio, imbottigliamento e confezionamento a sé stanti di prodotti alimentari, comprese eventuali fasi ad es. di selezione/cernita, calibratura, lavaggio/disinfezione, sbucciatura, riduzione dimensionale, filtrazione e refrigerazione.</p> <p>Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari.</p> <p>Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari.</p>
3600	<p>Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di macchinari, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti, ubicati o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso.</p> <p>Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali.</p> <p>Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi.</p> <p>Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420.</p> <p>Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3210.</p> <p>Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500.</p> <p>Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121.</p> <p>Lavorazione dei giuntisti di fibra ottica escluse le lavorazioni di cui al gruppo 3400.</p>
5212	<p>Costruzione di mobili, sedie ed arredamenti, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato ad es. biliardi, cofani, casse funebri, carrelli. Costruzione di mobili in kit.</p>
7281	<p>Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, maioliche, grès, porcellane, sanitari, stoviglie, statuette e simili.</p> <p>Lavorazione al tornio da vasaio per la produzione di ceramiche, stoviglie, statuette e simili. Stampa fotografica mediante cottura in forno (fotoceramica).</p>
8230	<p>Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; esclusa la fabbricazione a sé stante di parti in legno, in materiale metallico e materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), per la quale v. riferimenti specifici; escluse le calzature ottenute unicamente attraverso lavorazione del legno, per stampaggio di materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), stampa 3D, per le quali v. grandi gruppi 2 e 5.</p>

9121	Trasporto di merci e trasporti postali, compreso l'eventuale impiego di piattaforme aeree e di scale aeree, montate su autoveicoli e simili. Rimozione e traino di veicoli.
9124	Servizi pubblici, urbani ed extraurbani, per il trasporto di persone. Trasporto di merci e passeggeri mediante trazione animale; someggio.
0721	Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano, effettuato a sé stante, tramite piattaforme anche digitali, svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili compreso l'eventuale uso del veicolo (di categoria M1 del codice della strada) personalmente condotto. Addetti ai caselli autostradali.

Gestione Terziario	
Classificazione	Lavorazioni
1200	Animali: allevamento, mattazione (ad. es. abbattimento, scuoiamento, eviscerazione, mezzatura), macellazione (lavorazione delle carni e dei quarti/mezzene provenienti dalla mattazione, ad. es. disosso, sezionamento, rifilatura, compresa l'eventuale affettatura, spezzettatura e porzionamento); escluse le lavorazioni di cui ai stgg. 1460 e 1470.
1450	Processi di conservazione e lavorazioni alimentari, ad es. cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, pastorizzazione, omogenizzazione, sterilizzazione; salumifici, prosciuttifici, caseifici. Escluse le attività di ristorazione di cui al gruppo 0200. Produzioni di mangimi, foraggi ed altri nutrienti destinati all'alimentazione degli animali.
3600	Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di macchinari, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti, ubicati o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso. Lavori di decoibentazione di impianti, anche contenenti amianto, se effettuati a sé stanti. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi. Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5200 e 6420. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3100. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500. Escluse la pulizia e sanificazione di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere per le quali v. voce 0424.
6215	Arredamenti e mobili in materiale metallico, casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, lampadari, carrozzine; compresi il montaggio e la lavorazione anche delle parti accessorie in diverso materiale. Assemblaggio di manufatti, non previsto in altri riferimenti tariffari, prevalentemente metallici, anche con parti in diverso materiale. Serramenti in lega leggera, anche con parti in diverso materiale, compresa la posa in opera. Vendita con posa in opera di serramenti in tutti i materiali.

7100	Lavorazione di rocce, minerali e pietre ornamentali. Lavorazione di conglomerati cementizi e bituminosi. Lavorazione delle ceramiche, dei laterizi e del vetro; esclusi i lavori da corniciaio per i quali v. gruppo 5200. Stampa fotografica mediante cottura in forno (fotoceramica).
9220	Carico, scarico di navi e di imbarcazioni nei porti, comprese le eventuali operazioni di movimentazione, facchinaggio e trasferimento, effettuato congiuntamente, delle merci nell'area di deposito portuale. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio.
9233	Movimentazione, facchinaggio e magazzinaggio di merci nei porti escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220.
0721	Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano, effettuato a sé stante, tramite piattaforme anche digitali, svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili compreso l'eventuale uso del veicolo (di categoria M1 del codice della strada) personalmente condotto. Addetti ai caselli autostradali.

Gestione Altre Attività	
Classificazione	Lavorazioni
3600	Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di macchinari, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti, ubicati o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso. Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali. Lavori di decoibentazione di impianti, anche contenenti amianto, se effettuati a sé stanti. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi. Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5100 e 6400. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3200. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici. Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121.
9200	Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali. Carico, scarico di navi e di imbarcazioni nei porti, comprese le eventuali operazioni di movimentazione, facchinaggio e trasferimento, effettuato congiuntamente, delle merci nell'area di deposito portuale. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio.
9300	Attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di merci. Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura, imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le attività di produzione o di trasformazione; escluse le attività di confezionamento esplicitamente previste in altri riferimenti di tariffa. Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e pacchi. Solo per attività a sé stante. Magazzini dei servizi di trasporto. Escluso il trasporto, per il quale v. gruppo 9100.

	Movimentazione, facchinaggio e magazzinaggio di merci nei porti escluse le attività di cui al stg. 9200.
0721	<p>Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione.</p> <p>Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale recapito.</p> <p>Servizio di consegna merci in ambito urbano, effettuato a sé stante, tramite piattaforme anche digitali, svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili compreso l'eventuale uso del veicolo (di categoria M1 del codice della strada) personalmente condotto.</p> <p>Addetti ai caselli autostradali.</p> <p>Servizi di pubblicità.</p>

S84-26 - CIGO – Indicazioni Inps su bollettini meteo

L'Inps ha riepilogato alle proprie strutture territoriali alcune indicazioni in merito all'utilizzo dei bollettini meteo nella valutazione delle istanze di CIGO per eventi meteorologici

Con riferimento alla CIGO per eventi meteo, si informa che, con un messaggio Hermes del 27 maggio scorso, l'Inps ha ribadito e precisato alcune indicazioni, rivolte alle proprie Strutture territoriali, in merito ai bollettini meteo, per garantire l'applicazione di criteri di valutazione omogenei su tutto il territorio nazionale.

In via preliminare, l'Istituto ha elencato le circolari e i messaggi in cui sono stati dettagliati i criteri di valutazione delle domande di CIGO con causale "eventi meteo", tra i quali la circolare n. 139/2016 e i messaggi n. 1856/2017, n. 3777/2019 e n. 694/2024.

Nei suddetti documenti di prassi amministrativa si prevede, tra l'altro, che nella valutazione di tali domande assumono rilevanza fattori quali la tipologia e le modalità operative dell'attività lavorativa, l'incidenza dell'evento meteo sul regolare svolgimento della stessa, in ragione della stagione nonché dell'orario in cui l'evento medesimo si è manifestato, l'ubicazione del cantiere, la condizione soggettiva in cui si trova ad operare il lavoratore.

L'Istituto, a titolo esemplificativo, ha ricordato che nel citato messaggio n. 1856/2017, con riferimento all'evento "gelo", si prevede, tra l'altro, che "in particolare, è possibile riconoscere l'intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata."

L'Inps ha ricordato, inoltre, che, come ribadito anche nel suddetto messaggio, i criteri generali per la valutazione delle istanze di CIGO per eventi meteo sono stati illustrati nella citata circolare n. 139/2016 (che ha ribadito, a sua volta, quanto già stabilito nel messaggio n. 28336/1998).

In tale circolare, con specifico riferimento all'evento "pioggia", si afferma che "in linea di massima sono da ritenersi incidenti sul regolare svolgimento del lavoro, in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento, le precipitazioni [...]"

Per quanto sopra, l'Inps ha raccomandato alle proprie sedi territoriali di fondare sempre le proprie determinazioni sui bollettini meteo più dettagliati disponibili. Di conseguenza, l'Istituto ha sottolineato la necessità dell'impiego del bollettino orario, ove disponibile, nella valutazione delle domande per eventi meteo.

Pertanto, qualora il dato meteo orario sia noto, il suo utilizzo è imprescindibile, poiché permette di assumere decisioni basate su elementi precisi, che possono determinare, con riferimento ad una singola giornata, l'accoglimento anche parziale delle domande o il loro rigetto, ad esempio quando le precipitazioni si siano verificate al di fuori dell'orario ordinario di lavoro (fatta salva l'eventuale considerazione degli effetti di trascinamento).

S85-26 - EU Talent Pool: pubblicato il Regolamento europeo che istituisce la piattaforma digitale volontaria per il reclutamento di cittadini di Paesi terzi

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento che istituisce una piattaforma volontaria per il reclutamento di cittadini provenienti da Paesi terzi

Si comunica che, lo scorso 12 maggio, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/1047 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che istituisce il bacino di talenti dell'UE (c.d. EU Talent Pool).

Il provvedimento, che si inserisce nella più ampia strategia europea volta a garantire flussi migratori legali e regolamentati, introduce una piattaforma digitale volontaria di cui tutti gli Stati membri possono disporre al fine di:

- a) agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro che soggiornano al di fuori dell'Unione e dispongono delle competenze e del livello di qualifiche opportuni per esercitare le professioni caratterizzate da carenza di personale nell'Unione;
- b) promuovere norme in materia di reclutamento equo;
- c) rafforzare la capacità dell'Unione di attirare talenti dall'esterno dell'Unione.

Il Regolamento realizza, quindi, un sistema europeo di *matching* tra lavoratori extra-UE e datori di lavoro degli Stati membri aderenti, disciplinando, tra l'altro, le condizioni di partecipazione e di recesso degli stessi, nonché il funzionamento, le modalità di registrazione e di accesso alla piattaforma da parte delle persone provenienti da paesi terzi che siano in cerca di lavoro. In particolare, i datori di lavoro e gli altri soggetti che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE potranno richiedere al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti di inserire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica che fornisce informazioni utili sulle procedure di assunzione e di impiego e sulle procedure di immigrazione, comprese quelle per l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

In un apposito allegato al Regolamento, la Commissione ha, inoltre, istituito un elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione, tra cui sono annoverate anche talune professioni afferenti al settore edile, in base alla classificazione internazionale tipo delle professioni dell'Ufficio internazionale del lavoro (ISCO-08). Agli Stati membri aderenti al Regolamento, a seconda delle esigenze specifiche del mercato del lavoro a livello nazionale o regionale, oltre che dei singoli obiettivi strategici, viene lasciata la possibilità di aggiungere o eliminare le singole professioni.

Il Regolamento prevede, per gli Stati membri partecipanti, anche la possibilità di introdurre, conformemente al diritto nazionale, procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma.

Per una consultazione più approfondita delle norme, si rinvia al testo del Regolamento.

S86-26 - Ticket di licenziamento detenuti – Circolare Inps n. 59/2026

L'Inps ha fornito chiarimenti sulla debenza del ticket di licenziamento, disciplinato dall'articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012, nei confronti dei detenuti impiegati alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria

L'Inps, con la circolare n. 59/2026, ha fornito chiarimenti sul ticket di licenziamento, disciplinato dall'articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012 e s.m., nei confronti dei detenuti impiegati alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.

L'Istituto, nel rammentare che, ai sensi della normativa predetta, il contributo è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, distingue le ipotesi in cui il contributo debba essere versato e quando invece possa essere escluso.

Viene precisato che il lavoro penitenziario, pur mantenendo elementi di specialità legati allo status di detenuto, è stato progressivamente assimilato al lavoro subordinato ordinario, anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza. Da ciò discende che, quale regola generale, il ticket di licenziamento è dovuto dal datore di lavoro ogniqualvolta l'interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a cause ordinarie di risoluzione. Al riguardo, talune ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro dei detenuti sono tipiche ed esclusive di tale categoria, tenuto conto che la cessazione avviene a fronte di eventi esterni al rapporto di lavoro e indipendenti sia dalla volontà del lavoratore, sia dalla volontà del datore di lavoro.

Occorre distinguere le ipotesi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a cause ordinarie e tipiche di risoluzione, rientranti nella sfera di disponibilità del datore di lavoro, da quelle nelle quali la cessazione derivi da eventi esterni e non riconducibili alla disponibilità delle parti.

In tale ultima casistica rientrano, in particolare, le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi da eventi strettamente connessi allo status detentivo del lavoratore e del tutto estranei alla sfera di disponibilità del datore di lavoro, il quale non ha assunto alcuna iniziativa decisionale, né dispone di alcun margine discrezionale in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell'istituto penitenziario, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 48 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).

In tali fattispecie, il pagamento del ticket di licenziamento non risulta coerente con la finalità propria dell'istituto che, oltre a contribuire al finanziamento delle prestazioni di disoccupazione, è finalizzato a disincentivare le cessazioni del rapporto di lavoro determinate da iniziative datoriali, e, pertanto, non è dovuto.

In relazione, invece alle fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto per fine pena, la non debenza del ticket di licenziamento non può essere considerata automatica, in quanto è necessario che il datore di lavoro verifichi concretamente la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro con il lavoratore ex detenuto all'esterno dell'istituto penitenziario, direttamente o per il tramite di altro soggetto giuridico da esso controllato o partecipato. Solo qualora risulti accertata e adeguatamente comprovata l'impossibilità di tale prosecuzione, la cessazione del rapporto di lavoro non determina l'obbligo di versamento del ticket.

Parimenti, ai fini dell'esclusione del ticket, nelle ipotesi di trasferimento del detenuto ad altro istituto penitenziario, il datore di lavoro è tenuto a verificare concretamente l'impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, sia direttamente, sia per il tramite di altro soggetto giuridico dallo stesso controllato o partecipato.

In ogni caso, l'Istituto effettua le dovute verifiche, sia amministrative che ispettive, in ordine a quanto attestato dal datore di lavoro tramite i flussi Uniemens.

La circolare specifica, infine, i nuovi codici Uniemens per gestire correttamente le diverse causali di cessazione.



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 20/05/2026

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 59

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: **Chiarimenti in merito alla debenza del contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento), per i detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alla debenza del ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Si forniscono altresì istruzioni operative per la compilazione dei relativi flussi Uniemens.*

INDICE

Premessa

- 1. Debenza del ticket di licenziamento per i detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria*
- 2. Istruzioni operative*

Premessa

La legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 2, commi da 31 a 35, disciplina il c.d. *ticket* di licenziamento.

In particolare, il comma 31 dell'articolo 2 della citata legge n. 92/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che: *"Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"* [\[1\]](#).

Il contributo è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

I datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro determina in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (cfr. l'art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012) [\[2\]](#).

Con la presente circolare, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti in ordine alla debenza del contributo di cui al citato articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (di seguito, anche *ticket* di licenziamento) nei confronti dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.

1. Debenza del *ticket* di licenziamento per i detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria

Il lavoro penitenziario, pur continuando a presentare profili di specialità strettamente connessi allo *status* di detenuto è stato, sul piano delle tutele, progressivamente assimilato al lavoro subordinato ordinario, anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Da tale impostazione discende che, quale regola generale, il *ticket* di licenziamento è dovuto dal datore di lavoro ogniqualvolta l'interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a cause ordinarie di risoluzione.

Al riguardo, talune ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro dei detenuti sono tipiche ed esclusive di tale categoria, tenuto conto che la cessazione avviene a fronte di eventi esterni al rapporto di lavoro e indipendenti sia dalla volontà del lavoratore sia dalla volontà del datore di lavoro.

La giurisprudenza, pur riconoscendo le peculiarità del rapporto di lavoro dei detenuti, lo ha progressivamente assimilato agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, al fine di ampliare l'ambito delle tutele riconosciute a tali lavoratori [\[3\]](#).

Muovendo da tali premesse, il riconoscimento dell'indennità NASpI in favore dei detenuti non implica un'automatica assimilazione del lavoro penitenziario al rapporto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato ordinario ai fini della debenza del *ticket* di licenziamento.

In particolare, pur in presenza di una condizione di disoccupazione involontaria tutelata dall'ordinamento previdenziale – nei casi di detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria - occorre distinguere le ipotesi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a cause ordinarie e tipiche di risoluzione, rientranti nella sfera di disponibilità del datore di lavoro, da quelle nelle quali la cessazione derivi da eventi esterni e non riconducibili alla disponibilità delle parti.

In tale ultima fattispecie (cessazione derivante da eventi esterni e non riconducibile alla disponibilità delle parti), l'applicazione del *ticket* di licenziamento risulta non coerente con la *ratio* dell'istituto, che, oltre a contribuire al finanziamento delle prestazioni di disoccupazione, è finalizzato a disincentivare le cessazioni del rapporto di lavoro determinate da iniziative datoriali.

In particolare, in tale casistica rientrano le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da eventi strettamente connessi allo *status* detentivo del lavoratore e del tutto estranei alla sfera di disponibilità del datore di lavoro, il quale non ha assunto alcuna iniziativa decisionale, né dispone di alcun margine discrezionale in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell'istituto penitenziario con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 48 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). In tali fattispecie, la richiesta del pagamento del *ticket* di licenziamento non risulta coerente con la finalità propria dell'istituto e, pertanto, deve escludersene la debenza.

In relazione, invece alle fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto per fine pena, la non debenza del *ticket* di licenziamento non può essere considerata automatica, in quanto è necessario che il datore di lavoro verifichi, di volta in volta e in concreto, la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro con il lavoratore ex detenuto all'esterno dell'istituto penitenziario, direttamente o per il tramite di altro soggetto giuridico da esso controllato o partecipato. Solo qualora risulti accertata e adeguatamente comprovata l'impossibilità di tale prosecuzione, la cessazione del rapporto di lavoro può ritenersi non idonea a determinare l'obbligo di versamento del *ticket* di licenziamento.

In ogni caso, l'Istituto effettua le dovute verifiche, sia amministrative che ispettive, in ordine a quanto attestato dal datore di lavoro tramite i flussi Uniemens.

Un analogo criterio valutativo deve essere adottato anche nelle ipotesi di trasferimento del detenuto ad altro istituto penitenziario. Anche in tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto a verificare, di volta in volta e in concreto, la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, sia direttamente sia per il tramite di altro soggetto giuridico dallo stesso controllato o partecipato, con il lavoratore detenuto presso l'istituto penitenziario di destinazione. Anche in tale ipotesi, l'Istituto procede alle necessarie verifiche, di natura amministrativa e ispettiva, in ordine a quanto dichiarato dal datore di lavoro.

2. Istruzioni operative

Nell'attuazione delle indicazioni fornite con la presente circolare, i datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens devono utilizzare all'interno dell'elemento <TipoCessazione> di <Cessazione>, i nuovi codici di seguito indicati:

- **"2B"**, avente il significato di "Cessazione rapporto di lavoro del detenuto per revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell'istituto penitenziario- legge n. 354 del 1975 e dall'art. 48 del D.P.R. 230 del 2000, no ticket di licenziamento";

- “**2C**”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario - no ticket licenziamento”.

Con riferimento alla scarcerazione del detenuto per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario, ancorché sia possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro interessati, che intendono comunque recedere dal rapporto di lavoro, devono utilizzare il seguente codice tipo cessazione di nuova istituzione:

- “**2F**”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario - SI ticket licenziamento”.

Ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 deve essere valorizzato, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il codice causale in uso “**M400**” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] A decorrere dal 1° maggio 2015 l’ASpI è stata sostituita dalla Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI (cfr. l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

[2] Per quanto concerne, tra l’altro, le tipologie di cessazione per le quali il contributo è dovuto, la misura del contributo, nonché le tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per le quali il contributo non è dovuto, si rinvia alla circolare n. 40 del 19 marzo 2020.

[3] Cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 27 ottobre 2006.

S87-26 - Bando ISI 2025 – aggiornamento Tabella Temporale

È stato pubblicato l'aggiornamento della "Tabella Temporale" relativa al Bando ISI 2025. A partire dal 24 giugno partiranno i momenti 4, 5 e 6 previsti dalla tabella stessa Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul bando ISI , si informa che è stato pubblicato l'aggiornamento della "Tabella Temporale" con le date e gli orari dei momenti per l'invio della domanda tramite sportello informatico.

Sarà possibile autenticarsi dalle ore 10:00 del 24 giugno 2026 e accedere alla pagina di attesa per la partecipazione allo sportello informatico (momento 4, della "Tabella Temporale"). A partire dalle ore 11:00 e fino alle ore 11:20 del 24 giugno 2026 , le imprese che si sono registrate correttamente al portale partecipante possono accedere, previa autenticazione, allo sportello informatico per l'inoltro della domanda (momenti 5 e 6 della "Tabella temporale" e delle "Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico ISI 2025").

Si fa presente che sono stati pubblicati gli elenchi cronologici provvisori No Click-Day (NCD) delle domande di finanziamento. Le domande presenti in tali elenchi, ordinate sulla base del tempo di registrazione in "Procedura Domanda", sono ammesse alla fase di upload della documentazione a completamento della domanda da effettuarsi – a pena decadenza della stessa – entro le ore 18:00 del 9 settembre 2026 .

AVVISO PUBBLICO ISI 2025

In attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Invio della domanda on line ai sensi dell'art. 14 dell'avviso pubblico ISI 2025

“Tabella Temporale” - Allegato al documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento”

	Descrizione delle funzioni abilitate in ciascun momento	Giorno	Ora
Momento 1	Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell'amministratore.	4/6/2026	10:00
Momento 2	Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell'amministratore.	5/6/2026	10:00
Momento 3	Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.	19/6/2026	10:00
Momento 4	Blocco funzione annullamento della registrazione del partecipante	24/6/2026	08:00
	Inizio autenticazione e pagina di attesa. Pagina di test non disponibile sul portale partecipante		10:00
Momento 5	Inizio della fase di invio della domanda.	24/6/2026	11:00
Momento 6	Fine della fase di invio della domanda.	24/6/2026	11:20

Attenzione: Il giorno in cui vengono collocati i momenti 4, 5 e 6, con particolare riguardo alla fase conclusiva del momento 6, è considerato “data di apertura e chiusura dello sportello informatico”, da cui decorrono i 14 giorni per la pubblicazione degli elenchi cronologici.

**Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello
informatico di ISI 2025**

Roma, 15 maggio 2026

PREMESSA

Con il presente regolamento si forniscono le regole tecniche da seguire per aggiudicarsi i finanziamenti con la procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni.

L'Inail ha inteso avvalersi di uno sportello informatico che opera in modalità totalmente digitale.

Di seguito vengono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento che devono essere tenute dai partecipanti con particolare riguardo alla fase di invio della domanda online ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso pubblico ISI 2025.

Tali regole non si applicano alle imprese rientranti negli elenchi no click day (di seguito "elenchi NCD"), di cui all'art. 14.1 del Bando, a cui non è richiesto l'invio della domanda tramite sportello informatico. Pertanto, non partecipando allo sportello informatico, esse non dovranno registrarsi ai portali del partecipante e dell'amministratore, né scaricare il token.

INDICE

1.	Introduzione.....	4
1.1	Eccezioni.....	4
2.	Prerequisiti.....	4
3.	Svolgimento della procedura di invio della domanda.....	6
3.1.	Azione 1 - Acquisizione da Portale INAIL degli indirizzi.....	7
3.1.1.	Azione 1(A) - Indirizzi del Portale Partecipante e del Portale Amministratore 7	
3.1.2.	Azione 1(B) – Acquisizione indirizzo dello sportello informatico.....	8
3.2.	Azione 2 - Registrazione e modalità di autenticazione.....	8
3.2.1.	Funzione di Registrazione.....	9
3.2.2.	Autenticazione partecipante.....	13
3.2.3.	Autenticazione amministratore.....	14
3.2.4.	Funzioni del portale amministratore.....	15
3.2.5.	Funzioni del portale partecipante.....	16
3.3	Azione 3 - Invio domanda per la costituzione degli elenchi cronologici.....	17
4.	Avvertenze.....	18
5.	Obblighi degli utenti.....	18
6.	Modalità operative per richiedere assistenza.....	19

1. Introduzione

L'art. 14 dell'Avviso pubblico ISI 2025 prevede che la domanda di ammissione al contributo debba essere inviata attenendosi alle regole tecniche di funzionamento dello sportello informatico.

Scopo del seguente documento è descrivere le modalità di utilizzo della suddetta procedura, gli aspetti tecnici e i comportamenti da tenere da parte dell'utente.

Le cadenze temporali (data e ora per ogni singola attività) sono elencate nella *Tabella Temporale* dei "Momenti", parte integrante del presente documento, che sarà pubblicata sul sito INAIL secondo le tempistiche presenti nel *Calendario scadenze* allegato al Bando ISI 2025.

Tale Tabella contiene anche la data stabilita per l'invio telematico.

A tali *Momenti* vengono poi collegate le "Azioni"¹ che devono essere eseguite a quella data/ora.

1.1 Eccezioni

Come già accennato nella premessa, si rammenta che alla chiusura della procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui sia stato accertato che le risorse economiche complessivamente stanziatae per un determinato Asse/Regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in elenco (importo complessivo richiesto dei progetti inferiore o uguale allo stanziamento regionale dell'Asse), l'Istituto provvederà alla tempestiva pubblicazione dei corrispondenti elenchi NCD, le cui domande non sono interessate dalla procedura dello sportello informatico descritta nel presente documento. In particolare, tali domande saranno ordinate in base al tempo di registrazione in procedura domanda e ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione (art. 14.1 del Bando ISI 2025).

2. Prerequisiti

I profili utente previsti dalle procedure dello sportello informatico del Bando ISI 2025 sono i seguenti:

1. Amministratore;
2. Partecipante.

¹ Gruppo di attività o funzionalità applicative previste in una data sequenza.

1 Amministratore

Nei giorni precedenti la data di apertura dello sportello informatico, l'“amministratore” si registra al portale (campo “amministratore”) utilizzando l'indirizzo ottenuto con l'Azione 1 descritta nel paragrafo 3.1 e avvalendosi dell'indirizzo PEC indicato dall'azienda in fase di compilazione della domanda (campo “PEC primaria”).

L'Amministratore ha l'esclusiva prerogativa di **verificare o annullare la registrazione del partecipante, qualora fosse necessario**. Successivamente all'annullamento, un nuovo partecipante potrà procedere all'auto-registrazione, come indicato di seguito.

La funzione di annullamento della registrazione del partecipante sarà attiva fino alle ore 8:00 del giorno del Momento 4.

2 Partecipante

Il “partecipante” è la persona che materialmente utilizza la procedura informatica di invio della domanda.

Il partecipante si registra sul sistema nei giorni precedenti alla data di apertura dello sportello informatico utilizzando l'indirizzo ottenuto con l'Azione 1 descritta nel paragrafo 3.1.

Il partecipante che intenderà procedere all'invio della domanda dovrà accertarsi di essere in possesso delle seguenti informazioni:

- il codice identificativo attribuito alla domanda;
- un account di posta elettronica;
- un dispositivo telefonico da usare quale secondo fattore di autenticazione, ovvero:
 - qualora si intenda usare l'autenticazione tramite SMS, un telefono cellulare abilitato alla ricezione degli SMS;
 - qualora si intenda usare l'autenticazione tramite chiamata, un telefono cellulare oppure un telefono fisso abilitato all'invio dei toni in multifrequenza (DTMF).

Si ricorda che il codice identificativo domanda (di seguito “token”) consiste in una stringa di 65 caratteri che è stata attribuita al momento del salvataggio definitivo della domanda e che è visualizzabile in procedura di compilazione.

Si precisa che il primo carattere della stringa può essere il segno “+” o il segno “-” ed è parte integrante del codice identificativo.

Al fine del corretto utilizzo della procedura di invio della domanda, l'utente dovrà disporre necessariamente di:

- un collegamento ad Internet;
- un PC con installato uno dei web browser compatibili con il sistema Inail, ovvero:
 - Google Chrome Versione 147.0 e successive
 - Microsoft Edge Versione 147.0 e successive
 - Mozilla Firefox Versione 150.0 e successive

Si precisa che il web browser dell'utente deve avere Javascript abilitato.

È cura del partecipante verificare il corretto ed efficiente funzionamento dei propri dispositivi informatici nonché degli altri dispositivi hardware e software (es. firewall, Intrusion Prevention System, antivirus, proxy, access point, etc.) eventualmente presenti e la qualità della connessione ad Internet.

Eventuali problemi che si dovessero verificare nella scelta o configurazione del dispositivo utilizzato per l'invio della domanda e/o del browser, che sono nella disponibilità esclusiva del partecipante, non saranno imputabili all'Inail.

Per l'accessibilità informatica, in conformità alle Linee Guida AgID, si rimanda alla Dichiarazione di Accessibilità ufficiale pubblicata sul sito AGID, raggiungibile anche dal footer del portale istituzionale INAIL².

3. Svolgimento della procedura di invio della domanda

L'invio telematico della domanda di finanziamento richiede, preliminarmente, l'inserimento di alcuni elementi informativi.

Solo l'inserimento di informazioni corrette consentirà l'invio della domanda; in caso di errore, è possibile ripetere l'inserimento con la consapevolezza che il conseguente ritardo potrebbe influire negativamente sull'ordine cronologico della domanda negli elenchi.

L'iter procedurale si articola in più momenti:

Momento 1: Disponibilità dell'indirizzo del portale del Partecipante e del portale dell'Amministratore

Momento 2: Apertura della fase di registrazione sul portale del Partecipante e dell'Amministratore

² <https://www.inail.it/portale/it/footer/accessibilita.html>

Momento 3: Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico (invio domanda) nella funzione online ISI domanda

Momento 4: Blocco funzione annullamento della registrazione del partecipante
Inizio autenticazione allo sportello informatico e pagina di attesa


Momento 5: Inizio della fase di invio della domanda (apertura)

Momento 6: Fine della fase di invio della domanda (chiusura)

La data e l'ora effettiva di tali *Momenti* sono resi disponibili sul sito INAIL ("Tabella Temporale").

ISI 2025 – Sportello informatico per l'invio della domanda

Apertura dello sportello



A partire dal Momento 4, attraverso l'indirizzo acquisito a partire dal Momento 3 (v. §3.1.2), l'utente partecipante dovrà autenticarsi (v. §3.2.2, §3.2.3) per accedere alla «sala di attesa» dello sportello e al Momento 5 si aprirà lo sportello mostrando la pagina dedicata all'INVIO della domanda (v. §3.3), possibile fino alla chiusura dello sportello prevista al Momento 6.

Nel seguito si dettagliano le operazioni da eseguire.

3.1. Azione 1 – Acquisizione da Portale INAIL degli indirizzi

3.1.1. Azione 1(A) – Indirizzi del Portale Partecipante e del Portale Amministratore

Al fine di predisporre quanto necessario per l'accesso allo sportello informatico, l'utente³ si collegherà al sito www.inail.it, a partire dal *Momento 1* (si rimanda alla *Tabella temporale* per l'indicazione della data e dell'ora), si autenticherà e, tramite la voce SERVIZI ONLINE, richiederà l'applicazione INCENTIVI ALLE IMPRESE – Bando ISI 2025

³ Corrisponde a colui che ha compilato la domanda di finanziamento (incaricato).

presente come voce del menù di sinistra e già utilizzata per la compilazione della domanda.

Dal *Momento 1* sarà disponibile la voce di menù "Accesso allo sportello", dove è disponibile l'indirizzo del portale del partecipante e del portale dell'amministratore.

Gli indirizzi del portale partecipante e del portale amministratore, che dovranno essere copiati e conservati a cura degli utenti, consentiranno la registrazione rispettivamente del partecipante e dell'amministratore (paragrafo 3.2.1), da effettuarsi a partire dal *Momento 2*. Entrambe le operazioni potranno essere effettuate senza dover più accedere ai servizi del sito www.inail.it.

3.1.2. Azione 1(B) – Acquisizione indirizzo dello sportello informatico

Al fine di predisporre quanto sarà necessario per l'accesso allo sportello informatico, l'utente si collegherà al sito www.inail.it, a partire dal *Momento 3* (si rimanda alla *Tabella temporale* per l'indicazione della data e dell'ora), si autenticherà e, tramite il canale SERVIZI ONLINE, richiederà l'applicazione INCENTIVI ALLE IMPRESE – Bando ISI 2025 presente come voce del menù di sinistra e già utilizzata per la compilazione della domanda. Dal momento 3 sarà disponibile alla voce "Accesso allo sportello" anche l'indirizzo dello sportello informatico (invio domanda).

L'indirizzo dello sportello informatico, che dovrà essere copiato e conservato a cura dell'utente, prevede la registrazione dell'utente partecipante (paragrafo 3.2.1), da effettuarsi nei giorni precedenti la fase di invio, e consentirà l'invio vero e proprio della domanda (paragrafo 3.3). Entrambe le operazioni potranno essere effettuate senza dover più accedere al portale www.inail.it.

Al fine di prevenire eventuali problemi nell'imminenza dell'espletamento della fase di invio della domanda, si consiglia di espletare l'"Azione 1" qualche giorno prima dell'apertura dello sportello informatico.

Se l'utente avrà correttamente eseguito l'Azione 1, acquisiti e conservati gli indirizzi necessari, per le Azioni 2 e 3 non sarà più necessario accedere al portale INAIL.

3.2. Azione 2 – Registrazione e modalità di autenticazione

Gli indirizzi acquisiti con l'Azione 1 permetteranno di richiamare la pagina di accesso al portale del partecipante e al portale dell'amministratore.

Tali pagine saranno disponibili a partire dal:

- *Momento 2* per il portale amministratore e per il portale partecipante;

- *Momento 4* per l'invio della domanda.

3.2.1. Funzione di Registrazione

Registrazione partecipante

Per la registrazione del partecipante occorre procedere con le seguenti attività:

- a. registrazione account;
- b. configurazione del secondo fattore di autenticazione attraverso telefono.

a. Registrazione account

Per effettuare la registrazione dell'account è necessario disporre:

- dell'indirizzo del portale del partecipante ottenuto nell'Azione 1;
- di un account di posta elettronica;
- del codice identificativo della domanda valido (scaricato a suo tempo dalla procedura ISI domanda a cura dell'utente che ha effettuato la compilazione);
- di un numero di telefono.

All'account di posta elettronica sarà inviato un codice di verifica in caso di richiesta di reset password oltre che in fase di registrazione.

Un indirizzo di posta elettronica non può essere utilizzato per più di una registrazione.

Il codice identificativo domanda valido permette l'associazione della domanda da esso identificata con l'account del partecipante.

Il numero di telefono viene utilizzato come **secondo fattore di autenticazione**. Il partecipante riceverà – tramite sms o chiamata telefonica – un codice di verifica da inserire per completare la registrazione, in base alla modalità di comunicazione scelta.

Come per l'indirizzo e-mail, anche il numero telefonico non può essere utilizzato per più di una registrazione.

Il completamento della registrazione con l'inserimento del numero telefonico deve avvenire, se possibile, immediatamente, per prevenire difficoltà tecniche. La registrazione del partecipante è conclusa e perfezionata solo dopo l'inserimento del numero telefonico (secondo fattore di autenticazione) che, se non inserito, verrà richiesto al successivo login.

Per procedere con la registrazione, eseguire le seguenti attività:

1. al primo accesso alla pagina di autenticazione, selezionare **registrati ora** per creare un account;
2. nella pagina di registrazione inserire l'**indirizzo di posta elettronica** nell'apposito campo e cliccare il pulsante **ottieni il codice**. Verrà inviata una e-

mail all'indirizzo inserito. Copiare il codice presente nella e-mail ricevuta ed inserirlo nel campo **codice di verifica** e confermare premendo **verifica codice**;

Nota: è possibile richiedere l'invio di un nuovo codice via e-mail selezionando **invia un nuovo codice**, nel caso il primo codice sia scaduto o venga perso.

3. inserire i seguenti valori, tutti obbligatori:

- password;
- conferma password;
- nome;
- cognome;
- codice identificativo domanda.

La password deve rispettare i seguenti criteri di complessità:

- minimo di 8 e massimo di 16 caratteri;
- almeno 3 elementi tra i seguenti:
 - lettera maiuscola;
 - lettera minuscola;
 - numero (0-9);
 - caratteri speciali: @ # \$ % ^ & * - _ + = [] { } | \ : ' , ? / ` ~ " () ; .

4. cliccare su **registrati** per concludere la registrazione.

b. Configurazione del secondo fattore di autenticazione.

Al termine della registrazione verrà richiesta la configurazione del secondo fattore di autenticazione:

1. nel campo **prefisso internazionale**: selezionare il prefisso internazionale del numero di telefono che si vuole utilizzare. Ad esempio, per schede telefoniche italiane selezionare **Italia (+39)**;
2. inserire il numero di telefono da utilizzare come secondo fattore di autenticazione nel campo **numero di telefono** e cliccare il pulsante **avanti**;
3. se si vuole ricevere il codice via SMS selezionare **invia SMS**;

Se si preferisce verificare il numero di telefono tramite una telefonata, selezionare **chiamata**. In questo caso sarà necessario avere un dispositivo telefonico ricevente abilitato all'invio dei toni in multifrequenza (DTMF). Le istruzioni audio richiederanno la pressione del tasto cancelletto (#) come conferma.

Il codice va inserito nel campo **codice di verifica**.

Si può richiedere l'invio di un nuovo codice cliccando su **invia un nuovo codice**.

La fase di registrazione si perfeziona solo dopo la configurazione del secondo fattore di autenticazione; se esso non viene configurato, verrà richiesto al successivo login.

Reset/cambio password

Per il reset/cambio password procedere come di seguito indicato:

1. accedere alla pagina di login e selezionare **password dimenticata**;
2. nella nuova schermata, inserire l'indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione nel campo **indirizzo di posta elettronica** e cliccare su **ottieni il codice**;
3. inserire il codice ricevuto via e-mail nel campo **codice di verifica**, quindi cliccare il pulsante **verifica codice**. Sarà ora possibile procedere cliccando il pulsante **continua**. Se necessario, è possibile richiedere un nuovo codice selezionando **invia nuovo codice**;
4. nella nuova schermata inserire la nuova password nel campo **nuova password** e in quella **conferma nuova password**; quindi, selezionare **continua** per concludere l'operazione di reset/cambio della password.

Registrazione amministratore

La registrazione dell'amministratore è obbligatoria solo qualora fosse necessario verificare o annullare la registrazione del partecipante.

Per la registrazione dell'amministratore procedere con le seguenti attività:

- a. registrazione account;
- b. configurazione del secondo fattore di autenticazione (attraverso telefono).

a. Registrazione account

Per effettuare la registrazione è necessario disporre dell'indirizzo del portale dell'amministratore ottenuto con l'Azione 1 e dell'indirizzo PEC inserito in sede di compilazione della domanda (campo "PEC primaria", come da istruzioni fornite a pag. 14 del *Bando Isi 2025 Incentivi per la sicurezza - manuale utente. Guida alla compilazione online*) e di un numero di telefono.

Alla PEC sarà inviato un codice di verifica sia in caso di richiesta di reset password che in fase di registrazione.

La PEC primaria deve essere abilitata anche alla ricezione di e-mail ordinarie non PEC. In caso contrario, la procedura di registrazione non potrà essere completata, rendendo impossibile l'accesso per l'azienda al Portale dell'Amministratore.

Il numero di telefono viene utilizzato come **secondo fattore di autenticazione**. L'amministratore riceverà – tramite sms o chiamata telefonica – un codice di verifica da inserire per completare la registrazione, in base alla modalità di comunicazione scelta. Come per l'indirizzo PEC anche il numero telefonico non può essere utilizzato per più di una registrazione.

Il completamento della registrazione con l'inserimento del numero telefonico deve avvenire se possibile immediatamente, per prevenire difficoltà tecniche. La registrazione utente è conclusa e perfezionata solo dopo l'inserimento del numero telefonico (secondo fattore di autenticazione) che se non inserito, verrà richiesto al successivo login.

Il processo di registrazione prevede i seguenti passaggi:

1. al primo accesso alla pagina di autenticazione, selezionare **registrati ora** per creare un account;
2. nella pagina di registrazione inserire l'**indirizzo PEC** nell'apposito campo e cliccare il pulsante **ottieni il codice**. Verrà inviata una e-mail all'indirizzo inserito. Copiare il codice presente nella e-mail ricevuta ed inserirlo nel campo **codice di verifica** e confermare premendo **verifica codice**.

Nota: è possibile richiedere l'invio di un nuovo codice via e-mail selezionando **invia un nuovo codice**, nel caso il primo codice sia scaduto o venga perso.

3. Inserire i valori richiesti, tutti obbligatori:
 - password;
 - conferma password;
 - nome;
 - cognome.

La password deve rispettare i seguenti criteri di complessità:

- minimo di 8 e massimo di 16 caratteri;
 - almeno 3 elementi tra i seguenti:
 - lettera maiuscola;
 - lettera minuscola;
 - numero (0-9);
 - caratteri speciali: @ # \$ % ^ &; * - _ + = [] { } | \ : ` , ? / ` ~ " () ; .
4. Cliccare su **registrati** per concludere la registrazione.

b. Configurazione del secondo fattore di autenticazione (attraverso telefono)

Al termine della registrazione verrà richiesta la configurazione del secondo fattore di autenticazione:

1. nel campo **prefisso internazionale**: selezionare il prefisso internazionale del numero di telefono che si vuole utilizzare. Ad esempio, per schede telefoniche italiane selezionare **Italia (+39)**;
2. inserire il numero di telefono da utilizzare come secondo fattore nel campo **numero di telefono** e cliccare il pulsante **avanti**;
3. se si vuole ricevere il codice via SMS selezionare **invia SMS**. Il codice va inserito nel campo **codice di verifica**. Si può richiedere l'invio di un nuovo codice cliccando su **invia un nuovo codice**. Se si preferisce verificare il numero di telefono tramite una telefonata, selezionare **chiamata**. In questo caso sarà necessario avere un dispositivo telefonico ricevente abilitato all'invio dei toni in multifrequenza (DTMF). Le istruzioni audio richiederanno la pressione del tasto cancelletto (#) come conferma.

La fase di registrazione si perfeziona solo dopo la configurazione del secondo fattore di autenticazione. Se non configurato verrà richiesto al successivo login.

Reset/cambio password

Per il reset/cambio password procedere come di seguito indicato:

- 1) accedere alla pagina di login e selezionare **password dimenticata**;
- 2) nella nuova schermata inserire l'indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione nel campo **indirizzo di posta elettronica** e cliccare su **ottieni il codice**;
- 3) inserire il codice ricevuto via e-mail nel campo **codice di verifica**, quindi cliccare il pulsante **verifica codice**. Sarà ora possibile procedere cliccando il pulsante **continua**. Se necessario, è possibile richiedere un nuovo codice selezionando **invia nuovo codice**;
- 4) nella nuova schermata inserire il nuovo valore desiderato per la password nel campo **nuova password** e in **conferma nuova password**, dopodiché premere **continua** per concludere l'operazione di reset/cambio della password.

3.2.2. Autenticazione partecipante

Per accedere all'applicazione procedere come di seguito indicato:

1. accedere alla pagina di login;

2. inserire, nei rispettivi campi, l'**indirizzo e-mail** utilizzato in fase di registrazione e la password e cliccare su **accedi**;
3. a questo punto verrà richiesto di inserire il codice di verifica inviato per sms, ovvero di rispondere ad una chiamata telefonica, al numero indicato in fase di registrazione.

La procedura di autenticazione a due fattori è inderogabile.

In caso venisse inserita una password errata per 10 volte, si riceverà il messaggio:

"L'account è stato temporaneamente bloccato per impedirne l'uso non autorizzato. Riprovare più tardi."

Il tempo di lockout è di 1 minuto, passato il quale l'account viene sbloccato ed è possibile effettuare una nuova login.

I primi 10 lockout sono da 1 minuto. I successivi lockout hanno durata più lunga. Questi valori sono resettati al verificarsi di un login positivo.

Il tempo massimo di lockout è di 5 ore.

3.2.3. Autenticazione amministratore

Per accedere all'applicazione procedere come di seguito indicato:

1. accedere alla pagina di login;
2. inserire, nei rispettivi campi, l'indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione e la password e cliccare su Accedi;
3. a questo punto, verrà richiesto di inserire il codice di verifica inviato per sms, ovvero di rispondere ad una chiamata telefonica, sul numero indicato in fase di registrazione.

La procedura di autenticazione a due fattori è inderogabile.

In caso venisse inserita una password errata per 10 volte, si riceverà il messaggio:

"L'account è stato temporaneamente bloccato per impedirne l'uso non autorizzato. Riprovare più tardi."

Il tempo di lockout è di 1 minuto, passato il quale l'account viene sbloccato ed è possibile effettuare una nuova login.

I primi 10 lockout sono da 1 minuto. I successivi lockout hanno durata più lunga. Questi valori sono resettati al verificarsi di un login positivo.

Il tempo massimo di lockout è di 5 ore.

3.2.4. Funzioni del portale amministratore

Eseguito l'accesso al Portale Amministratore, nella pagina principale, sono mostrati i dati rilevanti dell'azienda associata all'account avente la PEC primaria⁴.

In particolare, ogni azienda che esegue l'accesso al portale amministratore visualizza un riquadro contenente il codice identificativo domanda assegnato e il relativo indirizzo e-mail dell'utente partecipante, come nella figura seguente:



Nel riquadro sopra riportato sono presenti i seguenti dati:

- la Ragione Sociale dell'azienda;
- il codice identificativo univoco a 65 caratteri (riportato sotto la voce "token");
- la e-mail del partecipante che si è eventualmente registrato per procedere con la fase di invio della domanda; quest'ultimo dato può non essere presente nel caso in cui nessuno si sia ancora registrato per la fase di invio della domanda.

Qualora per una azienda sia presente la registrazione di un partecipante, nel riquadro compare in basso la voce "Reset del token", che consente di accedere alla funzione di annullamento (vedi immagine e paragrafo seguenti).

⁴ Per PEC primaria si intende quella utilizzata in fase di registrazione o autenticazione, che corrisponde all'analogo elemento informativo inserito dall'impresa al momento della compilazione della domanda in fase di adesione al bando.



Annullamento registrazione partecipante

L'annullamento è la funzione principale offerta dal portale amministratore.

Ogni qualvolta si renda necessario per l'azienda indicare un partecipante diverso da quello registrato, essa deve preventivamente procedere all'annullamento della registrazione del precedente.

Esempi di casi in cui può essere necessario annullare la prima registrazione, per consentirne una nuova:

- l'azienda vuole assegnare la delega a un diverso partecipante;
- il delegato è impossibilitato a partecipare alla fase di invio della domanda;
- il delegato si è registrato con dati personali errati e intende procedere a una nuova registrazione con dati personali corretti;
- il delegato ha smarrito la password di autenticazione e non riesce a ripristinarla mediante la funzione prevista;
- il delegato non è più in possesso del numero di telefono utilizzato per l'autenticazione a più fattori.

La funzione di annullamento della registrazione del partecipante sarà attiva fino alle ore 8:00 del giorno del Momento 4.

3.2.5. Funzioni del portale partecipante

Nei giorni antecedenti l'apertura dello sportello informatico, effettuando l'autenticazione sul portale partecipante, si accederà ad una pagina contenente informazioni di carattere generale sull'invio telematico. In particolare, sarà disponibile il link ad una pagina web di test messa a disposizione dall'Istituto **esclusivamente** per verificare le condizioni di

visualizzazione e compatibilità onde eventualmente operare un adeguamento del browser, della risoluzione e di ogni altro parametro.

La pagina esposta a fini di test avrà le stesse dimensioni in visualizzazione di quella che sarà utilizzata per l'invio, mentre il codice html e le scritte presenti saranno diversi. **La pagina test non consente l'invio della domanda e non sarà più disponibile a partire dal Momento 4.**

3.3 Azione 3 - Invio domanda per la costituzione degli elenchi cronologici.

L'indirizzo acquisito con l'Azione 1(B) permetterà al partecipante di richiamare la pagina di accesso all'applicazione per l'invio della domanda, previa autenticazione.

Il giorno dell'invio sarà possibile accedere all'applicazione a partire dal *Momento 4* (si rimanda alla *Tabella temporale* per l'indicazione della data e dell'ora), effettuando i seguenti passaggi:

1. accedere alla pagina di login;
2. inserire l'indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione in **indirizzo di posta elettronica** e la **password**, poi cliccare su **accedi**;
3. a questo punto verrà richiesto di inserire il codice di verifica inviato per sms o per chiamata telefonica sul numero indicato in fase di registrazione.

In caso venga inserita una password errata per 10 volte, si riceverà il messaggio:

"L'account è stato temporaneamente bloccato per impedirne l'uso non autorizzato. Riprovare più tardi."

Come già indicato nel precedente paragrafo, il tempo di lockout è di 1 minuto, passato il quale l'account viene sbloccato ed è possibile effettuare una nuova login.

I primi 10 lockout sono da 1 minuto. I successivi lockout hanno durata più lunga. Questi valori sono resettati al verificarsi di un login positivo.

Il tempo massimo di lockout è di 5 ore.

Con riferimento alla *Tabella temporale* per l'indicazione esatta della data e dell'ora:

- a partire dal *Momento 4*, procedendo all'autenticazione si visualizzerà una pagina di attesa;
- dal *Momento 5* al *Momento 6* sarà visualizzabile, **aggiornando la pagina**, il modulo per la convalida e l'invio della domanda.

Verrà richiesto di inserire alcune informazioni. La compilazione del modulo di convalida e inoltro della domanda, previsto nel passaggio dal *Momento 5* al *Momento 6*,

presuppone l'inserimento di informazioni aventi, per tutti, uguale formato e lunghezza, il cui contenuto è nelle disponibilità dell'utente preposto all'invio della domanda ISI 2025, lasciando tutti i concorrenti nelle medesime condizioni.

L'utente autenticato dovrà:

- inserire le informazioni integrative che saranno richieste nei campi presenti nella pagina;
- cliccare sul tasto "Invia".

L'invio sarà così registrato nei sistemi INAIL e farà fede ai fini della formazione degli elenchi cronologici provvisori basati sull'ordine temporale di registrazione sui sistemi INAIL.

Al termine dell'operazione di invio correttamente eseguita, l'utente visualizzerà un messaggio di presa in carico.

Il tempo di arrivo sarà rilevato sui sistemi utilizzati da INAIL.

Con successiva comunicazione sul sito www.inail.it nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 15 del Bando, sarà data notizia della pubblicazione degli elenchi cronologici per Asse e per regione/provincia autonoma.

4. Avvertenze

Durante la transizione dal *Momento 4* al *Momento 5*, il sistema potrebbe richiedere attese che non pregiudicano la fase di invio, che inizia al *Momento 5*.

Si ricorda che le credenziali di accesso sono strettamente personali e che vengono effettuati controlli per verificare l'utilizzo esclusivo da parte dei partecipanti designati dalle imprese.

Qualora l'utente amministratore volesse svolgere anche il ruolo di partecipante dovrà effettuare, nel portale partecipante, la registrazione specifica per tale ruolo (vedi paragrafo 3.2.1).

5. Obblighi degli utenti

In caso di violazione delle regole tecniche, ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso pubblico ISI 2025, l'Inail procederà all'annullamento della domanda online e alla esclusione della stessa dagli elenchi cronologici; ne consegue la mancata ammissione al finanziamento.

In particolare, gli utenti sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- al fine di prevenire sovraccarichi, è nell'interesse degli utenti evitare la divulgazione degli indirizzi acquisiti durante l'Azione 1 e delle credenziali rilasciate: in tal modo, essi saranno conosciuti e utilizzati solo dagli aventi diritto;

- non è consentito utilizzare strumenti automatici per l'invio della domanda. In particolare, qualora fosse riscontrata in modo certo l'utilizzo di strumenti automatici nella fase di invio della domanda online, ivi compreso qualunque tipo di supporto con strumenti basati su intelligenza artificiale, l'Inail procederà all'annullamento della domanda con conseguente non ammissibilità al finanziamento
- a pena di esclusione, non deve essere aperta più di una sessione con le medesime credenziali. In particolare, qualora fosse riscontrata in modo certo e inequivocabile la partecipazione simultanea alla fase di invio della domanda online da parte di più soggetti che utilizzano lo stesso codice identificativo o da parte dello stesso soggetto che ricorre all'apertura contemporanea di più sessioni sullo stesso dispositivo o dispositivi diversi con le medesime credenziali, l'Inail procederà all'annullamento della domanda con conseguente non ammissibilità al finanziamento. Un tale comportamento verrà interpretato come espressione della volontà di acquisire un ingiusto vantaggio in termini temporali avvalendosi della cooperazione di più operatori.

In caso di invii multipli durante la medesima sessione, sarà preso in considerazione l'orario di arrivo nella banca dati Inail del primo invio. I successivi invii, oltretutto inutili, potrebbero pregiudicare il regolare svolgimento della procedura; inoltre, si consiglia di non ripetere l'invio se il sistema ha già risposto con il messaggio di presa in carico. I successivi invii porteranno ad un semplice messaggio informativo sul fatto che l'invio è già stato effettuato.

Si ricorda che qualsiasi azione atta a violare i sistemi informatici, nonché ad interrompere il servizio, costituisce illecito penalmente perseguibile.

Si rappresenta, in particolare, che ogni accertata violazione delle regole tecniche di invio delle domande, che comporti l'utilizzo certo di procedimenti automatizzati, oltre a dar luogo all'immediata esclusione della pratica, costituisce reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p., aggravata in quanto in danno della P.A. e quindi perseguibile d'ufficio.

6. Modalità operative per richiedere assistenza


L'Istituto mette a disposizione degli utenti i seguenti canali assistenza:

- Contact center al numero 06.6001 per quesiti di tipo generale e assistenza di tipo procedurale per l'utilizzo dei servizi online;


- Il servizio "Inail Risponde", fruibile anche in modalità autenticata (accesso con credenziali), disponibile nell'area "Supporto" del portale istituzionale www.inail.it.



Al fine di agevolare l'inoltro delle richieste di assistenza relative al Bando ISI, l'accesso al servizio "Inail risponde" è stato reso disponibile anche dalla pagina tematica del portale Inail dedicata al Bando ISI 2025 alla voce "Assistenza e Faq".



- Nell'area riservata dell'utente (MyInail), disponibile previo accesso ai servizi online con credenziali SPID/CIE/CNS, è inoltre a disposizione per il servizio "Bando ISI 2025" (box "Incentivi alle Imprese") l'**Assistente rapido**.



Effettuato l'accesso al servizio, per attivare l'Assistente rapido occorre cliccare sull'icona presente nella pagina in basso a destra, che aprirà lo specifico "pop-up".



L'Assistente Rapido permette di:

- a. **consultare** contenuti informativi relativi al servizio online Bando ISI (FAQ, Manuali e Moduli);

- b. **porre un quesito specifico** al quale l'Assistente Rapido fornirà risposta sulla base della conoscenza documentale con cui è stato addestrato;
- c. **interagire in chat con un operatore** del Contact Center che potrà fornire informazioni di carattere generale e assistenza di tipo procedurale per l'utilizzo dei servizi online (equivalente ad una chiamata allo 06.6001);
- d. **inviare** una richiesta di assistenza tramite il canale **INAIL Risponde** autenticato (disponibile come opzione "Altri strumenti di supporto"), qualora i contenuti consultati non abbiano soddisfatto l'esigenza rappresentata. Alla selezione del servizio "Inail risponde", l'utente visualizzerà i campi relativi ai propri dati anagrafici e verranno richiesti gli ulteriori dati necessari per il completamento della richiesta (es.: CAP, categoria della richiesta, Descrizione richiesta, etc.).



S88-26 - Revisione Regolamento UE 883/2004 in materia di sicurezza sociale – nota illustrativa di Confindustria

Confindustria trasmette una nota illustrativa in merito agli ultimi sviluppi dell'iter di revisione del Regolamento

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema, per trasmettere la nota con la quale Confindustria fornisce gli ultimi aggiornamenti in merito all' iter di revisione del Regolamento europeo 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione europea.

A tal proposito, Confindustria comunica che, il 6 maggio scorso, è stato approvato in Commissione parlamentare Occupazione l'accordo provvisorio sul Regolamento, all'esito di una negoziazione interistituzionale che si è conclusa il 22 aprile.

L'accordo rappresenta un importante passo avanti verso la conclusione del processo di revisione della normativa, protrattosi per circa dieci anni, volto a modernizzare le regole di coordinamento della sicurezza sociale in Europa e a snellire le relative procedure.

Confindustria sottolinea che le aree di intervento interessate dalle modifiche normative sono state principalmente cinque: indennità di disoccupazione, indennità di assistenza a lungo termine, accesso alle indennità di protezione sociale (welfare benefits) per le persone economicamente inattive, indennità familiari, legislazione applicabile ai distacchi e determinazione della legislazione applicabile nel caso di lavoratori che svolgono la prestazione in due o più stati membri (pluri-attività).

In primo luogo, per quanto riguarda l'istituto del distacco transnazionale, Confindustria sottolinea che, in via generale, l'accordo raggiunto a Bruxelles conferma l'introduzione di due esenzioni procedurali all'obbligo di notifica preventiva [1] dei distacchi.

Tale obbligo, infatti, non troverà applicazione con riguardo:

- ai viaggi di affari (c.d. business trips);
- ai distacchi di breve durata (fino a tre giorni) effettuati nell'arco temporale di 30 giorni consecutivi.

Tuttavia, con specifico riferimento ai distacchi di breve durata, l'esenzione procedurale non troverà applicazione al settore edile, per il quale, pertanto, resta fermo l'obbligo di presentazione della notifica preventiva anche al verificarsi di tale fattispecie. L'accordo conferma, quindi, le richieste avanzate congiuntamente dalle parti sociali europee di settore (FIEC, EFBWW, EBC), sostenute anche dall'ANCE, che ritengono essenziale escludere l'edilizia dall'applicazione generale dell'esenzione al fine di garantire un livello maggiore di tutele sia per le imprese che per i lavoratori. Pertanto, qualsiasi attività in cantiere, indipendentemente dalla durata, rimarrà soggetta all'obbligo di notifica preventiva.

Inoltre, tale obbligo resta fermo anche se il lavoratore svolge un'attività che produce un valore diretto per l'azienda ospitante o esegue un contratto di servizi come:

- interventi tecnici: manutenzione, riparazione, installazione di macchinari o software;
- attività produttiva: lavoro manuale o intellettuali integrato nel ciclo produttivo della sede estera.

Per quanto concerne l' indennità di disoccupazione, Confindustria evidenzia che, in base al testo approvato, le persone disoccupate che cercano lavoro in un altro Stato membro

possono continuare a richiedere tale indennità al precedente Stato per un periodo massimo di sei mesi . Tale periodo può essere esteso, a discrezione del precedente Paese, fino alla fine del periodo di legittimazione a ricevere l'indennità. Inoltre, trovando applicazione il principio della *lex loci laboris*, i lavoratori che sono stati "attivi" in uno Stato membro diverso dal loro paese di residenza per un periodo ininterrotto di 22 settimane avranno diritto a ricevere le indennità di disoccupazione dal Paese in cui sono stati occupati da ultimo, in base alla legislazione nazionale del Paese che dà diritto all'indennità.

Quanto alla disciplina della pluri-attività, durante il processo di revisione della normativa, sono state introdotte alcune modifiche al Titolo II del Regolamento. Nello specifico, in base all'accordo raggiunto, come "sede legale o sede dell'attività" dovrà intendersi " la sede in cui vengono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale" .

A tal proposito, Confindustria precisa che l'individuazione della sede, ai fini della determinazione della legislazione applicabile, dovrà avvenire nell'ambito di una valutazione complessiva che tenga conto dei fattori pertinenti al caso concreto, in modo tale da evitare conflitti tra ordinamenti nazionali nel caso in cui lavoratore esegua contemporaneamente la prestazione in più Stati membri. Il lavoratore, infatti, potrebbe lavorare per più datori di lavoro in Paesi diversi; svolgere attività autonoma in uno Stato e subordinata in un altro; lavorare abitualmente in più Stati membri.

La nuova disciplina della pluriattività permetterà, quindi, di individuare la legislazione applicabile e di garantire continuità della tutela previdenziale, assicurando parità di trattamento tra lavoratori mobili dell'UE.

Quanto agli ulteriori sviluppi dell' iter , Confindustria comunica che il prossimo passaggio legislativo sarà il voto in plenaria che si terrà tra il 6 e il 9 luglio p.v.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia alla nota allegata.

[1] La notifica preventiva obbligatoria (Modulo A1) si riferisce alla circostanza per cui il Modulo A1 deve essere richiesto e inviato in anticipo per i distacchi negli Stati UE, al fine di garantire la copertura previdenziale del lavoratore distaccato nel paese di origine.

Revisione del Regolamento UE/883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Raggiunto l'accordo provvisorio sul testo - 6 maggio 2026

GIO 14/05/2026



Paola Astorri

Con riferimento all'iter legislativo di revisione del Regolamento CE/883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, informiamo che il 6 maggio scorso è stato approvato in Commissione parlamentare Occupazione e Affari Sociali l'accordo provvisorio sul testo (cfr. allegato).

L'accordo è il risultato della complessa negoziazione inter-istituzionale UE svoltasi negli ultimi mesi e conclusasi lo scorso 22 aprile e rappresenta un significativo passo avanti verso la conclusione del processo legislativo.

Per maggiori dettagli si fa rinvio alla Nota allegata, che fa seguito alla nostra precedente pubblicata sul blog di Area nel luglio 2025.



Revisione del Regolamento CE/883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: adozione accordo provvisorio - 6 maggio 2026

Nota di Aggiornamento

Maggio 2026

Diamo seguito alla Nota di Aggiornamento pubblicata nel luglio 2025 sulla Community Lavoro e Welfare del sito confederale relativa all'iter legislativo di revisione del Regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale avviato nel 2016, in relazione agli ultimi sviluppi legislativi del dossier.

Il 6 maggio 2026 è stato, infatti, approvato in Commissione parlamentare Occupazione l'accordo provvisorio sulla revisione del Regolamento, risultante dalla negoziazione inter-istituzionale UE svoltasi negli ultimi mesi, e conclusasi lo scorso 22 aprile.

Si tratta di un voto molto importante (47 voti a favore, 3 contrari e 4 astenuti), che rappresenta un **significativo passo avanti verso la conclusione del processo legislativo** e fa seguito all'approvazione in Coreper (Comitato dei Rappresentanti Permanenti presso l'UE) dello scorso 29 aprile, con 21 Stati membri a favore. Tali passaggi rappresentano pertanto delle buone prospettive per l'approvazione finale del testo da parte del Consiglio e della plenaria del Parlamento europeo (prevista tra giugno e inizio luglio prossimi).

Si ricorda che l'obiettivo della revisione del Regolamento n. 883/2004 è la **modernizzazione delle regole di coordinamento della sicurezza sociale UE, rendendole più chiare, eque e più semplici da attuare**, agevolando e promuovendo la mobilità dei cittadini fra gli Stati membri, a beneficio del mercato unico.

Le aree di intervento del processo di revisione sono state **cinque**: indennità di disoccupazione, indennità di assistenza a lungo termine, accesso alle indennità di protezione sociale (*welfare benefits*) per le persone economicamente inattive, indennità familiari, legislazione applicabile ai distacchi e determinazione della legislazione applicabile, per il caso delle persone che lavorano in due o più Stati membri (pluri-attività).

La revisione legislativa del Regolamento n. 883/2004 è stata, sin dall'inizio dell'iter, seguita da Confindustria che ha messo in campo costanti azioni di *advocacy* su più fronti, in stretto coordinamento con BusinessEurope, interloquendo costantemente con gli uffici della Rappresentanza Permanente presso l'UE, per tenerla informata e allinearla alle nostre priorità.

Sul dossier, si ricorda che BusinessEurope ha promosso negli scorsi mesi di marzo e aprile due dichiarazioni congiunte (Joint Statement) a firma delle parti sociali UE rivolte al Consiglio e al Parlamento europei per sostenere la conclusione dell'accordo provvisorio raggiunto in sede di

triloghi, al fine di raggiungere l'auspicata conclusione del lungo e complesso negoziato. In tali dichiarazioni, le parti sociali europee hanno richiamato l'importanza di concludere il negoziato per realizzare gli **obiettivi di modernizzazione e semplificazione del Regolamento** nella materia del coordinamento della sicurezza sociale, a beneficio sia dei datori di lavoro che dei lavoratori che si spostano fra gli Stati membri.

D'intesa con il Gabinetto della Vicepresidente Esecutiva Minzatu, si è riusciti a fare pubblicare tali dichiarazioni congiunte nei due momenti più strategici dell'iter: 1) immediatamente prima dell'inizio dei meeting bilaterali della Presidenza Cipriota con le delegazioni degli Stati Membri, in fase di consolidamento dell'accordo, e 2) in previsione del voto in Coreper del 22 aprile scorso.

Ricordiamo l'**importanza strategica di questo dossier**, che oltre a prevedere una semplificazione per aziende e lavoratori, consolida anche uno dei pilastri su cui si baserà il **Fair Labour Mobility Package**, un pacchetto legislativo sulla mobilità dei lavoratori all'interno del mercato unico, che la Commissione presenterà a settembre 2026.

La modifica agli istituti disciplinati dal Regolamento su cui si è particolarmente concentrata l'attenzione delle parti datoriali, con BE, è stata quella sulla **previsione delle deroghe al regime della notifica preventiva obbligatoria nel caso dei distacchi infra UE**.

Due ulteriori istituti sulla cui revisione è stato raggiunto l'accordo il 6 maggio scorso sono: l'esportabilità delle indennità di disoccupazione e la determinazione della legislazione applicabile nel caso di svolgimento dell'attività lavorativa in due o più Stati (pluri-attività).

1) Notifica preventiva nel caso di distacco infra UE

In via preliminare, si ricorda che l'obbligo della notifica preventiva e le relative deroghe **non sono contenute nel testo originario del Regolamento 883/2004**, ma sono state introdotte nel corso dell'iter legislativo di revisione dello stesso.

La notifica preventiva obbligatoria (Modulo A1) si riferisce alla circostanza per cui il Modulo A1 deve essere richiesto e inviato in anticipo per i distacchi negli Stati UE, al fine di garantire la copertura previdenziale del lavoratore distaccato nel paese di origine.

Importante ricordare che la notifica preventiva è un obbligo distinto dalla dichiarazione amministrativa prevista dalla Direttiva 2014/67/UE (art. 9, riguardante la “dichiarazione preventiva”: e cioè, l’obbligo di presentare una dichiarazione alle autorità competenti prima dell’inizio del distacco, contenente l’identità del prestatore, il numero di lavoratori, i contatti e le date del distacco), che riguarda le condizioni di lavoro e **non** la sicurezza sociale.

L’accordo sul Regolamento n. 883 raggiunto il 6 maggio 2026 conferma l’**introduzione di due rilevanti esenzioni, in termini di semplificazione procedurale, all’obbligo di notifica preventiva** dei distacchi:

Tale obbligo non si applicherà infatti:

- 1) ai viaggi di affari (*business trips*¹) e
- 2) ai distacchi di breve durata (fino a tre giorni) effettuati nell’arco temporale di 30 giorni consecutivi (quest’ultima deroga: NON si applica al settore edile).

Tali esenzioni, fortemente volute da BusinessEurope, rappresentano un **importante successo delle azioni di advocacy messe in atto da parte datoriale**, in quanto destinate a semplificare gli obblighi di comunicazione posti a carico delle imprese distaccanti.

Per distinguere correttamente un **viaggio d'affari** (*cd business trip*, esentato dalla notifica) da un **distacco operativo** (soggetto a notifica) secondo le novità introdotte da ultimo nel Regolamento, sarà necessario analizzare la natura dell’attività e l’eventuale fornitura di servizi.

Di seguito, i criteri principali per l’applicazione delle deroghe:

1. Attività considerate "Viaggio d'Affari" (con esenzione dalla notifica)

Sono esenti dalla notifica preventiva le trasferte che non comportano la prestazione di un servizio operativo a favore di terzi. In genere rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:

- ✓ Riunioni e Consultazioni: incontri interni al gruppo, workshop e pianificazione strategica

¹ Sulla definizione del concetto di “**business trip**” a livello UE:

Business trip means a temporary activity as an employed or self-employed person, which is limited in time and which is related to the business interests of the employer or, in the case of a self employed person, the person concerned, excluding the provision of services or the delivery of goods, but including attending business meetings, cultural and scientific events, conferences and seminars, such as those related to academic research, or receiving training;"

- ✓ Conferenze e Fiere: partecipazione come visitatore o espositore per scopi promozionali, senza vendita diretta o montaggio di strutture complesse
- ✓ Formazione: partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento professionale
- ✓ Visite di cortesia: incontri con clienti esistenti per mantenere le relazioni commerciali (senza interventi tecnici).

2. Attività considerate "Distacco Operativo" (con obbligo di notifica)

L'obbligo rimane se il lavoratore svolge un'attività che produce un valore diretto per l'azienda ospitante o esegue un contratto di servizi, come:

- ✓ Interventi tecnici: manutenzione, riparazione, installazione di macchinari o software
- ✓ Attività produttiva: lavoro manuale o intellettuale integrato nel ciclo produttivo della sede estera
- ✓ Settore edile: qualsiasi attività in cantiere, indipendentemente dalla durata (anche solo 1 giorno), richiede la notifica preventiva.

2) Indennità di disoccupazione

In base al testo approvato il 6 maggio scorso, le persone disoccupate che cercano lavoro in un altro Stato membro possono continuare a chiedere (*claim*) l'indennità di disoccupazione dal precedente Stato per un periodo massimo **di 6 mesi**. Tale periodo può essere esteso a discrezione del precedente Paese, fino alla fine del periodo di legittimazione a ricevere l'indennità.

Inoltre, secondo il principio della *lex loci laboris*, alla base del Regolamento n. 883, i lavoratori che sono stati "attivi" (cioè impiegati, lavoratori autonomi e/o che hanno versato contributi assicurativi) in uno Stato membro diverso dal loro paese di residenza **per un periodo ininterrotto di 22 settimane**, avranno diritto a ricevere le indennità di disoccupazione dal Paese in cui sono stati occupati da ultimo, se soddisfano le condizioni della legislazione nazionale del Paese che dà diritto all'indennità.

3) Pluri-attività

La revisione del Regolamento n. 883 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina legislativa del Titolo II del testo, relativo alla determinazione della legislazione applicabile. La norma di riferimento è l'art. 13 del Regolamento n. 883/2004.

Il testo dell'accordo del 6 maggio scorso stabilisce che, ai fini dell'applicazione del Titolo II del

Regolamento di base, per “sede legale o sede dell’attività” si intende la sede legale o la sede dell’attività in cui vengono adottate le decisioni essenziali dell’impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.

Inoltre, l’individuazione della sede legale o della sede dell’attività rilevante ai fini della determinazione della legislazione applicabile **deve essere effettuata nell’ambito di una valutazione complessiva, basata su fattori pertinenti al caso concreto**, attribuendo il giusto peso a ciascun fattore rilevante in funzione delle circostanze del caso. **La Commissione amministrativa stabilisce le modalità dettagliate per tale determinazione.**

Ricordiamo che la disciplina della **pluriattività** è importante perché serve a stabilire **quale legislazione di sicurezza sociale si applica** a una persona che lavora in più Stati contemporaneamente, evitando conflitti tra ordinamenti nazionali. Nel contesto dell’Unione europea, una persona può, infatti:

- lavorare per più datori di lavoro in Paesi diversi;
- svolgere attività autonoma in uno Stato e subordinata in un altro;
- lavorare abitualmente in più Stati membri.

Senza regole specifiche, potrebbero verificarsi problemi, quali:

- doppia contribuzione: il lavoratore e il datore di lavoro potrebbero dover pagare contributi in più Stati;
- assenza di copertura: nessuno Stato potrebbe considerarsi competente;
- forum shopping: scelta artificiale dello Stato con contribuzione più favorevole;
- incertezza su pensioni, malattia, disoccupazione e altri diritti previdenziali.

La disciplina della pluriattività, prevista dal Regolamento (CE) n. 883/2004 e dal Regolamento (CE) n. 987/2009, permette quindi di:

- individuare un’unica legislazione applicabile;
- garantire continuità della tutela previdenziale;
- assicurare parità di trattamento tra lavoratori mobili nell’UE;
- evitare abusi e conflitti tra amministrazioni nazionali.

La nozione di “sede legale o sede dell’attività” sopra richiamata, nella versione approvata il 6 maggio scorso, è importante proprio perché serve a capire dove si trova la sede decisionale

effettiva dell'impresa, elemento decisivo per determinare la legislazione applicabile nei casi di pluriattività e distacco internazionale.

Il prossimo passaggio legislativo sarà il **voto in plenaria (Parlamento europeo) che si terrà tra il 6 e il 9 luglio 2026.**

Seguirà un aggiornamento sull'esito di tale voto.



29.4.2026

PROVISIONAL AGREEMENT RESULTING FROM INTERINSTITUTIONAL NEGOTIATIONS

Subject: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

The interinstitutional negotiations on the aforementioned proposal for a regulation have led to a compromise. In accordance with Rule 75(4) of the Rules of Procedure, the provisional agreement reproduced below is submitted to the Committee on Employment and Social Affairs for decision by way of a single vote.

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004

(Text with relevance for the EEA and Switzerland)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 48 thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

After transmission of the draft legislative act to the national Parliaments,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee¹,

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions²,

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure,

Whereas:

(1) A modernised system of social security coordination started to apply from 1 May 2010 with Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009.

(2) These Regulations were updated by Regulation (EU) No 465/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 to supplement, clarify and update certain provisions of Regulations, especially in the field of the determination of the applicable legislation and unemployment benefits, and to make technical adaptations to the references to national legislation in the Annexes.

(3) It has emerged from evaluations and discussions within the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems that in the areas of long-term care benefits, unemployment benefits and family benefits the modernisation process should continue in order to make the rules relating to those benefits fairer, clearer and easier to apply by means of exchanges of experience and best administrative practices. To facilitate such exchanges, also the use of new technologies should be promoted.

(4) It remains essential that the coordination rules keep pace with the evolving legal and societal context in which they operate by further facilitating the exercise of citizens' rights while at the same time ensuring legal clarity, a fair and equitable distribution of the financial burden among the institutions of the Member States involved, administrative simplicity and enforceability of the rules.

(6) Long-term care benefits have so far not been included explicitly within the material scope of

¹ OJ C 345, 13.10.2017, p. 85.

² OJ C 342, 12.10.17, p. 65.

Regulation (EC) No 883/2004 but in principle coordinated following the rules applicable to sickness benefits, leading to legal uncertainty both for institutions and persons claiming long-term care benefits. There is a need to develop a stable legal framework appropriate to long-term care benefits within the Regulation that continues the coordination as sickness benefits as a general rule and to include a clear definition and a list of such benefits.

(8) In the area of unemployment benefits, the rules on the aggregation of periods of insurance should be applied uniformly by all Member States.

(8a) In order to ensure a real link between the unemployed person and the labour market of the Member State providing unemployment benefits, with the exception of wholly unemployed cross-border workers referred to in Article 65(2) and (2a) of Regulation (EC) No 883/2004, the rules on the aggregation of periods for the purpose of conferring entitlement to unemployment benefits should be subject to the condition that the insured person has most recently completed an uninterrupted period of at least one month of insurance, employment or self-employment in that Member State and thereby contributed to the financing of the unemployment benefit scheme of that Member State over a predefined period. Otherwise, the penultimate Member State in which that person completed a period of insurance, employment or self-employment should become competent, if the person completed such a period in that Member State. In this case, registration with the employment services of the Member State of most recent insurance should have the same effect as registration with the employment services of the Member State in which the unemployed person had been previously insured. In cases where the person did not complete such period in those Member States, the Member State of most recent insurance, employment or self-employment should become competent.

(9) In order to improve the opportunities for unemployed persons moving to another Member State to look for work and their chances for reintegration into the labour market and to address skills mismatches across borders, Member States may decide to exercise the possibility to extend the period of export of unemployment benefits up to the end of the period of the person's entitlement to benefits.

(9a) Unemployed persons, who during their last activity resided in another Member State than the competent Member State and continue to reside there or return to that Member State, should receive benefits in accordance with the legislation of the competent Member State, provided that they have completed there during their last activity uninterrupted periods of insurance, employment or self-employment of at least 22 weeks. For the calculation of this so-called affiliation period only uninterrupted periods of insurance, employment, self-employment completed under the legislation of the competent Member State should be taken into account. If this condition is fulfilled, it will be for the competent Member State to assess if the person satisfies the conditions of its national legislation to be entitled to unemployment benefits. The person should comply with the obligations laid down in the applicable legislation of that Member State. If the person decides to make himself or herself available to the employment services of another Member State in order to seek work, it should adhere to the conditions laid down under the legislation of that Member State, and be subject to the control procedure organised there. In that case, the institution in the Member State to which the unemployed person has gone should provide to the competent Member State relevant information on a monthly basis concerning the follow-up of the unemployed person's situation, in particular whether the latter is still registered with the employment services and is complying with organised checking procedures such as, for example, activation or job placement procedures.

(9b) Within the framework of implementation of the Regulations, and in accordance with the

duty of mutual information and cooperation, Member States' institutions should, inter alia, exchange data necessary to detect changes in circumstances relevant for the rights and obligations of the persons concerned under the basic Regulation. Member States could decide to make further use of electronic means to enhance this duty of mutual information and cooperation.

(10a) The labour market in Luxembourg is characterised by a number of specific features. Frontier workers make up a very significant proportion of total employment in Luxembourg, which greatly exceeds the proportion of frontier workers in the working population of any other Member State. The introduction of the new rules relating to frontier and cross-border workers is expected to place a very high administrative burden on the Luxembourg public employment authority due to a significant increase in the number of frontier workers for whom it would become the competent institution. It is therefore appropriate to grant Luxembourg an additional phasing-in period during which Articles 65 and 86 of Regulation (EC) No 883/2004 and Articles 56 and 70 of Regulation (EC) 987/2009 in force before [the entry into force of this amending Regulation (EU)] continue to apply so as to allow that Member State the time required to take all necessary preparatory steps for a smooth transition from the current regulatory framework to the new rules and to adjust its social security system. During this transitional period, Article 56a of Regulation (EC) 987/2009 should not apply to Luxembourg.

(11) In order to take into account the judgement of the Court of Justice of the European Union in the Case C-347/12 Wiering, for the purpose of the calculation of the differential supplement, there are two categories of family benefits of the same kind: family benefits in cash primarily intended to replace income not earned due to child-raising, and all other family benefits .

(11a) Family benefits in cash primarily intended to replace parts or the whole income not earned, or income that the person cannot earn, due to child-raising periods are designed to meet the individual and personal needs of the parent subject to the legislation of the competent Member State and therefore are distinguishable from other family benefits as they are intended to compensate a parent for loss of income or salary during time spent raising a child rather than solely meeting general family expenses.

(12) In order to enable a timely update of Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 to the developments at the national level, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the European Commission in respect of amending the Annexes to Regulation (EC) No 883/2004 and to Regulation (EC) No 987/2009. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.³ In particular, to ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament and Council receive all documents at the same time as Member States' experts, and their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts.

(13) With a view to supporting Member States in their efforts to combat fraud and error in the application of the coordination rules, it is necessary to establish a further permissive legal basis to facilitate the processing of personal data about persons to whom Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 apply, in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European

³ OJ L 123, 12.5.2016, p. 1.

Parliament and of the Council⁴. This would enable a Member State to compare data held by its competent institutions against that held by another Member State in order to identify errors or inconsistencies that require further investigation.

(15) With a view to expediting the procedure for the verification and withdrawal of documents in cases of fraud and error, it is necessary to strengthen the collaboration and the exchange of information between the issuing institution and the institution requesting a withdrawal. Where there is doubt about the validity of a document or about the correctness of supporting evidence, it is in the interest of the Member States and the persons concerned that the institutions concerned reach an agreement within a reasonable period of time.

(15a) As regards documents concerning the social security legislation which applies to the holder, there should be a detailed procedure for the cooperation in case of doubts on their validity. It is also necessary to lay down further rules on retroactivity in case a document is withdrawn or rectified. This includes the situations in which the Member States involved should consider to conclude an agreement based on Article 16 of Regulation (EC) No 883/2004 for part or all of the periods covered by the document.

(16) To ensure the effective and efficient operation of the coordination rules it is necessary to clarify the rules for determining applicable legislation for employees who pursue their economic activity in two or more Member States in order to provide a greater parity with the conditions that apply to persons who are sent to pursue economic activity in a single Member State.

(16a) Moreover, the link with the social security system of the Member State of origin of employed persons sent to another Member State should be reinforced by providing for a minimum period of prior affiliation.

(17) Implementing powers should be conferred on the European Commission in order to ensure uniform conditions for the implementation of Articles 12 and 13 of Regulation (EC) No 883/2004 and for the implementation of the rules on recovery in Regulation (EC) No 987/2009. Those powers should be exercised in accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by the Member States of the Commission's exercise of implementing powers.⁵

(18) If a Member State is unable to notify within the deadline the annual average cost per person in each age group for a reference year, it is necessary to provide an alternative that the Member State may submit claims for that year based on the annual average costs for the immediately preceding year published in the Official Journal. The reimbursement of the expenditure on benefits in kind on the basis of fixed amounts should be as close as possible to the actual expenditure; therefore a derogation from the notification obligation should be subject to the approval by the Administrative Commission and should not be granted in a consecutive year.

(19) The offsetting procedure that applies in situations where the legislation of a Member State was applied provisionally in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 987/2009 should also

⁴ Regulation (EU) 679/2016 of the European Parliament and the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L119, 4.5.2016, p. 1).

⁵ OJ L 55, 28.2.2011, p. 13.

be extended to other cases where an institution was not competent to grant benefits or receive contributions. In addition, in this context, it is necessary to disapply divergent limitation provisions in national law to ensure that a retroactive settlement between the institutions is not impeded by any incompatible time-limits laid down in national legislation while at the same time establishing a uniform limitation period of three years counting backwards from the commencement of the dialogue procedure referred to under Article 5(2) and 6(3) of this Regulation to ensure this procedure for resolving such disputes is not frustrated.

(20) Effective recovery is a means of preventing and tackling fraud and abuse and ensuring the smooth functioning of social security schemes. The recovery procedures contained in Chapter III of Title IV of Regulation 987/2009 are based upon the procedures and rules set up in Council Directive 2008/55/EC⁶. That Directive has been superseded by Council Directive 2010/24/EU⁷, which introduced a uniform instrument to be used for enforcement measures as well as a standard form for notification of instruments and measures relating to claims. In a review by the Administrative Commission for the coordination of social security systems most Member States found it advantageous to use a uniform instrument for enforcement similar to that foreseen by Directive 2010/24/EU. It is therefore necessary that the rules for mutual assistance in recovery of social security claims reflect the new measures in Directive 2010/24/EU in order to ensure more effective recovery and smooth functioning of the coordination rules.

(21) To take account of legal changes in certain Member States and the United Kingdom⁸ and to guarantee legal certainty for stakeholders, the Annexes to Regulation (EC) No 883/2004 and Regulation (EC) No 987/2009 need to be adapted.

(21a) The European Data Protection Supervisor has been consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 and has adopted an opinion⁹.

(21b) While a number of provisions of this Regulation can be applied immediately as they do not require any further implementation, it is appropriate to provide for a date of application of certain provisions of this Regulation that would allow sufficient time for the implementation of those provisions,

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Regulation (EC) No 883/2004 is amended as follows:

⁶ Council Directive 2008/55/EC of 26 May 2008 on mutual assistance for the recovery of claims relating to certain levies, duties, taxes and other measures (OJ L 150, 10.6.2008, p. 28).

⁷ Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures (OJ L 84, 31.3.2010, p. 1).

⁸ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ceased to be a Member State on 31 January 2020. Pursuant to the Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, Regulations (EC) No 883/2004 and No 987/2009 continue to apply to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in respect of persons referred to in Articles 30, 32 and 33 of that Agreement.

⁹ OJ C 92, 26.4.2007, p. 15.

(1a) the following recital is inserted after Recital 2:

‘(2a) Articles 45 and 48 of the Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU) ensure free movement of workers entailing the abolition of any discrimination based on nationality and provide for the adoption of the necessary measures in the field of social security to secure that freedom. In addition, under Article 21 of the Treaty of the Functioning of the European Union, every Union citizen has the right to move and reside freely within the territory of the Member States subject to the limitations and conditions laid down in the Treaties and by the measures adopted to give them effect.’;

(2a) Recital 5 is replaced by the following:

‘5. It is necessary, within the framework of such coordination, to guarantee within the Union equality of treatment under the different national legislations for the persons concerned.’;

(3) After Recital 5, a new Recital (5a) is inserted:

‘(5a) In applying the principle of equal treatment provided for in this Regulation, the case-law of the Court needs to be respected. The Court of Justice has interpreted that principle and the relationship between this Regulation and Directive 2004/38/EC, among others, in its judgements in recent cases C-140/12 Brey, C-333/13 Dano, C-67/14 Alimanovic, C-299/14 Garcia-Nieto and C-308/14 Commission v the United Kingdom.’;

(3a) After Recital 5a, the following is inserted:

‘(5b) Member States should ensure that economically inactive EU mobile citizens are not prevented from satisfying the condition of having comprehensive sickness insurance cover in the host Member State, as laid down in Directive 2004/38/EC. They should be allowed, in accordance with national laws and practices, to contribute in a proportionate manner to a scheme for sickness coverage if they are not otherwise able to fulfil the relevant criteria for access to sickness insurance in the Member State in which they habitually reside.’;

(4) Recital 18b is replaced by the following:

“(18b) In Annex III, Subpart FTL to Commission Regulation (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and the Council, as amended by Commission Regulation (EU) No 83/2014/EU of 29 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and the Council¹⁰, the concept of ‘home base’ for flight crew and cabin crew members is defined as the location, assigned by the operator to the crew member, from where the crew member normally starts and ends a duty period or a series of duty periods and where, under normal circumstances, the operator is not responsible for the accommodation of the crew member concerned.”;

(5) Recital 24 is replaced by the following:

‘(24) In line with the case law of the Court of Justice, long-term care benefits for insured persons and members of their families should, in principle, continue to be coordinated following the rules

¹⁰ OJ L 28, 31.01.2014, p. 17

applicable to sickness benefits. However, those rules should take into account the specific nature of long-term care benefits. It is also necessary to provide for specific provisions in case of overlapping of long-term care benefits in kind and in cash.";

(5a) after Recital 24, the following is inserted:

‘(24a) Long-term care benefits refer only to those benefits which have the primary purpose of addressing the care need of a person, who on account of impairment due to, for example, old age, disability or illness, requires considerable assistance from others to carry out essential activities of daily living for an extended period of time. Moreover, long-term care benefits refer only to those benefits which can be considered as social security benefits within the meaning of the Regulation. In line with the case law of the Court of Justice in, for example, Case C-433/13, Commission v Slovak Republic, social security benefits are those benefits granted without any individual and discretionary assessment of personal needs to beneficiaries on the basis of a legally defined position and long-term care benefits should be interpreted accordingly. In particular, long-term care benefits do not include social or medical assistance. Benefits granted on a discretionary basis, after an individual assessment of the claimant's personal needs, are not long-term care benefits covered by this Regulation.’;

(5b) After Recital 32, the following is inserted:

‘(32a) It is for the Member States to decide whether to exercise the possibility to extend the period of six months provided for in Article 64(1), point (c), of this Regulation, in accordance with Union law, including the judgment of the Court of Justice in case C-551/16 Klein Schiphorst.

(32b) Article 45 TFEU guarantees the freedom of movement for workers within the Union and prohibits any discrimination based on nationality between workers of the Member States as regards, inter alia, employment. Regulation (EU) No 492/2011 on freedom of movement for workers within the Union clarifies that frontier workers should also enjoy such fundamental right without discrimination, and Article 5 of that Regulation provides that Member States are to ensure that nationals of other Member States who are seeking employment in their territory receive the same assistance by their employment services as that afforded to their own nationals.

(32c) Decision 573/2014/EU of the European Parliament and of the Council¹¹ establishes a Union-wide network of Public Employment Services (PES) aiming to encourage cooperation between Member States in the field of employment within the areas of PES responsibility, including by supporting increased voluntary geographical and occupational mobility on a fair basis to meet specific labour market needs.

(6) After Recital 35 the following recitals are inserted:

‘(35-a) For the purpose of calculating the differential supplement, this Regulation should take into account the judgement of the Court of Justice in Case C-347/12 Wiering while providing the necessary clarifications and simplifications. Taking into account the special nature of the various family benefits of the Member States, two types of family benefits should be distinguished as being of different kinds based on their main purpose, objectives and the basis on which they are granted.’;

(35a) Family benefits in cash which are primarily intended to replace income not earned, whether in part or in full, or income that the person cannot earn, due to child-raising, can be distinguished from other family benefits intended to meet family expenses. As such benefits could be considered as individual rights which are personal to the parent subject to the legislation of the competent Member State it should be possible to exclusively reserve them to the parent concerned. Such individual benefits should be listed in Part I of Annex XIII to this Regulation. The Member State with secondary competence may elect that the rules of priority in the case of overlapping of rights to family benefits under the legislation of the competent Member State and under the legislation of the Member State of residence of members of the family should not apply to such benefits. Where a Member State chooses to disapply the priority rules it must do so consistently in respect of all entitled persons in an analogous situation and be listed in Part II of Annex XIII.

(35b) This Regulation takes account of Council Regulation No 4/2009 where relevant¹²

(7) After Recital 39, the following is inserted:

"(39a) The relevant EU data protection acquis, in particular Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council¹³, applies to the processing of personal data pursuant to

¹¹ Decision No 573/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES) (OJ L 159, p. 32; ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/573\(2\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/573(2)/oj));

¹² Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations (OJ L 7, 10.1.2009, p. 1–79; ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/2009/4\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(1)/oj)).";

¹³ Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).";

this Regulation.

(7a) After Recital 40, the following recitals are inserted:

‘(40a) In accordance with the principles laid down in Article 6 of Regulation (EU) 2018/1724, Member States are to ensure that employers or persons concerned, subject to the establishment of the relevant procedures, can access and complete a request for the determination of applicable social security legislation fully online. A fully online procedure includes an automatic acknowledgement of receipt, unless the output of the procedure is delivered immediately. The procedure should be user-friendly. The present Regulation requires Member States to progressively use new technologies for the exchange, access and processing of the data required to apply the the social security coordination rules. These rules include the procedures referred to in Articles 15, 16 and 19 of the Implementing Regulation.

(40ba) In light of the objective of the social security coordination legislation in the Union, it is acknowledged that while Member States have a responsibility to uphold obligations arising from Union law in the areas covered by Regulations (EC) Nos 883/2004 and 987/2009, potential measures against infringements of those obligations should not be such as to impede the exercise of free movement within the Union. In particular, failure to comply with the obligations specified in Article 15(1) of Regulation No 987/2009, which require the notification to the competent institution of the Member State whose legislation is applicable before the start of an activity in another Member State and the request for the attestation referred to in Article 19(2) of Regulation No 987/2009, should not result in unjustified and disproportionate restrictions on exercise of the free movement by the persons concerned and cannot automatically result in a change of applicable national legislation, which should be determined in accordance with Title II of this Regulation. Furthermore, these obligations should be interpreted and enforced consistent with the established case-law of the Court of Justice concerning the attestation, which is usually issued by means of a certificate known as Portable Document A1 (PDA1) and its predecessor, the E-101 certificate on applicable legislation.

(40c) To ensure that social security coordination rules remain fit for purpose, it is important to take into account the technological progress and benefits of digitalisation, in particular in streamlining and simplifying the exchange of information between the competent institutions. Technological advances in social security coordination, such as a fully implemented and operational European Exchange of Social Security Information (EESSI) system, can contribute to simplifying the process and the compliance with the rule of prior notification. Digitalising the process of requesting and receiving social security attestations, including the one regarding the legislation applicable, will be another important step towards developing a solution that enables the real-time verification of these attestations across borders, allowing for swift confirmation of their validity. The Commission and Member States are currently closely collaborating to advance the digitalisation of such interactions between individuals and public bodies, such as through the ESSPASS initiative. The European Digital Identity Wallets (EUDIW), under Regulation (EU) 2024/1183, hold potential to become the digital system facilitating user-friendly and secure identification and verification across borders.

(40d) Member States should continue investing in the digitalisation of their social security systems, as appropriate, also with a view to ensuring seamless digital experiences for mobile citizens and businesses. To this effect, they might use available Union funding instruments. Where applicable, such funding could be leveraged to support relevant reforms at national level, necessary to promote the proper enforcement of these Regulations and to combat fraud and error, including to

improve data collection and reporting.

(40e) The European Labour Authority (ELA) assists Member States and the Commission, among others, in the effective application and enforcement of Union law related to labour mobility across the Union and the coordination of social security systems within the Union and thereby contributes within its mandate to ensuring fair labour mobility across the Union. According to Regulation (EU) 2019/1149, the ELA facilitates and enhances cooperation between Member States, including by facilitating concerted and joint inspections, which might also concern compliance with the notification obligation and the detection of abuses with regards to exemptions from such obligation, and to facilitate the cooperation and acceleration of exchange of information between Member States. The ELA promotes the potential use of electronic exchange mechanisms and databases between the Member States to facilitate access to data in real time and to detect fraud, and may suggest possible improvements in the use of those mechanisms and databases.’;

(8) After Recital 45, the following recitals are inserted:

(46) In order to enable the timely update of this Regulation to take developments at the national level into account, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the European Commission in respect of amending the Annexes to this Regulation and Regulation (EC) No 987/2009. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.¹⁴ In particular, to ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament and Council receive all documents at the same time as Member States' experts, and their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts.

(47) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights, and has to be implemented in accordance with those rights and principles.’;

(9) Article 1 is amended as follows:

(b) point (i)(1)(ii) is replaced by the following:

‘(i)(1)(ii) with regard to benefits in kind pursuant to Title III, Chapter 1, any person defined or recognised as a member of the family or designated as a member of the household by the legislation of the Member State in which he/she resides’;

(c) point (va)(i) is replaced by the following:

‘(va)(i) for the purposes of Title III, Chapter 1 with regard to sickness, maternity and equivalent paternity benefits, benefits in kind provided for under the legislation of a Member State which are intended to supply, make available, pay directly or reimburse the cost of medical care and products and services ancillary to that care.’;

(ca) after point (va)(i), the following point is inserted:

‘(-ii) for the purposes of Title III, Chapter 1 with regard to long-term care benefits, benefits in kind

¹⁴ COM(2015) 216 final.

provided for under the legislation of a Member State which are intended to supply, make available, pay directly or reimburse the cost of long-term care as referred to in the definition under point (vb).’;

(d) the following point is inserted after point (va):

‘(vb) 'Long-term care benefit' means a benefit in kind or in cash the purpose of which is to address the care need of a person who, on account of impairment, requires considerable assistance from another person or persons to carry out essential activities of daily living for an extended period of time in order to support his/her personal autonomy; this includes benefits granted for the same purpose to the person providing such assistance;”;

(9a) in Article 3(1), point (a) is replaced by the following:

‘(a) sickness and long-term care benefits;’;

(11a) In Article 9, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1. The Member States shall notify the European Commission in writing of the declarations made in accordance with point (l) of Article 1, the legislation and schemes referred to in Article 3, the conventions entered into as referred to in Article 8(2), the minimum benefits referred to in Article 58, as well as substantive amendments. Such notifications shall indicate the date from which this Regulation will apply to the schemes specified by the Member States therein.’;

(12) Article 11 is amended as follows:

(a) paragraph 2 is replaced by the following:

‘2. For the purposes of this Title, persons receiving cash benefits because or as a consequence of their activity as an employed or self-employed person shall be considered to be pursuing the said activity. This shall not apply to invalidity, old-age or survivors' pensions, to pensions in respect of accidents at work or occupational diseases or to long-term care benefits in cash provided to the person in need of care.’;

(b) paragraph 5 is replaced by the following:

"5. An activity as a flight crew or cabin crew member performing air passenger or freight services shall be deemed to be an activity pursued in the Member State where the home base, as defined in Annex III, Subpart FTL to Commission Regulation (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and the Council as amended by Commission Regulation (EU) No 83/2014/EU of 29 January 2014¹⁵, is located.”;

(13) Article 12 is replaced by the following:

‘Article 12

Special rules

1. A person who pursues an activity as an employed person in a Member State on behalf

¹⁵ OJ L 28, 31.01.2014, p. 17.

of an employer which normally carries out its activities there, and who is sent by that employer to another Member State to perform work on that employer's behalf, shall continue to be subject to the legislation of the first Member State, provided that the anticipated duration of such work does not exceed 24 months and that the person is not replacing another previously sent employed person covered by this paragraph or a self-employed person covered by paragraph 2.

2. A person who normally pursues an activity as a self-employed person in a Member State who goes to pursue a similar activity in another Member State shall continue to be subject to the legislation of the first Member State, provided that the anticipated duration of such activity does not exceed 24 months and that the person is not replacing another previously sent employed person covered by paragraph 1 or a self-employed person covered by this paragraph.

2a. Where an employed person covered by paragraph 1 or a self-employed person covered by paragraph 2 does not complete the work or activity and is replaced by another person, the other person shall continue to be subject to the legislation of the Member State from which he/she is sent or in which he/she normally pursues an activity as a self-employed person provided that the total duration of work or activity by all persons concerned in the second Member State does not exceed 24 months and the other conditions laid down in paragraph 1 or 2 are fulfilled.";

(14) in Article 13, the following paragraph 4a is inserted after paragraph 4:

"4a. A person who is pursuing an employed or self-employed activity in one Member State and is simultaneously receiving unemployment benefits from another Member State shall be subject to the legislation of the Member State paying the unemployment benefits.";

(14a) Title III, Chapter 1 is replaced by:

'Sickness, long-term care, maternity and equivalent paternity benefits';

(14b) Article 19 is replaced by the following:

'Article 19

Stay outside the competent Member State

1. Unless otherwise provided for by paragraph 2, an insured person and the members of his/her family staying in a Member State other than the competent Member State shall be entitled to the benefits in kind which become necessary during their stay either on medical grounds or due to the need for long-term care, taking into account the nature of the benefits and the expected length of the stay. These benefits shall be provided on behalf of the competent institution by the institution of the place of stay, in accordance with the provisions of the legislation it applies, as though the persons concerned were insured under the said legislation.

2. The Administrative Commission shall establish a list of benefits in kind which, in order to be provided during a stay in another Member State, require for practical reasons a prior agreement between the person concerned and the institution providing the benefit.';

(14c) in Article 20, point 1 is replaced by the following:

‘1. Unless otherwise provided for by this Regulation, an insured person travelling to another Member State with the purpose of receiving, during the stay, benefits in kind referred to in Article 1, point (va)(i), of this Regulation, shall seek authorisation from the competent institution.’;

(14d) Article 30 is replaced by the following:

‘Article 30

Contributions by pensioners

1. The institution of a Member State which is responsible under the legislation it applies for making deductions in respect of contributions for sickness, long-term care, maternity and equivalent paternity benefits, may request and recover such deductions, calculated in accordance with the legislation it applies, only to the extent that the cost of the benefits pursuant to Articles 23 to 26 is to be borne by an institution of the said Member State.

2. Where, in the cases referred to in Article 25, the acquisition of sickness, long-term care, maternity and equivalent paternity benefits is subject to the payment of contributions or similar payments under the legislation of a Member State in which the pensioner concerned resides, these contributions shall not be payable by virtue of such residence.’;

(15) in Article 32, the following paragraph 3 is added:

"3. Where a member of the family has a derivative right to benefits according to the legislation of more than one Member State, the following priority rules shall apply:

(a) in the case of rights available on a different basis, the order of priority shall be as follows:

(i) rights available on the basis of an activity as an employed or self-employed person of the insured person;

(ii) rights available on the basis of the receipt of a pension by the insured person;

(iii) rights available on the basis of residence of the insured person;

(b) in the case of derivative rights available on the same basis, the order of priority shall be established by referring to the place of residence of the member of the family as a subsidiary criterion;

(c) in cases where it is impossible to establish the order of priority on the basis of the preceding criteria, as a last criterion, the longest period of insurance of the insured person under a national pension scheme shall be applicable.";

(15a) after Article 33, the following article is inserted:

‘Article 33a

Long-term care benefits

1. The Administrative Commission shall, after consulting the social partners, draw up a detailed list of long-term care benefits which meet the criteria contained in Article 1, point (vb), of this Regulation, specifying which are benefits in kind and which are benefits in cash and if the

benefit is provided to the person in need of care or to the person providing such care.

2. Where a long-term care benefit falling under this Chapter has also the characteristics of benefits coordinated under a different Chapter of Title III, by way of derogation, a Member State may coordinate such benefit in accordance with the rules of the latter Chapter, provided that the outcome of such coordination is in general at least as favourable for the beneficiaries as if the benefit was coordinated as a long-term care benefit under this Chapter and it is listed in the Annex XII specifying which Chapter of Title III applies.

2a. Article 34 (1) and (3) of this Regulation shall apply also to benefits listed in Annex XII.’;

(16) Article 34 is replaced by the following:

‘Article 34

Overlapping of long-term care benefits

1. If a recipient of long-term care benefits in cash, which are provided under Article 21 or 29, is, at the same time and under this Chapter, entitled to claim benefits in kind intended for the same purpose from the institution of the place of residence or stay in another Member State, and an institution in the first Member State is also required to reimburse the cost of these benefits in kind under Article 35, the general provision on prevention of overlapping of benefits laid down in Article 10 shall be applicable, with the following restriction only: if the person concerned claims and receives the benefit in kind, the amount of the benefit in cash shall be reduced by the amount of the benefit in kind which is or could be claimed from the institution of the first Member State required to reimburse the cost.

3. Two or more Member States, or their competent authorities, may agree on other or supplementary measures which shall not be less advantageous for the persons concerned than the principles laid down in paragraph 1.

4. Where, during the same period and for the same children, long-term care benefits in cash are provided for under the legislation of more than one Member State, the priority rules in the event of overlapping laid down in Article 68(1) shall be applicable.’;

(18) in Article 50(2), the term “Article 52(1) (a) or (b)” is replaced by the term “Article 52(1)(b)”.

(18a) before Article 61, the following is inserted:

‘Article 60a

Special rules on aggregation of periods for unemployment benefits

For the purposes of the application of Article 6 within this Chapter, only the periods which are taken into account under the legislation of the Member State in which they were completed for the purpose of acquiring and retaining the right to unemployment benefits shall be aggregated by the competent Member State.’;

(19) Article 61 is replaced by the following:

“Article 61

Special rules on aggregation of periods of insurance, employment or self-employment

1. Except in the cases referred to in Article 65(2), (2a) and (3a) the application of Articles 6 and 60a by the Member State of most recent insurance, employment or self-employment shall be conditional on the person concerned having most recently completed an uninterrupted period of at least one month of insurance, employment, or self-employment, in accordance with the legislation under which the benefits are claimed.
2. Where an unemployed person has not completed an uninterrupted period of at least one month of insurance, employment or self-employment in accordance with paragraph 1, that person shall be entitled to unemployment benefits in accordance with the legislation of the penultimate Member State where he or she completed a period of insurance, employment or self-employment, provided that such period was an uninterrupted period of at least one month. The Member State which becomes competent in accordance with this paragraph shall provide the unemployment benefits, in accordance with its legislation, after applying Articles 6 and 60a, to the extent necessary, and under the conditions and subject to the limitations laid down in Article 64a.
3. Where an unemployed person has not completed an uninterrupted period of at least one month of insurance, employment or self-employment in any of the Member States referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Member State of most recent insurance, employment or self-employment shall become competent, and shall provide the unemployment benefits, in accordance with its legislation, after applying Articles 6 and 60a, to the extent necessary.”;

(19a) Article 62 is replaced by the following:

‘Article 62

Calculation of benefits

1. The competent institution of a Member State whose legislation provides for the calculation of benefits on the basis of the amount of the previous salary or professional income shall take into account exclusively the salary or professional income received by the person concerned in respect of his/her last activity as an employed or self-employed person under the said legislation.
2. Paragraph 1 shall also apply where the legislation administered by the competent institution provides for a specific reference period for the determination of the salary or professional income which serves as a basis for the calculation of benefits and where, for all or part of that period, the person concerned was subject to the legislation of another Member State.
3. By way of derogation from paragraphs 1 and 2 of this Article, as far as the unemployed persons covered by the first and second subparagraphs of Article 65(2) are concerned, the institution of the Member State of residence shall take into account, under the conditions and limitations of the legislation it applies, the salary or professional income received by the person concerned in the Member State to whose legislation he or she was subject during his or her last activity as an employed or self-employed person, in accordance with the implementing Regulation.’;

(19b) Article 63 is replaced by the following:

‘Article 63

Special provisions for the waiving of residence rules

For the purposes of this Chapter, Article 7 shall apply only in the cases provided for by Articles 64, 64a and 65 and shall apply within the limits prescribed therein.’;

(20) Article 64 is amended as follows:

(a) in paragraph 1, point (c) is replaced by the following:

‘(c) the unemployed person shall retain his or her entitlement to benefits for a period of six months from the date when the unemployed person ceased to be available to the employment services of the Member State which he or she left, provided that the total duration for which the benefits are provided does not exceed the total duration of the period of his or her entitlement to benefits under the legislation of that Member State; the competent services or institutions may extend the period of six months up to the end of the period of that person's entitlement to benefits.’;

(b) paragraph 3 is replaced by the following:

‘3. Unless the legislation of the competent Member State is more favourable, between two periods of employment the maximum total period for which an unemployed person shall retain his or her entitlement to benefits under paragraph 1 and Article 64a shall be six months; the competent services or institutions may extend that period up to the end of the period of that person's entitlement to benefits.’;

(21) after Article 64, the following Article 64a is inserted:

“Article 64a

Special rules for unemployed persons who moved to another Member State without fulfilling the conditions of Article 61(1) and Article 64

1. In the situation referred to in Article 61(2), the Member State that becomes competent shall provide unemployment benefits, in accordance with its legislation, for the period laid down in Article 64(1)(c), if the unemployed person makes himself/herself available to the employment services in the Member State of most recent period of insurance, employment or self-employment and adheres to the conditions laid down under the legislation of that Member State. In this case, registration with the employment services of the Member State of the most recent period of insurance, employment or self-employment shall have the same effect as registration with the employment services of the competent Member State. Article 64 (2) to (4) shall apply *mutatis mutandis*.

2. Alternatively, if the unemployed person referred to in paragraph 1 wishes to seek work in a Member State other than the Member State competent for unemployment benefits or the Member State of most recent period of insurance, employment or self-employment, Article 64 shall apply *mutatis mutandis*. For these purposes, Article 64(1), point (a), shall be read as referring to the employment services of the Member State of most recent period of insurance, employment or self-employment.”;

(22) Article 65 is replaced by the following:

"Article 65

Unemployed persons who resided in a Member State other than the competent State

1. A person who is wholly, partially or intermittently unemployed and who, during his or her last activity as an employed or self-employed person resided in a Member State other than the competent Member State, shall make himself or herself available to the employment services in the competent Member State, or where applicable, in the case of partially or intermittently unemployed persons, to his or her employer to whom the worker remains available.

1a. Such a person shall receive benefits in accordance with the legislation of the competent Member State as if he or she were residing in that Member State and shall be subject to the rights and obligations laid down by that legislation. Such benefits shall be provided by the institution of the competent Member State.

3. By way of derogation from paragraph 1, a wholly unemployed person shall make himself or herself available to the employment services in the Member State of residence provided that:

(a) during his or her last activity as an employed or self-employed person, that person resided in a Member State other than the competent Member State; and

(b) that person continues to reside in, or has returned to, the Member State of residence; and

(c) that person did not complete an uninterrupted period of insurance, employment or self-employment of 22 weeks exclusively under the legislation of the competent Member State.

The wholly unemployed person referred to in the first subparagraph shall receive benefits in accordance with the legislation of the Member State of residence as if he or she had completed all periods of insurance, employment or self-employment under the legislation of that Member State. Such benefits shall be provided by the institution of the Member State of residence.

Alternatively, a wholly unemployed person referred to in this paragraph who would be entitled to unemployment benefits solely under the national legislation of the competent Member State without the application of Article 6 of this Regulation may make himself or herself available to the employment services in that Member State and receive benefits in accordance with the legislation of that Member State as if he or she were residing there.

2a. Paragraph 2 shall not apply to a wholly unemployed person who, during his or her most recent activity before becoming unemployed, completed periods of insurance as a self-employed person or periods of self-employment recognised for the purposes of entitlement to unemployment benefits in a Member State other than his or her Member State of residence, and whose Member State of residence has submitted notification, pursuant to Article 9 of this Regulation, that no category of self-employed persons is covered by an unemployment benefits system of that Member State.

3. If a wholly unemployed person as referred to in paragraph 1, the last subparagraph of paragraph 2 or paragraph 2a does not wish to become or remain available to the employment services of the competent Member State after having been registered there and decides to seek work

in the Member State of residence, Article 64, with the exception of point (a) of paragraph 1 thereof, shall apply *mutatis mutandis*.

3a. Where a wholly unemployed person referred to in paragraph 3 decides to seek work in the Member State of residence and he or she previously completed periods of insurance, employment or self-employment under the legislation of that Member State, aggregated with periods completed in the Member State of the last activity and other Member States of other previous activities, he or she may, after the end of the period during which he or she receives unemployment benefits from the institution of the competent Member State pursuant to paragraph 3, claim unemployment benefits under the legislation of the Member State of residence, as if he or she had completed all periods in that Member State. The competent institution of the Member State of residence shall provide unemployment benefits in accordance with the legislation of that Member State. The period during which the unemployed person received benefits under the legislation of the competent Member State shall be deducted from the corresponding period of entitlement to benefits under the legislation of the Member State of residence.

4. A wholly unemployed person referred to in this Article may make himself or herself available to the employment services of the competent Member State or the Member State of residence, in addition to making himself or herself available to the employment services of the Member State providing the benefits under paragraph 1 or 2.’;

(22a) Article 65a is deleted.

(22b) Article 68 is amended as follows:

(a) paragraph 2 is replaced by the following:

‘2. In the case of overlapping entitlements, family benefits shall be provided in accordance with the legislation designated as having priority in accordance with paragraph 1. Entitlements to family benefits by virtue of other conflicting legislation or legislations shall be suspended up to the amount provided for by the first legislation for benefits of the same kind and a differential supplement shall be provided, if necessary, for the sum which exceeds this amount. However, such a differential supplement does not need to be provided for children residing in another Member State when entitlement to the benefit in question is based on residence only.’;

(b) after paragraph 2 the following is inserted:

‘2a. For the purposes of calculating the differential supplement for family benefits under paragraph 2 of this Article there shall be two categories of benefits of the same kind:

(a) family benefits in cash primarily intended to replace parts or the whole income not earned, or income that the person cannot earn, due to child-raising; and

(b) all other family benefits’;

(23) after Article 68a, the following is inserted:

"Article 68b

Special provision for family benefits in cash intended to replace income during the period of child raising

1. Family benefits referred to in paragraph 2a, point (a), of Article 68 which are listed in Part I of Annex XIII shall be awarded under the legislation of the competent Member State solely to the person subject to that legislation. There shall be no derived right to such benefits. Article 68a of this Regulation shall not apply to such benefits nor shall the competent institution be required to take into account a claim submitted by the other parent, a person treated as a parent or institution acting as guardian of the child or children pursuant to Article 60(1) of the Implementing Regulation.

2. By way of derogation from Article 68(2), in cases of overlapping entitlements under conflicting legislation or legislations, a Member State may award a family benefit referred to in paragraph 1 in full to a beneficiary regardless of the amount provided for by the first legislation. Member States that elect to apply such a derogation shall be listed in Part 2 of Annex XIII by reference to the family benefit to which the derogation applies.";

(23a) in Article 72, the following point (ea) is inserted:

‘(ea) provide opinions, if requested by the European Commission, in the early preparation of the draft of the implementing acts referred to in Article 76a of this Regulation and Article 86a of the Implementing Regulation, and make any relevant suggestions to the European Commission for the revision of the said implementing acts;’;

(24) after Article 75, the following Article 75a is inserted in "Title V MISCELLANEOUS PROVISIONS":

“Article 75a

Obligation of competent authorities

1. The competent authorities shall in accordance with their national law and/or practice, ensure that their relevant institutions are informed of and apply all provisions, legislative or otherwise, including the decisions of the Administrative Commission, in the areas covered by and within the terms of this Regulation and the implementing Regulation.

2. In order to ensure the correct determination of the applicable legislation, the competent authorities shall promote, where appropriate, the cooperation between their institutions and other relevant bodies, such as labour inspectorates, in their Member States.”;

(25) after Article 76, the following Article 76a is inserted:

"Article 76a

Power to adopt implementing acts

1. The Commission shall adopt implementing acts to specify the procedure, including where appropriate, time limits, to be followed in order to ensure the implementation under uniform conditions of Title II of this Regulation and the corresponding procedures set out in the Implementing Regulation. Those implementing acts shall establish standard procedures for:

- the issuance, format and the contents of an attestation certifying the social security legislation applicable to its holder, as well as the automatic acknowledgment of receipt of the request for such an attestation. This acknowledgement of receipt shall indicate its date of issuance and the information contained in the request,
- the elements to be verified before the document can be issued, withdrawn or rectified,
- the withdrawal or rectification of the document by the issuing institution in accordance with the procedure set out in the implementing Regulation.

2. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 76b(2) of this Regulation."

(25a) after Article 76a, the following Article 76b is inserted:

'Article 76b

Examination procedure

1. The Commission shall be assisted by a committee. The Committee is a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.

2. Where reference is made to this Article, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.';

(26) Article 87b is inserted as follows:

"Article 87b

Transitional provision for application of Regulation (EU) xxxx¹⁶

1. No rights shall be acquired under Regulation (EU) xxxx for the period before the respective dates of application of the relevant provisions set out in Article 3 of Regulation (EU) xxxx.

2. Any period of insurance and, where appropriate, any period of employment and self-employment or residence completed under the legislation of a Member State before the respective dates of application of the relevant provisions set out in Article 3 of Regulation (EU) xxxx in the Member State concerned shall be taken into consideration for the determination of rights acquired

¹⁶ [To be inserted].

under this Regulation.

3. Subject to paragraph 1, a right shall be acquired under Regulation (EU) xxxx even if it relates to a contingency arising before its date of application in the Member State concerned.

4. Chapter 6 of Title III of this Regulation in force before [the entry into force of the Regulation (EU) xxxx] shall continue to apply to unemployment benefits for which applications were submitted before [OJ please insert the exact date corresponding to 24 months after entry into force of Regulation (EU) xxxx].

5. Chapter 1 of Title III of this Regulation in force before [the entry into force of the Regulation (EU) xxxx] shall continue to apply to long-term care benefits for which applications were submitted before [OJ please insert the exact date corresponding to 24 months after entry into force of Regulation (EU) xxxx].

6. Chapter 8 of Title III of this Regulation in force before [the entry into force of the Regulation (EU) xxxx] shall continue to apply to family benefits for children who were born before [OJ please insert the exact date corresponding to 24 months after entry into force of Regulation (EU) xxxx].

7. If as a result of the entry into force of Regulation (EU) xxxx a person is subject, in accordance with Title II of this Regulation, to the legislation of a Member State other than that to which he or she was subject before the application of Regulation (EU) xxxx, the legislation of the Member State applicable before the application of Regulation (EU) xxxx shall continue to apply to him or her for a transitional period lasting for as long as the relevant situation remains unchanged and, in any case, for no longer than 10 years from the date of entry into force of Regulation (EU) xxxx. However, the overall duration of the transitional period provided for in this paragraph and that provided for in Article 87a(1) may not exceed 10 years. Such person may request that the transitional period no longer apply to him or her. Such request shall be submitted to the institution designated by the competent authority of the Member State of residence. Requests submitted within three months after [OJ please insert the exact date corresponding to 24 months after entry into force of Regulation (EU) xxxx] shall be deemed to take effect on the day before [OJ please insert the exact date corresponding to 24 months after entry into force of Regulation (EU) xxxx]. Requests submitted after [OJ please insert the exact date corresponding to 27 months after entry into force of Regulation (EU) xxxx] shall take effect on the first day of the month following that of their submission.

This paragraph does not apply for Article 12 of this Regulation. Article 12 of this Regulation in force before [OJ please insert the date of the entry into force of Regulation (EU) xxxx] shall continue to apply to employed persons who are sent or self-employed who go to pursue a similar activity in another Member State before [OJ please insert the exact date corresponding to 24 months after entry into force of Regulation (EU) xxxx].

8. Articles 65 and 86 of Regulation (EC) No 883/2004 in force before [OJ please insert the date of entry into force of Regulation (EU) xxxx] shall continue to apply to Luxembourg until [OJ please insert the exact date corresponding to 3 years after the date of application specified in the second paragraph of Article 3 of Regulation (EU) xxxx].

However, Luxembourg may notify the Commission that it is necessary to prolong this period for a further 2 years. Such notification of prolongation shall be made in good time before the end of the three-year period referred to in the previous paragraph. This notification shall be published in the

Official Journal.";

(26a) in Article 87a, paragraph 2 is deleted;

(27) Article 88 shall be replaced by the following:

"Article 88

Delegating the power to update the Annexes

The European Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 88a to periodically amend the Annexes to this Regulation and the implementing Regulation following a request from the Administrative Commission.

Article 88a

Exercise of the delegation

1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.
2. The delegation of power referred to in Article 88 shall be conferred on the European Commission for an indeterminate period of time from [the date of entry into force of the Regulation (EU) xxxx].
3. The delegation of the power referred to in Article 88 may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision of revocation shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.
4. Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.
5. As soon as it adopts a delegated act, the European Commission shall notify it to the European Parliament and to the Council simultaneously.
6. A delegated act adopted pursuant to Article 88 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiring of that period, the European Parliament and the Council have both informed the European Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or the Council.";

(27a) after Article 90, the following new article is inserted:

‘Article 90a

Evaluation

In the report provided for in Article 87c of the implementing Regulation, the Commission shall also

assess whether the scope of long-term care benefits should be extended so as to cover work-related benefits.’;

(28) Annexes I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X and XI are amended in accordance with the Annex to this Regulation;

(29) Annexes XII and XIII are inserted in accordance with the Annex to this Regulation.

Article 2

Regulation (EC) No 987/2009 is amended as follows:

(-1a) the following recital is inserted after recital (12):

‘(12a) In identifying the registered office or place of business of an undertaking, where a person pursues activity in two or more Member States, a series of factors should be taken into account to determine where the essential decisions of the undertaking are adopted and where the functions of the central administration are carried out. Examples of such factors are the turnover, the places where general meetings are held, and the habitual nature of the activity pursued. The list of the abovementioned factors is non-exhaustive and other factors may prove relevant in determining the location of the registered office or place of business of an undertaking, in the framework of an overall assessment, giving due weight to each relevant factor according to the circumstances of the case.’;

(-1b) the following recitals are inserted after recital (13):

‘(13a) Where an employed or self-employed person pursues his or her activity in a Member State other than the competent Member State, pursuant to Article 12 of the basic Regulation, the competent institution of the Member State whose legislation is applicable should be informed thereof in advance and the attestation referred to in Article 19(2) of the Implementing Regulation should be requested. Provision of information prior to the pursuit of the activity enables competent institutions to assess the situation of the persons concerned in advance and to ensure, from the outset, the correct determination and application of the social security legislation applicable pursuant to Title II of the basic Regulation, thereby facilitating the exercise of freedom of movement for workers and of freedom to provide services and increasing legal certainty as regards workers’ social security coverage. It likewise allows for better coordination between national authorities, allowing for better planning of controls. Where justified by nature or length of the activity, it is appropriate to provide that the provision of such prior information and, in particular, the obligation to request such attestation, should not apply to business trips or activities with a total duration of no more than 3 consecutive days of work within a period of 30 consecutive days.

(13ab) Activities in the construction sector exhibit such specific characteristics, as to distinguish them from activities in those economic sectors that can benefit from such an exemption. The high number of posted workers account for a high share of PDA1s issued under Article 12 of the basic Regulation and available analyses indicate that fraud, irregularities or abusive practices are often detected in relation to those activities. Likewise, available data indicate that both the number of accidents at work, including fatal accidents, and their incidence rate are particularly high in these activities. The combination of those characteristics prevents assurance that exempting activities in the construction sector from the general rule of prior-notification would not jeopardise the attainment of the objectives pursued by this Regulation or the basic Regulation. Furthermore, keeping activities in the construction sector within the scope of the general rule of prior-

notification, contributes to the enforcement work of national labour inspectorates or other competent authorities, who will benefit from such source of information for carrying out risk assessments and effectively detecting fraudulent or abusive practices.

(13ac) In order to ensure the proper application of this Regulation, it is of the utmost importance to ensure compliance with the obligation of prior notification. To that effect, Member States may resort to proportionate measures, in accordance with national law, against the employer or, in the case of a person who does not pursue an activity as an employed person, the person concerned that fails to inform the competent institution of the Member State competent under Title II of the basic Regulation about the pursuit of an activity in another Member State, pursuant to Article 12 of the basic Regulation.

(13b) In order to support job-seekers in their search for employment, taking into account the realities of cross-border regions, Member States should encourage members and partners of the European network of employment services (EURES) to participate in specific cooperation and service structures, and ensure that job-seekers who reside in a Member State other than the competent Member State have access to the provided support services in cross-border regions.

(13c) In cases where an unemployed person receiving unemployment benefits decides to go to another Member State to seek work there, the Member State paying the benefit and the Member State where the person goes to seek work should inform the person concerned about the support services provided by EURES including through its portal, and the possibilities to register with EURES to enhance his or her chances of finding a job in the other Member State. The Member State paying the benefit may consider guiding the person concerned to register with EURES.';

(1) the following recital is inserted after recital (18):

'(18a) Certain specific rules and procedures are required for the reimbursement of the cost of benefits incurred by a Member State of residence in cases where the persons concerned are insured in a different Member State. Member States that need to be reimbursed on the basis of fixed expenditure should notify the annual average costs per persons within a given deadline to allow the reimbursement to occur as promptly as possible. If a Member State is unable to notify the annual average cost per person in each age group for a reference year within the deadline, it is necessary to provide an alternative that the Member State may submit claims for that year based on the annual average costs previously published in the Official Journal. The reimbursement of the expenditure on benefits in kind on the basis of fixed amounts should be as close as possible to the actual expenditure; therefore a derogation from the notification obligation should be subject to the approval by the Administrative Commission and should not be granted in a consecutive year.';

(2) recital 19 is replaced by the following:

"(19) Procedures between institutions for mutual assistance in recovery of social security claims should be strengthened in order to ensure more effective recovery and smooth functioning of social security schemes. Effective recovery is also a means of preventing and tackling abuses and fraud and is a way of ensuring the sustainability of social security schemes. This involves the adoption of new procedures, taking as a basis a number of existing provisions in Council Directive 2010/24/EU concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures¹⁷, in particular through the adoption of a uniform instrument for enforcement and the adoption of standard procedures for requesting mutual assistance and notification of instruments

¹⁷ OJ L 84, 31.3.2010, p. 1.

and measures relating to the recovery of a social security claim.";

(3) the following recitals are inserted after recital (24):

"(25) The action to combat fraud and error is part of the proper implementation of Regulation (EC) No 883/2004 and this Regulation. It is, therefore, in the interest of legal certainty that this Regulation contains a clear legal basis for permitting competent institutions to exchange personal data with relevant authorities in other Member States relating to persons whose rights and obligations under Regulation (EC) No 883/2004 and this Regulation have already been established or to whom the Regulations apply, in order to prevent or identify fraud and error as part of the ongoing proper implementation of these Regulations. It is also necessary to ensure that such exchanges are made in accordance with Regulation (EU) 2016/679. In addition, for the purposes of fight against fraud and error and in order to provide accurate and efficient service for the mobile citizens, these Regulations need to provide a clear legal basis for the Member States to exchange information with each other, either on an individual level concerning an individual case or on a general level with data matching.

(26) In order to protect the rights of the persons concerned, Member States should ensure that any data requests and responses are necessary and proportionate to the proper implementation of Regulation (EC) No 883/2004 and this Regulation.";

(4) in Article 1(2), the following points are inserted after paragraph (e):

“(ea) ‘fraud’ means any intentional act or intentional omission to act, in order to obtain or receive social security benefits or to avoid paying social security contributions, contrary to the law of the Member State(s) concerned, the basic Regulation, or this Regulation;

(eb) ‘business trip’ means a temporary activity as an employed or self-employed person, which is limited in time and which is related to the business interests of the employer or, in the case of a self-employed person, the person concerned, excluding the provision of services or the delivery of goods, but including attending business meetings, cultural and scientific events, conferences and seminars, such as those related to academic research, or receiving training;”;

(5) Article 2 is amended as follows:

‘(a) after paragraph 2, the following paragraph is added:

‘2a. The institutions shall also exchange data necessary to detect changes in circumstances relevant to such rights and obligations of the persons to whom the basic Regulation applies, as well as to detect inaccuracies in the data that these rights are based upon. This data may be verified by comparing it with that of the institution of the other Member State concerned using electronic means of data exchange or access granted to the other institution’s database. This verification shall be possible concerning either individual cases or for comparing the data on multiple persons simultaneously. The request for information and any response to that request shall be necessary and proportionate.’;

(b) after paragraph 4, the following paragraphs are added:

‘6. The Administrative Commission shall draw up an indicative list of the types of data which can be exchanged under paragraph 2a and the European Commission shall give such list the necessary publicity.

7. The data exchanges under paragraph 2a shall comply with the requirements of the Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), as also provided for by Article 77 of the basic Regulation. Where necessary, the Administrative Commission shall identify which entities are to be entitled to make such exchanges. Any decision taken on the basis of the data exchange shall be based on sufficient evidence and be subject to effective remedies.’;

(6) in Article 3, paragraph 3 is deleted;

(7) Article 5 is replaced by the following:

‘1. Documents issued by the institution of a Member State and showing the position of a person for the purposes of the application of the basic Regulation and of the implementing Regulation, and supporting evidence on the basis of which the documents have been issued, shall be accepted by the institutions of the other Member States for as long as they have not been withdrawn or declared to be invalid by the Member State in which they were issued.

1a. Where not all sections indicated as compulsory are filled in, the institution of the Member State that receives the document shall without delay notify the issuing institution of the defect in the document. The issuing institution shall either rectify the document as soon possible or confirm that the conditions of issuing the document are not fulfilled. If the mandatory information missing is not provided within 30 working days the requesting institution may proceed as if the document had never been issued and shall in that case inform the issuing institution thereof.

2. Without prejudice to Article 19a, where there is doubt about the validity of a document or the accuracy of the facts on which the document is based, the institution of the Member State that receives the document shall ask the issuing institution for the necessary clarification and, where appropriate, the withdrawal or rectification of that document. The issuing institution shall reconsider the grounds for issuing the document and, if necessary, withdraw or rectify it.

3. Where there is doubt about the information provided by the person/s concerned, the validity of a document or supporting evidence or the accuracy of the facts on which the document is based, any institution concerned shall, insofar as this is possible, at the request of the competent institution, proceed to the necessary verification of this information or document.

4. Where no agreement is reached between the institutions concerned, the matter may be brought before the Administrative Commission by the competent authorities no earlier than one month following the date on which the institution that received the document submitted its request. The Administrative Commission shall endeavour to reconcile the points of view within six months of the date on which the matter was brought before it. In doing so and in accordance with Article 72(a) of the basic Regulation, the Administrative Commission may adopt a decision on the interpretation of the relevant provisions of the basic Regulation and this Regulation. The competent authorities and institutions concerned shall take the necessary measures to apply such decision of the Administrative Commission, without prejudice to the right of the authorities, institutions and persons concerned to have recourse to the procedures and tribunals provided for by the legislation of the Member States, by this Regulation or by the Treaty.’;

(8) Article 14 is amended as follows:

(a) paragraph 1 is replaced by the following:

“1. For the purposes of the application of Article 12(1) of the basic Regulation, a ‘person who pursues an activity as an employed person in a Member State on behalf of an employer which normally carries out its activities there and who is sent by that employer to another Member State’ shall include a person who is recruited with a view to being sent to another Member State, provided that for a period of at least three months immediately before the start of his employment, the person concerned has already been subject to the legislation of the Member State in which his employer is established.”;

(aa) a new paragraph 1a is inserted:

‘1a. Once a person has been sent in accordance with Article 12(1) of the basic Regulation or pursued an activity as self-employed in another Member State in accordance with Article 12(2) of the basic Regulation for 24 months in total, either continuously or with interruptions not longer than two months, no new period under Article 12 (1) or Article 12(2) for the same employed or self-employed person and the same Member State may start until at least two months have elapsed from the end of the previous period. A derogation may be granted in specific circumstances.’;

(ab) paragraph 3 is replaced by the following:

‘3. For the purposes of the application of Article 12(2) of the basic Regulation, the words ‘who normally pursues an activity as a self-employed person’ shall refer to a person who habitually carries out substantial activities in the territory of the Member State in which he is established. In particular, that person must have already pursued his activity for a period of at least three months before the date when he wishes to take advantage of the provisions of that Article and, during any period of temporary activity in another Member State, must continue to fulfil, in the Member State where he is established, the requirements for the pursuit of his activity in order to be able to pursue it on his return.’;

(b) paragraph 5a is replaced by the following:

"5a. For the purpose of the application of Title II of the basic Regulation, ‘registered office or place of business’ shall refer to the registered office or place of business where the essential decisions of the undertaking are adopted and where the functions of its central administration are carried out.

5aa. The identification of the registered office or place of business relevant for determining applicable legislation shall be carried out in the framework of an overall assessment, based on factors relevant to the case, due weight being given to each relevant factor depending on the circumstances of the case. The Administrative Commission shall lay down the detailed arrangements for the determination.”;

(ba) paragraph 10 is replaced by the following:

‘The determination of the applicable legislation under Article 13 of the basic Regulation shall apply for a maximum period of 24 months, taking into account the situation projected for the following 12 calendar months.

Once the period of 24 months has elapsed, the applicable legislation shall be reassessed in the light of the employee’s situation.’;

(c) a new paragraph 12 is inserted after paragraph 11:

“12. For the purposes of applying Article 13 of the basic Regulation, in relation to a person who resides outside the territory of the Union and pursues his/her activities as an employed or self-employed person in two or more Member States, the provisions of the basic Regulation and the implementing Regulation on the determination of the applicable legislation shall apply *mutatis mutandis* subject to the provision that his or her residence shall be deemed to be in the Member State where the person pursues the major part of his/her activities in terms of working time within the territory of the Union.”;

(9) Article 15 is amended as follows:

‘(b) paragraph 1 is replaced by the following:

‘1. Where, pursuant to Article 12 of the basic Regulation, a person pursues his or her activity in a Member State other than the Member State competent under Title II of the basic Regulation, the employer or, in the case of a person who does not pursue an activity as an employed person, the person concerned, shall inform the competent institution of the Member State whose legislation is applicable thereof before the start of the activity and shall request the attestation referred to in Article 19(2) of this Regulation.’;

(c) after paragraph 1, the following paragraphs are inserted:

‘1a. Upon receipt of the request referred to in paragraph 1, the competent institution shall issue an attestation of the legislation applicable to the person concerned. Where that attestation is not issued immediately, it shall issue an automatic acknowledgement of receipt of the request, which shall constitute evidence showing that the competent institution has been informed in accordance with paragraph 1 of this Article. The competent institution shall, without delay, make available to the institution designated by the competent authority of the Member State in which the activity is pursued the relevant information concerning the legislation applicable to that person or, where that information is not yet available, information concerning the acknowledgment of receipt.’;

1b. Paragraphs 1 and 1a shall not apply to business trips.

Moreover, with the exception of activities in the construction sector as defined in Annex 6, paragraphs 1 and 1a shall not apply to activities with a total duration of no more than 3 consecutive days of work within a period of 30 consecutive days.

1c. In situations falling under Article 12 of the basic Regulation, where no attestation referred to in Article 19(2) of this Regulation has been issued, the employer or, in the case of a self-employed person, the person concerned, at the request of the competent institution of the Member State in which the activity is pursued, shall provide either the acknowledgment of receipt referred to in Paragraph 1a of this Article, or evidence showing that the activity falls under an exemption as referred to in paragraph 1b.

Where a person pursuing an activity as an employed person is concerned, the employer shall remain responsible for providing the necessary evidence and supply the person with the relevant supporting documents for this purpose. Such evidence may be provided in paper or electronic form.

1d. Where the competent institution of the Member State where the activity is carried out has a doubt about the information provided by the employer or the person concerned, the validity of a document or supporting evidence or the accuracy of the facts on which the document is based, that institution may request the competent institution of the Member State whose legislation is

applicable to provide further information. The rules laid down in Articles 19a and 20(3) and (4) shall apply *mutatis mutandis*.’;

(d) paragraph 2 is replaced by the following:

‘2. Where a person covered by Article 11(3)(b) and (d), of the basic Regulation pursue his or her activity in a Member State other than the competent Member State, the employer or, in the case of a person who does not pursue an activity as an employed person, the person concerned, shall inform the competent institution of the Member State whose legislation is applicable thereof whenever possible before the start of the activity. That institution shall, without delay, make information concerning the legislation applicable to the person concerned available to that person and to the institution designated by the competent authority of the Member State in which the activity is pursued. Paragraph 1b of this Article shall apply *mutatis mutandis*.’;

(e) paragraph 3 is replaced by the following:

‘3. An employer within the meaning of Article 11(4) of the basic Regulation who has an employee on board a vessel flying the flag of another Member State shall inform thereof, whenever possible in advance, the competent institution of the Member State whose legislation is applicable pursuant to the second sentence of Article 11(4) of the basic Regulation. That institution shall, without delay, make information concerning the legislation applicable to the person concerned, pursuant to Article 11(4) of the basic Regulation, available to the institution designated by the competent authority of the Member State whose flag, the vessel on which the employee performs the activity, is flying.’;

(10) paragraphs 1, 2, 3 and 5 of Article 16 are replaced by the following:

"1. A person who pursues activities in two or more Member States shall inform the institution designated by the competent authority of the Member State of residence thereof. This information may also be provided by the employer on the person’s behalf.

2. The designated institution of the place of residence shall without delay determine the legislation applicable to the person concerned, having regard to Article 13 of the basic Regulation and Article 14 of the implementing Regulation. If this institution determines that the legislation of the Member State where this institution is situated applies, it shall inform the designated institutions of each Member State in which an activity is pursued and/or in which the employer is situated of its determination of the applicable legislation.

3. If the designated institution of the place of residence determines that the legislation of another Member State applies, that determination shall be provisional, and this institution shall without delay inform the designated institutions of each Member State in which an activity is pursued and/or in which the employer is situated of this provisional determination of the applicable legislation. The provisional determination shall become definitive two months after the institutions designated by the competent authorities of the Member States concerned being informed of it, unless at least one of these institutions informs the designated institution of the place of residence by the end of this two months period that it cannot yet accept the provisional determination or that it takes a different view on this.

5. The competent institution of the Member State whose legislation is determined to be applicable either provisionally or definitively shall without delay inform the person concerned and his/her employer of the determination."

(10a) At the end of Article 19 paragraph 2 the following sentence is added:

‘The attestation shall be issued in a standardized format.’

(11) The following paragraph is inserted after Article 19(2):

“3. Whenever an institution is asked to issue the attestation referred to in paragraph 2, it shall carry out a proper assessment of the facts relevant for the application of the rules set out in Title II of the basic Regulation and confirm that the information contained in the attestation is correct.”;

(11a) after Article 19, the following is inserted:

‘Article 19a

Cooperation in case of doubts about the validity of issued documents concerning the applicable legislation

1. Where there is doubt about the validity of a document showing the position of the person for the purposes of the applicable legislation or the accuracy of the facts on which the document is based, the institution of the Member State that receives the document shall ask the issuing institution for the necessary clarification and, where appropriate, the withdrawal or rectification of that document. The requesting institution shall substantiate its request and provide relevant supporting documentation that gave rise to the request.

2. When receiving such a request, the issuing institution shall reconsider the grounds for issuing the document and, where an error is detected, withdraw it or rectify it within 30 working days from the receipt of the request. The withdrawal or rectification shall have retroactive effect. However, in cases where there is a risk of disproportionate outcome, and in particular, of the loss of status as an insured person for the whole or part of the relevant period in all Member States concerned, the Member States shall consider to apply Article 16 of the basic Regulation. Where the issuing institution considers that, on the basis of the available evidence, there is no doubt that the applicant of the document has committed fraud, it shall withdraw or rectify the document without delay and with retroactive effect.

3. If the issuing institution, having reconsidered the grounds for issuing the document is unable to detect any error it shall forward to the requesting institution all available evidence within 30 working days from the receipt of the request. In urgent cases, where the reasons for urgency have been clearly indicated and substantiated in the request, this shall be done within ten working days from the receipt of the request, notwithstanding that the issuing institution may not have completed its deliberations pursuant to paragraph 2 above.

4. Where the requesting institution, after having received the available evidence, continues to have doubts as to the validity of a document or the accuracy of the facts on which the particulars contained therein are based, or that the information upon which the document was issued is not correct, it may submit evidence to that effect and make a further request for clarification and where appropriate for the withdrawal or rectification of that document by the issuing institution in accordance with the procedure and timeframes set out above.

5. If the doubts of the receiving institution persist and no agreement is reached between the institutions concerned, Article 5(4) applies accordingly.”;

(11b) in Article 20, after paragraph 2, the following paragraphs are inserted:

‘3. For the purposes of application of Title II of the basic Regulation, the institutions of the Member States shall respond to queries received from the institutions of the other Member States within 35 working days from the receipt of the request.

4. In case a person pursues an activity as an employed or a self-employed person in another Member State without the attestation referred to in Article 19(2) of this Regulation, with the exception of those cases in which, in accordance with Article 15 of this Regulation, an attestation is not required, the relevant institution in that Member State can request the institution of the Member State whose legislation is applicable information concerning the legislation applicable to that person.

If the requested institution does not reply within 35 working days from the receipt of the request, the requesting institution may proceed as if no document has been issued and shall inform the requested institution accordingly. If subsequently, the attestation is issued by the requested institution that attestation shall have, where appropriate, retroactive effect.’;

(13) in Title III, Chapter 1 the title is replaced by the following:

"Sickness, long-term care, maternity and equivalent paternity benefits."

(14) Article 23 is replaced by the following :

"Article 23

Regime applicable to the event of the existence of more than one regime in the Member State of residence or stay

If the legislation of the Member State of residence or stay comprises more than one scheme of sickness, long-term care, maternity and paternity insurance for more than one category of insured persons, the provisions applicable under Articles 17, 19(1), 20, 22, 24 and 26 of the basic Regulation shall be those of the legislation on the general scheme for employed persons.";

(15a) Article 25 section A is amended as follows:

(a) point 1 is replaced by the following:

‘1. For the purposes of the application of Article 19 of the basic Regulation, the insured person shall present to the health care or long-term care provider in the Member State of stay a document issued by the competent institution indicating his entitlement to benefits in kind. If the insured person does not have such a document, the institution of the place of stay, upon request or if otherwise necessary, shall contact the competent institution in order to obtain one.’;

(b) point 3 is replaced by the following:

‘3. The benefits in kind referred to in Article 19(1) of the basic Regulation shall refer to the benefits in kind which are provided in the Member State of stay, in accordance with its legislation, and which become necessary on medical grounds or due to the need for long-term care with a view to preventing an insured person from being forced to return, before the end of the planned duration of stay, to the competent Member State to obtain the necessary treatment or long-term care benefits’;

(15b) Article 26 paragraph 4 is replaced by the following:

‘4. At any time during the procedure granting the authorisation, the competent institution shall retain the right to have the insured person examined by a doctor or a qualified person, in accordance with national law or practice, of its own choice in the Member State of stay or residence.’;

(17) Article 31 is amended as follows:

(e) paragraph 2 is replaced by the following:

‘The competent institution shall also inform the institution of the place of residence or stay about the payment of long-term care benefits in cash where the legislation applied by the latter institution provides for the long-term care benefits in kind included in the list referred to in Article 33a (1) of the basic Regulation.’;

(17a) Article 32(1) is replaced by the following:

‘1. When a person or a group of persons are exempted upon request from compulsory sickness or long-term care insurance and such persons are thus not covered by a sickness or long-term care insurance scheme to which the basic Regulation applies, the institution of another Member State shall not, solely because of this exemption, become responsible for bearing the costs of benefits in kind or in cash provided to such persons or to a member of their family under Title III, Chapter I, of the basic Regulation.’;

(19) Article 43(3) is replaced by the following:

‘3. The institution of each Member State shall calculate, under its applicable legislation, the amounts due that correspond to periods of voluntary or optional continued insurance which, under Article 53(3)(c) of the basic Regulation, are not subject to another Member State’s rules relating to withdrawal, reduction or suspension.’;

(19a) In Article 54, paragraph 1 is amended as follows:

‘Article 12(1) of the implementing Regulation shall apply mutatis mutandis to Article 60a of the basic Regulation. Without prejudice to the underlying obligations of the institutions involved, the person concerned may submit to the competent institution a document issued by the institution of the Member State to whose legislation he was subject in respect of his last activity as an employed or self-employed person specifying the periods completed under that legislation.’;

(19b) After Article 54, the following is inserted:

‘Article 54a

Procedures for the application of Article 61(2) of the basic Regulation

-1. In the situation referred to in Article 61(2) of the basic Regulation, the unemployed person shall register as a person seeking work with the employment services of the Member State of most recent period of insurance, employment or self-employment and shall submit a claim for benefit to the institution of that Member State. If the claim is submitted to the institution of the Member State referred to in Article 61(2) of the basic Regulation, that institution shall immediately forward the claim to the institution of the Member State of most recent period of insurance, employment or self-employment for investigation. The date on which the initial claim was submitted shall apply in all

institutions concerned.

1. Following the investigation of the claim by the institution of the Member State of the most recent period of insurance, employment or self-employment, if it is determined that the unemployed person does not satisfy the conditions for aggregation referred to in Article 61(1) of the basic Regulation, and it is evident from the information available to it that the unemployed person completed the necessary period to be entitled to receive benefits in accordance with Article 61(2) of the basic Regulation, it shall immediately send a document to the institution of the Member State referred to in Article 61(2) of the basic Regulation. Otherwise, the institution of the Member State of most recent period of insurance, employment or self-employment shall contact the institution referred to in Article 61(2) of the basic Regulation, prior to sending the document, in order to determine whether the period specified in Article 61(2) of the basic Regulation was completed in that Member State.

2. The document referred to in paragraph 1 shall include necessary information on the situation of the unemployed person. The Administrative Commission shall determine the format and content of such document.’;

(19c) Article 55(1) is replaced by the following:

‘In order to be covered by Articles 64, 64a(2) or 65(3) of the basic Regulation, the unemployed person going to another Member State shall inform the competent institution prior to his or her departure and request a document certifying that he or she retains his or her entitlement to benefits under the conditions laid down in Article 64(1)(b) of the basic Regulation.’;

(20) Article 55(4) is replaced by the following:

‘The institution in the Member State to which the unemployed person has gone shall immediately send a document to the competent institution containing the date on which the unemployed person registered with the employment services and his or her new address.

If, in the period during which the unemployed person retains entitlement to benefits, any circumstance likely to affect the entitlement to benefits arises, the institution in the Member State to which the unemployed person has gone shall send immediately to the competent institution and to the person concerned a document containing the relevant information.

The institution in the Member State to which the unemployed person has gone shall provide relevant information on a monthly basis concerning the follow-up of the unemployed person’s situation, in particular whether the latter is still registered with the employment services and is complying with organised checking and activation or job placement procedures.’;

(20a) Article 55(5) is replaced by the following:

‘The institution in the Member State to which the unemployed person has gone shall carry out or arrange for checks to be carried out, as if the person concerned were an unemployed person obtaining benefits under its own legislation. Where necessary, it shall immediately inform the competent institution if any circumstances likely to affect the entitlement to benefits, such as the resumption of work, arise.’;

(21) Article 55(7) is replaced by the following:

‘Paragraphs 2 to 6 of this Article shall apply mutatis mutandis to the situations covered by Articles 64a and 65(3) of the basic Regulation.’;

(22) the following paragraph -1 is inserted in Article 56:

“-1. The competent institution referred to in Article 65(1), in the last sentence of Article 65(2) or in Article 65(2a) of the basic Regulation shall inform wholly unemployed persons of their rights and obligations and shall provide them with documents which shall include all necessary information related to the receipt of unemployment benefits in accordance with its legislation in the Member State of residence. The relevant institutions shall provide each other with the necessary information to support the job-seeking activities of unemployed persons who resided in a Member State other than the competent Member State and to inform them about the applicable control procedures and conditions, and to which employment service they shall make themselves available. The institution of the Member State of residence shall, upon request of the competent institution, immediately inform the competent institution of any circumstances of which it is aware and which are likely to affect the entitlement to benefits, in particular, if the wholly unemployed persons have taken up employment or have become self-employed in the Member State of residence.”;

(23) Article 56 is amended as follows:

(a) paragraph 1 is replaced by the following:

‘1. Where, in accordance with Article 65(4) of the basic Regulation, an unemployed person decides to make himself or herself also available to the employment services in the Member State not providing the benefits, by registering there as a person seeking work, he or she shall inform the institution and the employment services of the Member State providing the benefits.

Where requested by the employment services of the Member State not providing the benefits, the employment services in the Member State that is providing the benefits shall send the relevant information concerning the unemployed person’s registration and his/her search for employment. The employment services of the Member State not providing the benefits shall also, upon request of the competent institution, immediately inform the competent institution of any circumstances of which it is aware and which are likely to affect the entitlement to benefits, in particular, if the wholly unemployed persons have taken up employment or have become self-employed in the Member State of residence.’;

(b) paragraph 3 is deleted;

(23a) after Article 56, the following new article is inserted:

‘Article 56a

Enhanced measures of support and cooperation for unemployed persons who resided in a Member State other than the competent Member State

1. The competent authorities or competent institutions of two or more Member States shall cooperate and may agree amongst themselves specific procedures and time-limits concerning the follow-up of the unemployed person’s situation as well as other measures to facilitate the job-seeking activities of unemployed persons who reside in a Member State other than the competent Member State.

2. The Member States concerned shall ensure that the unemployed persons covered by Article 65 of the basic Regulation have access in each of their territories to the European network of employment services (EURES), and to the support services in cross-border regions, where available, in accordance with Regulation (EU) No 2016/589 of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets¹⁸.';

(24a) The Title of Article 57 is replaced by the following:

‘Provisions for the application of Articles 60a, 61, 62, 64 and 65 of the basic Regulation regarding persons covered by a special scheme for civil servants’;

(25) in Article 64 paragraph 1 the first indent is replaced by the following:

" - the index (i = 1, 2, 3 and 4) represents the four age groups used for calculating the fixed amounts:

i = 1: persons aged under 65,

i = 2: persons aged from 65 to 74,

i = 3: persons aged from 75 to 84,

i = 4: persons aged 85 and over,"

(26) Article 65 is replaced by the following:

" Article 65

Notification of annual average costs

1. The annual average cost per person in each age group for a specific year shall be notified to the Audit Board at the latest by the end of the second year following the year in question.

2. The annual average costs notified in accordance with paragraph 1 shall be published each year in the Official Journal of the European Union after approval by the Administrative Commission.

3. Where a Member State is unable to notify the average costs for a specific year by the deadline referred to in paragraph 1, it shall by the same deadline ask permission from the Administrative Commission and the Audit Board to use the annual average costs for that Member State as published in the Official Journal of the European Union for the year preceding the specific year in which notification is outstanding. When seeking such permission, the Member State is required to explain the reasons why it is unable to notify the annual average costs for the year in question. If the Administrative Commission, having considered the opinion of the Audit Board, approves the request of the Member State, the aforementioned annual average costs shall be republished in the Official Journal of the European Union.

4. The derogation in paragraph 3 shall not be granted for consecutive years.";

¹⁸ OJ L 107, 22.04.2016

(26-a) in Article 66, paragraph 2 is replaced by the following:

‘2. The reimbursements between the institutions of the Member States, provided for in Articles 35 and 41 of the basic Regulation, shall be made via the liaison body. There may be a separate liaison body for reimbursements under Article 35 and Article 41 of the basic Regulation. Mutual claims may be off-set between the liaison bodies.’;

(26a) in Article 67, paragraph 3 is replaced by the following:

‘3. In the case referred to in the second subparagraph of Article 6(5) and Article 73(2) of the implementing Regulation, the period set out in paragraphs 1 and 2 of this Article shall not start before the competent institution has been identified.’;

(26b) in Article 67, paragraph 7 is replaced by the following:

‘7. The Audit Board shall facilitate the final closing of accounts in cases where a settlement cannot be reached within the period set out in paragraph 6, and, upon a reasoned request by one of the parties, shall give its opinion on a dispute within nine months following the month in which the matter was referred to it.’;

(26c) in Article 68, paragraph 2 is replaced by the following:

‘2. The interest shall be calculated on the basis of the reference rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations plus two percentage points. The reference rate applicable shall be that in force on the first day of the month on which the payment is due.’;

(27) Article 70 is deleted;

(27a) in Article 72, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1. Unless otherwise provided for in Article 73 of this Regulation, if the institution of a Member State has paid undue benefits to a person, that institution may, within the terms and limits laid down in the legislation it applies, request the institution of any other Member State responsible for paying benefits to the person concerned to deduct the undue amount from arrears or on-going payments owed to the person concerned regardless of the social security branch under which the benefit is paid. The institution of the latter Member State shall deduct the amount concerned subject to the conditions and limits applying to this kind of offsetting procedure in accordance with the legislation it applies in the same way as if it had made the overpayments itself, and shall transfer the amount deducted to the institution that has paid undue benefits.’;

(28) Article 73 is replaced by the following:

“Article 73

Settlement of undue benefits in cash and in kind and contributions in case of a retroactive change of the applicable legislation or other situations where an institution was not competent

1. In the event of a retroactive change of the applicable legislation, including situations referred to in Article 6(4) and (5) of the implementing Regulation, as well as in other cases where an institution which was not competent unduly paid or provided benefits or unduly received contributions, that institution shall draw up a statement of the amount paid or received and shall send it to the institution identified as being competent for the purpose of their reimbursement, at the

latest six months after the change in the applicable legislation has been determined or the institution responsible for granting the benefits or receiving the contributions has been identified.

2. Benefits in kind shall be reimbursed by the institution identified as being competent in accordance with Articles 66 to 68 of the implementing Regulation.

3. The institution identified as being competent for paying the cash benefits shall deduct the amount it has to reimburse to the institution which was not competent or only provisionally competent from the arrears of the corresponding benefits it owes to the person concerned and shall transfer the amount deducted to the latter institution without delay.

If the amount of unduly paid benefits exceeds the amount of arrears payable by the institution identified as being competent, or if arrears do not exist, the institution identified as being competent shall deduct this amount from ongoing payments subject to the conditions and limits under the legislation it applies, and without delay transfer the amount deducted to the institution which had unduly paid the cash benefits for the purpose of their reimbursement.

4. The institution which has unduly received contributions from a legal and/or natural person shall not reimburse the amounts in question to the person who paid them until that institution has ascertained from the institution identified as being competent the sums due to it by the person concerned.

Upon the request of the institution identified as being competent, which shall be made at the latest three months after it has received the statement of the amount paid or received, the institution that unduly received contributions shall transfer those contributions to the institution identified as being competent for that period for the purpose of settling the situation concerning the contributions owed by the legal and/or natural person to it. The contributions transferred shall be retroactively deemed as having been paid to the institution identified as being competent.

If the amount of unduly received contributions exceeds the amount the legal or natural person owes to the institution identified as being competent, the institution which unduly received contributions shall reimburse the amount in excess to the legal and/or natural person concerned, as calculated in accordance with national law.

5. The existence of time limits under national legislation shall not be a valid ground for the refusal of the settlement of claims between institutions under this Article.

6. In the case of procedures under Article 5(2) or 6(3) of this Regulation, this Article shall not apply to claims which are older than 36 months at the date when the procedure commenced.

7. Two or more Member States may commonly agree on specific provisions and procedures that are different from those provided in paragraphs 1 to 6 of this Article, and in relation to benefits in kind, apply Article 35(3) of the basic Regulation, provided that those provisions and procedures are not to the disadvantage of the person/s concerned.

8. The Administrative Commission shall lay down the detailed arrangements for applying this Article.”;

(28a) in Article 75, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1. For the purposes of this Section:

- 'claim' means any claim relating to contributions or to benefits that were unduly paid or provided, including interest, fines, administrative penalties and any other charges and costs connected with the claim in accordance with the legislation of the Member State making the claim;
- 'applicant party' means, in respect of each Member State, any institution which makes a request for information, notification or recovery concerning a claim as defined above,
- 'requested party' means, in respect of each Member State, any institution to which a request for information, notification or recovery can be made,
- 'the date on which the claim is due' means, the date by which the debt should have been paid according to national legislation of the Member State of the applicant party,';

(28b) Article 75(3) is deleted;

(29) After Article 75(3) the following paragraph 4 is added:

"4. Where a refund of social security contributions relates to a person who resides or stays in another Member State, the Member State from which the refund is to be made may, in accordance with Article 2(2) of this Regulation, inform the Member State of residence or stay of the upcoming refund, without having first received a prior request to do so.";

(31) Article 77 is replaced by the following:

Article 77

Notification

1. The requested party shall, at the request of the applicant party, and in accordance with the rules in force for the notification of similar instruments or decisions in its own Member State, notify the addressee of all instruments and decisions, including those of a judicial nature, which come from the Member State of the applicant party and which relate to a claim and/or to its recovery.
2. The request for notification shall be accompanied by a standard form containing at least the following information:
 - (a) name, address and other data relevant to the identification of the addressee;
 - (b) the purpose of the notification and the period within which notification should be effected;
 - (c) a description of the attached document and the nature and amount of the claim concerned;
 - (d) name, address and other contact details regarding:
 - (i) the office responsible with regard to the attached document, and, if different;
 - (ii) the office where further information can be obtained concerning the notified document or concerning the possibilities to contest the payment obligation.
3. The requested party shall without delay inform the applicant party of the action taken on its request for notification and, particularly, of the date on which the decision or instrument was forwarded to the addressee.

4. The applicant party shall make a request for notification pursuant to this Article only when it is unable to notify in accordance with the rules governing the notification of the document concerned in its Member State, or when such notification would give rise to disproportionate difficulties.

5. The requested party shall ensure that notification in the Member State of the requested party is effected in accordance with the national laws, regulations and administrative practices in force in the Member State of the requested party.

6. Paragraph 5 is without prejudice to any other form of notification made by an authority of the Member State of the applicant party in accordance with the rules in force in that Member State. An authority in the Member State of the applicant party may notify any document directly by registered mail or electronically to a person within the territory of another Member State.';

(32) Article 78 is modified as follows:

(a) paragraph 1 is replaced by the following:

"1. At the request of the applicant party, the requested party shall recover claims which are the subject of an instrument permitting enforcement in the Member State of the applicant party. Any request for recovery shall be accompanied by a uniform instrument permitting enforcement by the Member State of the requested party.";

(b) paragraph 2 is replaced by the following:

'2. The applicant party may only make a request for recovery if:

(a) the claim or the instrument permitting its enforcement are not contested in its own Member State, except in cases where the second subparagraph of Article 81(2) of this Regulation applies;

(c) the period of limitation according to its own legislation has not expired.';

(c) paragraph 3 is replaced by the following:

" 3. Before the applicant party makes a request for recovery, appropriate recovery procedures available in the Member State of the applicant party shall be applied, except in the following situations:

a) where it is obvious that there are no assets for recovery in the Member State of the applicant party or that such procedures will not result in the payment in full of the claim, and the applicant party has specific information indicating that the person concerned has assets in the Member State of the requested party

b) where recourse to such procedures in the Member State of the applicant party would give rise to disproportionate difficulty.

Where a requested party receives a request for recovery from an applicant party, at the request of the requested party the applicant party shall provide any additional information which would be necessary to the requested party in the recovery of the claim. The applicant party shall not be obliged to supply the information specified in Article 76(3) of this Regulation."

(ca) paragraph 4 is replaced by the following:

‘4. The request for recovery shall also contain a declaration by the applicant party confirming that the conditions laid down in paragraphs 2 and 3 have been fulfilled.’

(d) the following paragraph 6 is inserted:

"6. The request for recovery of a claim may be accompanied by other documents relating to the claim issued in the Member State of the applicant party.";

(33) Article 79 is replaced by the following

" Article 79

Instrument permitting enforcement of the recovery

1. 1. The uniform instrument permitting enforcement in the Member State of the requested party shall reflect the substantive content of the initial instrument permitting enforcement, and shall constitute the sole basis for the recovery and precautionary measures taken in the Member State of the requested party. It shall not be subject to any act of recognition, supplementing or replacement in that Member State.

2. 2. The uniform instrument permitting enforcement shall include:

(a) the name, address and any other relevant information relating to the identification of the natural or legal person concerned and/or to the third party holding his or her assets;

(b) the name, address and any other relevant information regarding the office responsible for the assessment of the claim, and, if different, the office where further information can be obtained concerning the claim or the possibilities for contesting the payment obligations;

(c) information relevant to the identification of the instrument permitting its enforcement, issued in the Member State of the applicant party;

(d) a description of the claim, including its nature, the period covered by the claim, the date on which the claim is due and any other dates of relevance to the enforcement process and the amount of the claim, including the principal, any interest, fines, administrative penalties and all other charges and costs due indicated in the currencies of the Member States of the applicant and requested parties;

(e) the date of notification of the instrument to the addressee by the applicant party and/or by the requested party;

(f) the date from which and the period during which enforcement is possible under the laws in force in the Member State of the applicant party;

(g) any other relevant information. "

(34) Article 80 is replaced by the following:

Article 80

Payment arrangements and deadlines

1. Claims shall be recovered in the currency of the Member State of the requested party. Subject to Article 85(1a), the requested party shall remit the entire amount of the claim that it recovers to the applicant party.

In remitting the amount of the claim to the applicant party, the requested party shall also provide relevant information relating to the identification of the natural or legal person concerned as referred to in Article 79(2) of this Regulation.

2. The requested party may, where the laws, regulations or administrative provisions in force in its own Member State so permit allow the debtor time to pay or authorise payment by instalment. Any interest charged by the requested party in respect of such extra time to pay shall also be remitted to the applicant party. The requested party shall subsequently inform the applicant party of any such decision.

From the date on which the recovery request is received, the requested party shall charge interest for late payment in accordance with the laws, regulations and administrative provisions in force in the Member State of the requested party.’;

(35) Article 81 is replaced by the following:

‘Article 81

Contestation concerning the claim or the instrument permitting enforcement of its recovery and contestation concerning enforcement measures

1. If, in the course of the recovery procedure, the claim, the initial instrument permitting enforcement in the Member State of the applicant party or the uniform instrument permitting enforcement in the Member State of the requested party, the validity of a notification made by an authority in the Member States of the applicant party are contested by an interested party, the action shall be brought by that interested party before the appropriate authorities of the Member State of the applicant party, in accordance with the laws in force in that Member State. The applicant party shall notify the requested party of this action without delay. The interested party may also inform the requested party of the action.

2. As soon as the requested party has received the notification or information referred to in paragraph 1 either from the applicant party or from the interested party, it shall suspend the enforcement procedure pending the decision of the appropriate authority in the matter, unless the applicant party makes a request to recover the claim in accordance with the second subparagraph of this paragraph. Should the requested party deem it necessary, and without prejudice to Article 84 of the implementing Regulation, it may take precautionary measures to guarantee recovery of the claim insofar as the laws or regulations in force in its own Member State allow such action for similar claims.

Notwithstanding the first subparagraph, the applicant party may, in accordance with the laws, regulations and administrative practices in force in its own Member State, request the requested party to recover a contested claim, in so far as the relevant laws, regulations and administrative practices in force in the requested party’s Member State allow such action. Any such request shall be reasoned. If the result of the contestation is subsequently favourable to the debtor, the applicant party shall be liable for the reimbursement of any sums recovered, together with any compensation due, in accordance with the legislation in force in the requested party’s Member State.

3. Where the contestation concerns enforcement measures taken in the Member State of the

requested party, or the validity of the notification made by an authority of the requested party, the action shall be brought before the appropriate authority of that Member State in accordance with its laws and regulations.';

(35a) after Article 81, the following is inserted:

Article 81a

Withdrawals and amendments

1. The applicant party shall inform the requested party immediately of any subsequent amendment to its request for recovery or of the withdrawal of its request, indicating the reasons for amendment or withdrawal.
2. If the amendment of the request is caused by a decision of the appropriate authority referred to in Article 81(1), the applicant party shall communicate this decision together with a revised uniform instrument permitting enforcement in the Member State of the requested party. The requested party shall then proceed with further recovery measures on the basis of the revised instrument.

Recovery or precautionary measures that were already taken on the basis of the original uniform instrument permitting enforcement in the Member State of the requested party may be continued on the basis of the revised instrument, unless the amendment of the request is due to invalidity of the initial instrument permitting enforcement in the Member State of the applicant party or the original uniform instrument permitting enforcement in the Member State of the requested party.

Articles 79 and 81 shall apply in relation to the revised instrument.

3. If the request is amended for any other reason and such amendment includes a reduction in the amount of the claim, the requested party shall continue recovery or precautionary measures already taken but such enforcement shall be limited to the amount of the claim still outstanding.';

(36) Article 82 is replaced by the following:

"Article 82

Limits applying to assistance

1. Without prejudice to the competence to grant the assistance, the requested party shall not be obliged:
 - (a) to grant the assistance provided for in Articles 78 to 81 of this Regulation if recovery of the claim would, because of the situation of the debtor, create serious economic or social difficulties in the Member State of the requested party, insofar as the laws, regulations or administrative practices in force in the Member State of the requested party allow such action for similar national claims;
 - (b) to grant the assistance provided for in Articles 76 to 81 of this Regulation, if the initial request under Articles 76 to 78 of this Regulation applies to claims more than five years old, dating from the date on which the claim is due in the Member State of the applicant party to the date of the initial request for assistance. However, if the claim or the initial instrument permitting enforcement in the Member State of the applicant party is contested, the five year period shall be deemed to begin from the moment that it is established that the claim or the instrument permitting recovery may no longer be contested.

Moreover, in cases where a postponement of the deadline for payment or an instalment plan is accepted by the authorities of the Member State of the applicant party, the five-year period shall be deemed to begin from the moment when the entire payment period has come to its end.

However, in such cases the requested party shall not be obliged to grant the assistance in respect of claims which are more than 10 years old, calculated from the date on which the claim is due in the Member State of the applicant party.

2. The requested party shall inform the applicant party of the grounds for refusing a request for assistance.";

(37) Article 84 is replaced by the following:

"Article 84

Precautionary measures

1. Upon reasoned request by the applicant party, the requested party shall take precautionary measures, in accordance with its national law and administrative practice, to ensure recovery where a claim or the instrument permitting enforcement in the Member State of the applicant party is contested at the time when the request is made, or where the claim is not yet the subject of an instrument permitting enforcement in the Member State of the applicant party, in so far as precautionary measures would also be possible, in a similar situation, under the national law and administrative practices of the Member State of the applicant party.

The document drawn up for permitting precautionary measures in the Member State of the applicant party and relating to the claim for which mutual assistance is requested, if any, shall be attached to the request for precautionary measures in the Member State of the requested party. This document shall not be subject to any act of recognition, supplementing or replacement in the Member State of the requested party.

2. The request for precautionary measures may be accompanied by other documents relating to the claim, issued in the Member State of applicant party.

3. For the purposes of implementing the first paragraph, the provisions and procedures laid down in Articles 78, 79, 81 and 82 of this Regulation shall apply *mutatis mutandis*."

(38) Article 85(1) is replaced by the following two paragraphs:

"1. The requested party shall recover from the natural or legal person concerned and retain any costs it incurs that are linked to recovery, in accordance with the laws and regulations of the Member State of the requested party that apply to similar claims.

1a. Where the costs linked to recovery cannot be recovered from the debtor in addition to the amount of the claim, these costs shall either be deducted from any amount which were actually recovered or, where this is not possible, be reimbursed by the applicant party. The applicant party and requested party may agree on a reimbursement arrangement specific to the case, or may agree to waive the reimbursement of such costs."

(39) after Article 85, Article 85a is introduced as follows:

"Article 85a

Presence in administrative offices and participation in administrative enquiries

1. By agreement between the applicant party and the requested party and in accordance with the arrangements laid down by the requested party, officials authorised by the applicant party may, with a view to promoting mutual assistance provided for in this Section:

(a) be present in the offices where the administrative authorities of the Member State of the requested party carry out their duties;

(b) be present during administrative enquiries carried out in the territory of the Member State of the requested party;

(c) assist the competent officials of the Member State of the requested party during court proceedings in that Member State.

2. In so far as it is permitted under the legislation in force in the Member State of the requested party, the agreement referred to in point (b) of paragraph 1 may provide that officials of the Member State of applicant party may interview individuals and examine records.

3. Officials authorised by the applicant party who make use of the possibilities offered by paragraphs 1 and 2 shall at all times be able to produce written authority stating their identity and their official capacity."

(39a) Article 86 is deleted

(39b) The following Article 86a is inserted into Title IV, Chapter III, Section 2:

‘Article 86a

Power to adopt implementing acts

1. The Commission shall, by means of implementing acts, further specify the procedure for recovery. Those implementing acts shall establish:

a) practical arrangements needed for the application of this section as regards the sending of information and documents or decisions by electronic means to the person concerned in accordance with Article 4;

b) the format of the uniform instrument referred to in Article 79;

c) the information to be given by the requested party to the applicant party about the state of progress or outcome of the request and the applicable time frame in that respect;

d) the measures to be taken by the institutions concerned in case of an amendment or withdrawal of the claim which is the subject of a request for recovery;

e) further detailed rules needed for implementing Articles 75(2), 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82(1), 83 second subparagraph, 84, 85 and 85a; and

f) the determination of a minimum threshold for the amounts for which a request for recovery can be made.

2. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 76b of Regulation (EC) No 883/2004.’;

(40) Article 87 is amended as follows:

(a) in paragraph 4 the reference to "Article 34" is deleted and replaced by "Article 1(vb)";

(b) at the end of paragraph 6, the following sentence is added:

"However, if the institution which was requested to carry out the check also uses the findings for the granting of benefits on its own account to the person concerned under the legislation it applies, it shall not claim the expenses referred to in the previous sentence. ";

(40a) after Article 87, the following article is inserted:

‘Article 87c

Evaluation

No later than three years after [OJ please insert the exact date corresponding to 24 months after entry into force of Regulation (EU) xxxx], the Commission shall carry out an evaluation on compliance with the time-limits referred to in Title II of Regulation (EC) No 987/2009 and on the implementation of the rules in Article 14(5a) of Regulation (EC) No 987/2009. The Commission shall present a report with the results of this evaluation to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee. Member States shall provide the Commission with necessary information for the preparation of this report.’

(41) Article 89(3) is deleted.

(42) Article 92 is deleted.

(43) in Article 93, the term "Article 87" is replaced by "Articles 87 to 87b".

(44) Article 94a is inserted as follows:

“Article 94a

Specific transitional provisions

Until the entry into force of Regulation (EU) XXX, Articles 56 and 70 of the version of the implementing Regulation in force before [the date of entry into force of the Regulation (EU) xxxx] shall continue to apply to unemployment benefits for which applications were submitted before [OJ please insert the exact date corresponding to 24 months after entry into force of Regulation (EU) xxxx].

Articles 56 and 70 of this Regulation in force before the entry into force of Regulation (EU) xxxx shall continue to apply to Luxembourg until [OJ please insert the exact date corresponding to 3 years after the date application specified in the second paragraph of Article 3 of Regulation (EU) xxxx]. Also, during this transitional period, Article 56a of this Regulation shall not apply to Luxembourg.

However, Luxembourg may notify the Commission that it is necessary to prolong this period for a

further 2 years. Such notification of prolongation shall be made in good time before the end of the three-year period referred to in the previous paragraph. This notification shall be published in the Official Journal.

Article 73 of this Regulation in force before the entry into force of Regulation (EU) xxxx shall continue to apply to settlements of claims which started before [OJ please insert the exact date corresponding to 24 months after entry into force of Regulation (EU) xxxx].

Section 3 of Chapter III of Title IV of this Regulation in force before the entry into force of Regulation (EU) xxxx shall continue to apply to requests and contestations made before [OJ please insert the exact date corresponding to 24 months after entry into force of Regulation (EU) xxxx].”;

(45) Article 96 is amended as follows:

(a) The second sentence of paragraph 1 is replaced as follows:

‘However, with the exception of Article 107, Regulation (EEC) No 574/72 shall remain in force and continue to have legal effect for the purposes of: ’

(b) A new paragraph 1a is added after paragraph 1:

" 1a. For the purposes of the legislation referred to in paragraph 1, the rules on currency conversion shall be governed by Article 90 of this Regulation. "

(45a) Annex 1 is amended in accordance with the Annex to this Regulation;

(45b) Annex 6 is inserted in accordance with the Annex to this Regulation.

Article 3

Entry into force and date of application

This Regulation shall enter into force on the first day of the month following the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from the date of entry into force of this Regulation, except for the amendments relating to Articles 1, 3, 9(1), 11(2), 12, 13(4a), 19, 20, 30, 32, 33a, 34, 60a-65a, 68, 68b and Annex XII and Annex XIII of Regulation 883/2004 and to Articles 5(1a)-(4), 14(1)-14(5a), 14(10), 14(12), 15, 16, 19a, 20(3), 20(4), 23, 25, 31, 32, 54a-56, 56a, 67, 70, 73, 77-82, 84 and 85 of Regulation 987/2009, which shall apply from [OJ please insert the exact date corresponding to 24 months after entry into force].

The change relating to Article 64 of Regulation 987/2009 shall apply from 1 January of the calendar year following the calendar year in which this Regulation entered into force.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at ...,

For the European Parliament For the Council

The President The President

ANNEX

ANNEX TO REGULATION (EU) XXXX

The Annexes to Regulation (EC) No 883/2004 are modified as follows:

1. Annex I is amended as follows:

(a) Part I is amended as follows:

(-i) the section "ESTONIA" is replaced by the following:

‘ESTONIA

Maintenance allowances under the Family Benefits Act of 1 January 2017”;

i. the section “SLOVAKIA” is replaced by the following:

“SLOVAKIA

(a) Substitute Alimony provided under the Act no. 201/2008 Coll. as amended”;

ii. The section “SWEDEN” is replaced by the following:

“SWEDEN

Maintenance support (Chapters 17-19 of the Social Insurance Code) (2010:110);”

(iii) a new section is added after the section "BULGARIA" with the following content:

‘CZECH REPUBLIC

Advance of Maintenance Payments according to the Act on Advance of Maintenance Payments (No. 588/2020 Coll.)’.

(b) Part II is amended as follows:

i. the section “HUNGARY” is deleted;

(ia) the section "LITHUANIA" is replaced by the following:

‘LITHUANIA

Children's Maintenance Payments under the Law on the Children`s Maintenance Payments.’

(ib) the section "POLAND" is replaced by the following:

‘POLAND

Single payment birth grant (Act on Family Benefits)

One-off benefit for the birth of a child who was diagnosed with a severe and irreversible disability or an untreatable life-threatening illness, which originated in the period of prenatal development of the child or during labour;’

ii. the section "ROMANIA" is deleted;

(iia) the section "SLOVAKIA" is replaced by the following:

‘SLOVAKIA

Childbirth allowance;’

iii. a new section is added after the section "FINLAND" with the following content:

"SWEDEN

Adoption allowance (Chapter 21 of the Social Insurance Code (2010:110))"

iv. the section "FINLAND" is replaced by the following:

‘Maternity package, maternity lump-sum grant and assistance in the form of a lump sum intended to offset the cost of international adoption pursuant to the Maternity Grant Act (477/1993).’

2. Annex II is amended as follows:

i. the section "GERMANY-AUSTRIA" is replaced by the following:

‘GERMANY-AUSTRIA

Article 14(2)(g), (h), (i) and (j) of the Convention on social security of 4 October 1995 (determination of competencies between both countries with regard to former insurance cases and acquired insurance periods); the application of that provision remains restricted to the persons covered by it.’

ii. the sections "SPAIN-PORTUGAL", "DENMARK-FINLAND", "DENMARK-SWEDEN" and "FINLAND-SWEDEN" are deleted.

3. In Annex III, the sections "ESTONIA", "SPAIN", "CROATIA", "ITALY", "LITHUANIA", "HUNGARY", "NETHERLANDS", "FINLAND" and "SWEDEN" are deleted.

4. Annex IV is amended as follows:

(a) the section "ESTONIA" is inserted after "GERMANY";

(aa) the section "LATVIA" is inserted after "CYPRUS";

(b) the section "LITHUANIA" is inserted after "LATVIA";

(c) the section "MALTA" is inserted after "HUNGARY";

(d) the section "PORTUGAL" is inserted after "POLAND";

(e) the section "ROMANIA" is inserted after "PORTUGAL";

(f) the section "SLOVAKIA" is inserted after "SLOVENIA";

(g) the section "FINLAND" is inserted after "SLOVAKIA";

(h) the section "UNITED KINGDOM" is inserted after "SWEDEN".

4a. In Annex VI, the section "FINLAND" is deleted.

4b. Annex VIII is amended as follows:

(a) Part I is amended as follows:

i. In the section "AUSTRIA":

- paragraph (g) is replaced by the following:

‘All applications for benefits under the Federal Act of 22 December 2018 on Pension Provision for Austrian Notaries – NVG 2020;’

- the following paragraph is added:

‘(h) early starter bonus under § § 262a and 286a of the Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (General Social Insurance Act) of 9 September 1955, § 144a of the gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (Trade Social Insurance Act) of 11 October 1978, and §135a of the Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (Farmers’ Social Insurance Act) of 11 October 1978.’

ii. The section "LITHUANIA" is replaced as follows:

‘LITHUANIA

All applications for social insurance widow’s/ widower’s pensions calculated on the basis of the basic amount of widow’s/ widower’s pension (Law on Social Insurance Pensions).’

4c. Annex IX is amended as follows:

(a) Part I is amended as follows:

i. a new section is added after the section "DENMARK" with the following content:

‘ESTONIA

Work ability allowance granted under the Work Ability Allowance Act.’

ii. The section "FINLAND" is replaced by the following:

‘FINLAND

Spouse's pensions determined according to the transitional rules and awarded prior to the 1 of January 1994 (Act on Enforcement of the National Pensions Act, 569/2007)

The additional amount of child’s pension when calculating independent benefit according to the National Pension Act (the National Pension Act, 568/2007)’

(b) Part II is amended as follows:

The section "LITHUANIA" is replaced by the following:

‘LITHUANIA

- a) Social insurance work incapacity pensions, paid under the Law on Social Insurance Pensions
- b) Social insurance widow’s/widower’s and orphans' pensions, calculated on the basis of the work incapacity pension of the deceased person under the Law on Social Insurance Pensions’
- (c) In Part III, the reference to the “Nordic Convention on social security of 18 August 2003” is replaced by “Nordic Convention on social security of 12 June 2012”.

5. Annex X is amended as follows:

- (a) the section "CZECH REPUBLIC" is deleted;
- (b) in the section “GERMANY”, paragraph (b) is replaced by the following:
“(b) Bürgergeld, basic provision for jobseekers in accordance with Volume II of the Social Code .”;
- (c) in the section "ESTONIA":
 - i. paragraph (a) is deleted;
 - ii. the following paragraph is added: “(c) Pensioner's living alone allowance (Social Welfare Act of 6 September 2016)”;

“ ”

- (ca) the section “LITHUANIA” is replaced by the following:

‘LITHUANIA

- (a) Social assistance disability and old age pension (Law of 2005 on Social Assistance Pensions Article 5 and Article 6);
- (b) Relief compensation (Law of 2005 on Social Assistance Pensions Article 12);
- (c) Transport compensation for the disabled who have mobility problems, granted before 2019 according to the Law on Transport Compensation; ’
- (d) in the section “HUNGARY”, in paragraph (b) ";" is replaced by "." and paragraph (c) is deleted;
- (da) The section "AUSTRIA" is replaced by the following:

‘AUSTRIA

- (a) Compensatory supplement (Federal Act of 9 September 1955 on General Social Insurance — ASVG, Federal Act of 11 October 1978 on Social insurance for persons engaged in trade and commerce — GSVG and Federal Act of 11 October 1978 on Social insurance for farmers — BSVG).

(b) Supplementary allowance (Federal Act of 18 November 1965 on the pension entitlements of federal officials, their survivors and dependents - Pensionsgesetz 1965 (PG 1965); Federal Act on the pension benefits of officials of Austrian Federal Railways – Bundesbahn-Pensionsgesetz (BB-PG); Federal Act of 9 July 1958 on the retirement and pension benefits of Federal theatre employees (Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG))”

(db) The section “POLAND” is replaced by the following:

‘POLAND

(a) Social pension (Act of 27 June 2003 on social pensions);

(b) Supplementary parental benefit (Act of 31 January 2019 on supplementary parental benefit);

(c) Supplementary benefit for persons unable to live independently (Act of 31 July 2019 on supplementary benefit for persons unable to live independently)’

(dc) In the section “PORTUGAL”,

(i) paragraph (a) is replaced by the following:

‘Non-contributory State old-age pension (Decree-Law No 464/80 of 13 October 1980);’

(ii) the following paragraph is added:

‘(d) The Basic Component and the Supplement of the Social Benefit for Inclusion (Decree-Law N° 126-A/2017 of 6 October 2017 as amended).’

(e) the following section "ROMANIA" is inserted after the section "PORTUGAL":

"ROMANIA

Social allowance for pensioners (Government Emergency Ordinance No. 6/2009 establishing minimum guaranteed social pension, endorsed by Law No. 196/2009) ;"

(f) the section "SLOVENIA" is deleted;

(fa) in section "FINLAND", in paragraph (b) ";" is replaced by "." and paragraph (c) is deleted;

(g) the section “SWEDEN” is replaced by:

"SWEDEN

(a) Housing supplements for persons receiving a pension (Chapters 99-103 of the Social Insurance Code) (2010:110);

(b) Maintenance support for the elderly (Chapter 74 of the Social Insurance Code) (2010:110);”

(h) in the section "UNITED KINGDOM", "." at the end of paragraph (e) is replaced by ";" and the following paragraphs are added:

" (f) Personal Independence Payment mobility component (in Great Britain legislation, Part 4

of The Welfare Reform Act 2012 and in Northern Ireland Legislation, Part 5 of the Welfare Reform (Northern Ireland) Order 2015 (S.I. 2015/2006 (N.I. 1)).

(g) Best Start Foods payment (Welfare Foods (Best Start Foods) (Scotland) Regulations 2019 (SSI 2019/193)).

(h) Best Start Grants (pregnancy and baby grant, early learning grant, school-age grant) (The Early Years Assistance (Best Start Grants) (Scotland) Regulations 2018 (SSI 2018/ 370)).

(i) Funeral Support Payment (Funeral Expense Assistance (Scotland) Regulations 2019 (SSI 2019/292)).

(j) Scottish Child Payment (Scottish Child Payment Regulations 2020 (SSI 2020/XX)).

(k) Child Disability Payment mobility component (The Disability Assistance for Children and Young People (Scotland) Regulations 2021 (SSI 2021/174)).

(l) Adult Disability Payment mobility component (Social Security (Scotland) Act 2018 (“SS(S)A”) and the Disability Assistance for Working Age People (Scotland) Regulations 2022.

(m) Pension Age Winter Heating Payment (The Winter Heating Assistance (Pension Age) (Scotland) Amendment Regulations 2025).

(n) Winter Fuel Payment (The Social Fund Winter Fuel Payment Regulations 2025)."

6. Annex XI is amended as follows:

(a) In the section "CZECH REPUBLIC", the current paragraph is numbered paragraph "1." and a new paragraph is added after it with the following content:

"2. Notwithstanding Article 5 and 6 of this Regulation, for the purposes of granting the supplementary benefit in respect of insurance periods completed under the legislation of the former Czech and Slovak Federal Republic, solely the insurance periods completed under the Czech legislation can be taken into account in order to meet the condition of at least one year of Czech pension insurance within the defined period after the date of dissolution of the federation (§ 106a, paragraph 1, letter b) of Act No. 155/1995 Col., on pension insurance). "

(b) In the section "GERMANY", paragraph 3 is replaced by the following:

"3. For the purpose of granting cash benefits under §47(1) of SGB V, §47(1) of SGB VII and § 24i of SGB V to insured persons who live in another Member State, German insurance schemes calculate net pay, which is used to assess benefits, as if the insured person lived in Germany, unless the insured person requests an assessment on the basis of the net pay which he actually receives. For the purpose of granting parental leave benefit under the Federal Parental Allowance and Parental Leave Act (BEEG) to persons living in another Member State, the competent institution for German parental leave benefit shall calculate the average monthly earned income under §§2c to 2f of the Act, which is used to assess benefits, as if the person lived in Germany. In doing so, if tax bracket IV is applicable under the second sentence of §2e(3) of BEEG because the beneficiary was not classified in any German tax bracket during the assessment period, he may request that the parental leave benefit be assessed on the basis of his actual net income taxed in the Member State of residence. "

(c) In the section "ESTONIA", the current paragraph is numbered paragraph 1 and a new paragraph (2) is inserted:

"2. For the purpose of calculating pro rata work ability allowance in accordance with Article 52(1)(b) of this Regulation, the periods of residence completed in Estonia will be taken into account starting from the age of 16 until the contingency occurred. "

(ca) The section "CYPRUS" , is replaced by the following:

‘For the purpose of applying the provisions of Articles 6, 51, 60a of this Regulation, for any period commencing on or after 6 October 1980, a week of insurance under the legislation of the Republic of Cyprus is determined by dividing the total insurable earnings for the relevant period by the weekly amount of the basic insurable earnings applicable in the relevant contribution year, provided that the number of weeks so determined shall not exceed the number of calendar weeks in the relevant period.’

(cb) The section "MALTA" is replaced by the following:

‘MALTA

Special provisions for civil servants

(a) Solely for the purposes of the application of Articles 49 and 60 of this Regulation, persons employed under the Malta Armed Forces Act (Chapter 220 of the Laws of Malta), the Police Act (Chapter 164 of the Laws of Malta), the Prisons Act (Chapter 260 of the Laws of Malta) and the Civil Protection Act (Cap 411 of the Laws of Malta) shall be treated as civil servants.

(b) Pensions payable under the above Acts and under the Pensions Ordinance (Chapter 93 of the Laws of Malta) shall, solely for the purposes of Article 1(e) of the Regulation, be considered as ‘special schemes for civil servants’

(d) In the section "NETHERLANDS", paragraph 1 is amended as follows:

‘1. Health care insurance

a) As regards entitlement to benefits in kind under Dutch legislation, persons entitled to benefits in kind for the purpose of the implementation of Chapters 1 and 2 of Title III of this Regulation shall mean:

i) persons who are obliged to take out insurance under a health care insurer, according to the Zorgverzekeringswet (Health Care Insurance Act), and

ii) in so far as they are not already included under point i), persons who are resident in another Member State and who, under this Regulation are entitled to health care in their state of residence, the costs being borne by the Netherlands.

b) The persons referred to in point 1(a)(i) must, in accordance with the provisions of the Zorgverzekeringswet (Health Care Insurance Act) take out insurance with a health care insurer; and the persons referred to in point 1(a)(ii) must register with the CAK.

c) The provisions of the Zorgverzekeringswet (Health Care Insurance Act) and the Wet langdurige zorg (Longterm care act) concerning liability for the payment of contributions shall

apply to the persons referred to in point (a) and the members of their families. In respect of members of the family, the contributions shall be levied on the person from whom the right to health care is derived.

d) Persons entitled to benefits in kind by virtue of the legislation of a Member State other than the Netherlands who reside in the Netherlands or stay temporarily in the Netherlands shall be entitled to benefits in kind in accordance with the policy offered to insured persons in the Netherlands by the institution of the place of residence or the place of stay, taking into account Article 11(1), (2) and (3) of the Zorgverzekeringswet (Health Care Insurance Act), as well as to benefits in kind provided for by the Wet langdurige zorg (Longterm care act).

e) Point 1 (f), as it read prior to the entry into force of this Regulation shall continue to apply to persons who received a benefit referred to in that provision on this date and who have registered with the CAK.

,

(e) The following section "SLOVAKIA" is inserted after the section "AUSTRIA":

"SLOVAKIA

Notwithstanding Article 5 and 6 of this Regulation, for the purposes of granting the supplementary benefit in respect of insurance periods completed under the legislation of the former Czech and Slovak Federal Republic, solely the insurance periods completed under the Slovak legislation can be taken into account in order to meet the condition of at least one year of Slovak pension insurance within the defined period after the date of dissolution of the federation (§ 66a, paragraph 1, letter b) of Act No. 461/2003 Col., on Social Insurance). "

(ea) In the section "FINLAND", paragraph 1 is deleted.

(f) In the section "SWEDEN":

i. paragraphs 1 and 2 are deleted;

ii. in paragraph 3, "(Act 2000:798)" is replaced by:

"(Chapter 6 of the Act on the Implementation of the Social Insurance Code (2010:110) concerning Chapters 53–74);"

iii. in paragraph 4:

- in the heading, the reference to "Chapter 8 of the Lag (1962:381) om allmän försäkring (the National Insurance Act)" is replaced by "Chapter 34 of the Social Insurance Code (2010:110)";

- in paragraph (b), the reference to "Chapter 8, paragraphs 2 and 8 of the abovementioned Act", is replaced by "Chapter 34, Sections 3, 10 and 11 of the above-mentioned Act" and the reference to "the Act on income-based old-age pension (1998:674)" is replaced by "Chapter 59 of the Social Insurance Code (2010:110)";

iv. in paragraph 5 (a), the reference to "(Act 2000:461)" is replaced by "(Chapter 82 of the Social Insurance Code) (2010:110)".

(g) In the section "UNITED KINGDOM":

i. paragraphs 1 and 2 are replaced by the following:

"1. Where, in accordance with United Kingdom legislation, a person who reached pensionable age before 6 April 2016 may be entitled to a retirement pension if:

(a) the contributions of a former spouse or civil partner are taken into account as if they were that person's own contributions; or

(b) the relevant contribution conditions are satisfied by that person's spouse, civil partner, former spouse or former civil partner, then provided, in each case, that the spouse or civil partner or former spouse or civil partner is or had been exercising an activity as an employed or self-employed person, and had been subject to the legislation of two or more Member States, the provisions of Chapter 5 of Title III of this Regulation shall apply in order to determine entitlement under United Kingdom legislation. In this case, references in the said Chapter 5 to 'periods of insurance' shall be construed as references to periods of insurance completed by:

(i) a spouse, civil partner, former spouse or former civil partner where a claim is made by:

- a married person or civil partner, or

- a person whose marriage or civil partnership has terminated otherwise than by the death of the spouse or civil partner; or

(ii) a former spouse or civil partner, where a claim is made by:

- a widow, widower or civil partner who immediately before pensionable age was not entitled to widowed parent's allowance, or

- a widow whose husband died before 9 April 2001 who immediately before pensionable age was not entitled to widowed mother's allowance, widowed parent's allowance or widow's pension, or who is only entitled to an age-related widow's pension calculated pursuant to Article 52(1)(b) of this Regulation, and for this purpose 'age-related widow's pension' means a widow's pension payable at a reduced rate in accordance with section 39(4) of the Social Security Contributions and Benefits Act 1992.

This point does not apply to persons who reach pensionable age on or after 6 April 2016.

2. For the purposes of applying Article 6 of this Regulation to the provisions governing entitlement to attendance allowance, carer's allowance, disability living allowance and personal independence payment, a period of employment, self-employment or residence completed in the territory of a Member State other than the United Kingdom shall be taken into account in so far as is necessary to satisfy conditions as to required periods of presence in the United Kingdom, prior to the day on which entitlement to the benefit in question first arises."

ii. paragraph 4 is replaced by:

"4. Where Article 46 of this Regulation applies, if the person concerned suffers incapacity for work leading to invalidity while subject to the legislation of another Member State, the United Kingdom shall, for the purposes of Section 30A (5) of the Social Security Contributions and Benefits Act 1992, Part 1 of the Welfare Reform Act 2007 or the corresponding Northern Ireland

provisions, take account of any periods during which the person concerned has received, in respect of that incapacity for work:

- (i) cash sickness benefits or wages or salary in lieu thereof, or
- (ii) benefits within the meaning of Chapters 4 and 5 of Title III of this Regulation granted in respect of the invalidity which followed that incapacity for work, under the legislation of the other Member State,

as though they were periods of, as appropriate, short-term incapacity benefit paid in accordance with Sections 30A (1)-(4) of the Social Security Contributions and Benefits Act 1992, Employment and Support Allowance (Assessment phase) paid in accordance with Part 1 of the Welfare Reform Act 2007 or corresponding Northern Ireland provisions.

In applying this provision, account shall only be taken of periods during which the person would have been incapable of work within the meaning of the United Kingdom legislation. "

7. After Annex XI, the following Annexes are inserted:

"ANNEX XII

LONG-TERM CARE BENEFITS PROVIDED IN DEROGATION FROM ARTICLE 33A(2)

(Article 33a(2))

AUSTRIA

Long-term care benefit in cash (Federal Long-Term care benefit Act, BGBl. I Nr. 110/1993 as amended) granted as a result of accidents at work or occupational diseases is coordinated under Chapter 2 of Title III – Benefits in respect of accidents at work and occupational diseases.

FRANCE

(a) Constant attendance allowance (Social Security Code, Article L.355-1) is coordinated under the Chapter 4 of Title III – Invalidity benefits or under the Chapter 5 of Title III – Old age benefit, depending of the benefit the care supplement is paid in addition to.

(b) Supplementary benefit for constant attendance (Social Security Code, Article L.434-2) is coordinated under Chapter 2 of Title III – Benefits in respect of accidents at work and occupational diseases.

GERMANY

Long term care benefits in respect of accidents at work and occupational diseases (Book VII of the German Social Code paragraph 44) is coordinated under Chapter 2 of Title III – Benefits in respect of accidents at work and occupational diseases.

POLAND

Care supplement (The Act of 17 December 1998 on old-age and invalidity benefits from the Social Insurance Fund) is coordinated under Chapter 4 of Title III – Invalidity benefits or under Chapter 5 of Title III – Old age benefit, depending on the benefit that the care supplement is paid in addition

to."

"ANNEX XIII

FAMILY BENEFITS IN CASH INTENDED TO REPLACE INCOME DURING CHILD-RAISING PERIODS

(Article 68b)".

Part I Family benefits in cash which are intended to replace income during periods of child-raising

(Article 68b(1))

AUSTRIA

- (a) Flat-rate Childcare Allowance (Childcare Allowance Act, 2001/103)
- (b) Childcare Allowance as replacement of gainful income (Childcare Allowance Act, 2001/103)
- (c) Partner bonus (Childcare Allowance Act, 2001/103)

BELGIUM

Right to parental leave in the framework of professional career break (Royal Decree of 29/10/1997 concerning the introduction of a parental leave in the framework of a professional career break)

BULGARIA

- (a) Pregnancy and child birth benefit (Social Insurance Code, promulgated SG No. 110 from 17.12.1999, in force since 1 January 2000) starting from the 6th month of age of the child
- (b) Benefit upon Adoption of a Child between 2 and 5 Years of Age (Social Insurance Code, promulgated SG No. 110 from 17.12.1999, in force since 1 January 2000)
- (c) Benefit for raising a small child (Social Insurance Code, promulgated SG No. 110 from 17.12.1999, in force since 1 January 2000)

CZECH REPUBLIC

Parental Allowance (State Social Support Act no. 117/1995 Coll., as amended)

DENMARK

- (a) Pay Refund (Act on Maternity Equalization Scheme for the private sector) starting from the 15th week after the birth
- (b) Maternity and Paternity Benefits in cash (Consolidation Act on Entitlement to leave and Benefits in the Event of Childbirth) starting from the 15th week after the birth

ESTONIA

Parental Benefit (Family Benefits Act of 15 June 2016)

FINLAND

Parental Allowance (Sickness Insurance Act, 1224/2004)

FRANCE

(a) The complement of free choice of activity applicable (children born/adopted before 1st January 2015) (Article 60-II of Social Security Financing Act for 2004)

(b) The shared child-rearing benefit (PREPARE) (children born on the 1st January 2015 or after) (Article 8-I-7° - Act No. 2014-873 of 4 August 2014 for real equality between women and men)

GERMANY

Parental Allowance (Parental Allowance and Parental Leave Act)

HUNGARY

Child care fee (Act LXXXIII of 1997 on the Services of the Compulsory Health Insurance System)

ITALY

Allowance for parental leave (Legislative Decree of 26 March 2001, n. 151)

LATVIA

Parents' benefit (Law On Maternity and Sickness Insurance of 06.11.1995)

LITHUANIA

Childcare benefit (Law of the Republic of Lithuania of 21 December 2000 on Sickness and Maternity Social Insurance No IX-110; as amended)

LUXEMBOURG

Parental Leave Replacement Income (Law of 3rd November 2016 reforming parental leave)

POLAND

(a) A supplement to the family allowance for child care in the period of parental leave (Act Of 28 November 2003 on Family Benefits)

(b) Parental Benefit (Act of 28 November 2003 on family benefits)

PORTUGAL

(a) Parental allowance (Decree-Laws No 89/2009 of 9 April 2009, and No 91/2009 of 9 April 2009) starting from 7th week after the childbirth

(b) Extended parental allowance (Decree-Laws No 89/2009 of 9 April 2009, and No 91/2009 of 9 April 2009)

(c) Adoption allowance (Decree-Laws No 89/2009 of 9 April 2009, and No 91/2009 of 9 April

2009)

ROMANIA

Monthly Child Raising Indemnity (Government Emergency Ordinance no. 111 of 8 December 2010 regarding the parental leave and the monthly child raising indemnity, with the subsequent amendments and additions)

SLOVAKIA

Parental Allowance (Parental Allowance Act No. 571/2009, as amended)

SLOVENIA

(a) Parental Compensation (Parental Protection and Family Benefits Act, Official gazette No. 26/14 and 15/90, ZSDP-1)

(b) Parental Allowance (Parental Protection and Family Benefits Act, Official gazette No. 26/14 and 15/90, ZSDP-1)

SWEDEN

Parental benefit (Chapter 12 of the Social Insurance Code (2010:110))

Part II Member States which award family benefits referred in Article 68b in full

(Article 68b(2)).

ESTONIA

FINLAND

LITHUANIA

LUXEMBOURG

SWEDEN."

Annexes to Regulation (EC) No 987/2009 are modified as follows:

1. Annex 1 is amended as follows:

(a) The section "BELGIUM-GERMANY" is deleted;

(b) The sections "DENMARK-SWEDEN", "DENMARK-FINLAND" and "FINLAND-SWEDEN", are replaced as follows:

'The Administrative Arrangement for the implementation of the Nordic Convention on Social Security of 12 June 2012.'

(c) In the section "BELGIUM-FRANCE", paragraph (f) is amended as follows:

‘(f) The Exchange of Letters of 21 November 1994 and 8 February 1995 concerning the procedures for the settlement of reciprocal claims pursuant to Articles 93, 94, 95 and 96 of Regulation (EEC) No 574/72, in the version amended by the Exchange of Letters of 2 April 2021 and 21 November 2022.’

- (d) The section “GERMANY-FRANCE” is deleted;
- (e) In the section “GERMANY-LUXEMBOURG”, paragraphs (a) and (b) are deleted.

Annex 6

(Article 15(1b) of Regulation 987/2009)

Construction Sector

1. Construction sector within the meaning of Article 15 of Regulation 987/2009 includes all building work relating to the construction, repair, upkeep, alteration or demolition of buildings, and in particular the following work:

- (a) excavation
- (b) earthmoving
- (c) actual building work
- (d) assembly and dismantling of prefabricated elements
- (e) fitting out or installation
- (f) alterations
- (g) renovation
- (h) repairs
- (i) dismantling
- (j) demolition
- (k) maintenance
- (l) upkeep, painting and cleaning work
- (m) improvements

S89-26 - D.lgs. n. 91/2026: istituzione dell'Organismo per la parità **Con il d.lgs. n. 91/2026 viene istituito l'Organismo per la parità**

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale n. 118/2026, è stato pubblicato il d.lgs. n. 91/2026, in vigore dal 7 giugno 2026, recante “ Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE ”.

Si riportano di seguito le principali disposizioni di interesse.

Oggetto (art. 1)

Il decreto in esame reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle direttive UE 2024/1499 e 2024/1500/UE, al fine di rafforzare la tutela della parità di trattamento di cui alle direttive 79/7/CE, 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/CE, assicurando la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, ed in materia di occupazione e impiego, indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale, accesso a beni e servizi e relativa fornitura, nonché in materia di occupazione e impiego.

Istituzione dell'Organismo per la parità (art. 2)

Viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Organismo per la parità, quale autorità indipendente, che opera senza vincoli di subordinazione e di gerarchia, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti dal decreto in esame, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'Organismo per la parità subentra alla consigliera o al consigliere nazionale di parità.

L'Organismo per la parità ha sede a Roma e con DPCM, da adottare entro il 30 novembre 2026, è individuato il luogo in cui ha sede il relativo ufficio.

Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina dell'Organismo per la parità (art. 3)

L'Organismo per la parità è un organo collegiale composto da un presidente e quattro componenti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza o competenza in materia di discriminazioni e pari opportunità: due in materia di discriminazioni di cui alla direttiva UE 2024/1499 e due in ambito lavoristico di cui alla direttiva UE 2024/1500.

Viene previsto un regime di incompatibilità, al fine di garantire indipendenza e imparzialità dei membri dell'Organismo, escludendo che essi possano ricoprire, o aver ricoperto nei tre anni precedenti la nomina, incarichi pubblici elettivi, in partiti politici e organizzazioni sindacali. Inoltre, non possono svolgere attività professionali, imprenditoriali o di consulenza presso enti che svolgono attività in materia di contrasto alle forme di discriminazione.

Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La prima nomina dovrà effettuarsi entro il 31 dicembre 2026 e l'Organismo sarà costituito a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2027 con l'insediamento dei membri.

Il presidente e i componenti del collegio durano in carica sette anni e il loro mandato non è rinnovabile.

Funzioni e prerogative dell'Organismo per la parità (art. 4)

Le funzioni dell'Organismo per la parità sono distinte tra quelle relative alla non discriminazione di cui alla direttiva UE 2024/1499 (comma 1) e quelle relative alla parità di trattamento uomo donna sul lavoro di cui alla direttiva UE 2024/1500 (comma 2).

In generale, l'Organismo per la parità svolge le funzioni di: sensibilizzazione, prevenzione e promozione, incluse consulenze e iniziative di comunicazione; assistenza alle vittime; risoluzione alternativa delle controversie; accertamenti; pareri e raccomandazioni; tutela giurisdizionale; consultazioni al Parlamento, al Governo e ad altre pubbliche amministrazioni; raccolta dati sulla parità di trattamento. Per visionare l'elenco integrale delle funzioni affidate all'Organismo, si rinvia all'articolo 4 del decreto in esame.

Si evidenziano, in particolare, le funzioni relative alla parità di trattamento uomo donna sul lavoro di cui alla direttiva UE 2024/1500 (comma 2):

a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:

- rileva situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con l'Ispettorato nazionale e con gli ispettorati del lavoro territorialmente competenti, al fine di svolgere le funzioni di prevenzione, promozione e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 252/2005;
- promuove progetti di azioni positive di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- promuove la valutazione dell'impatto delle politiche di parità a livello nazionale e territoriale;
- promuove la coerenza delle politiche pubbliche, con particolare riguardo alle politiche del lavoro, rispetto agli indirizzi dell'Unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità. A tal fine, partecipa ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento UE 2021/1060, alle commissioni di parità e ai diversi organismi con funzioni analoghe;
- accerta, per il tramite dell'Ispettorato nazionale e degli ispettorati del lavoro territorialmente competenti, l'esistenza di violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
- diffonde e promuove buone prassi, nonché attività di informazione, formazione, consulenza e sostegno sulle tematiche delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione e sensibilizza la collettività sull'esistenza e sulle funzioni dell'Organismo per la parità e sulle modalità di accesso ai relativi servizi;

b) in materia di assistenza alle vittime , fornisce assistenza alle presunte vittime che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/54/CE e dell'articolo 4 della direttiva 2010/41/UE;

c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie , offre alle parti la possibilità di cercare la

risoluzione in conformità alle disposizioni vigenti;

d) in materia di accertamenti , svolge controlli su base documentale sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;

e) in materia di pareri e raccomandazioni :

- formula raccomandazioni e pareri non vincolanti a seguito di istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie richiamate dalla direttiva UE 2024/1500, attraverso l'accertamento e la documentazione dei fatti e la formalizzazione di una conclusione motivata sull'esistenza o meno di discriminazioni, al fine di porre rimedio alle violazioni accertate. Adotta, altresì, pareri non vincolanti relativi alla sussistenza di una discriminazione, a norma dell'articolo 35-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna e formula proposte di mediazione;
- pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni di particolare rilevanza;

f) in materia di tutela giurisdizionale , è legittimata ad agire in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio e ha facoltà di presentare osservazioni nei giudizi civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla direttiva UE 2024/1500, di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno delle vittime;

g) in materia di consultazioni , garantisce il proprio ausilio al Parlamento, al Governo e ad altre autorità pubbliche nelle materie di competenza richiamate dalla direttiva UE 2024/1500, adottando inchieste indipendenti in materia di discriminazioni, relazioni indipendenti e raccomandazioni e monitorandone i relativi esiti; verifica, altresì, lo stato di applicazione della legislazione in materia di parità e formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione che incide sulle condizioni di lavoro delle donne e degli altri soggetti che possono subire le discriminazioni;

h) svolge i compiti di cui agli articoli 15, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 41-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché tutti i compiti precedentemente svolti dalla consigliera e dal consigliere nazionale di parità ;

i) in materia di raccolta di dati sulla parità di trattamento:

- a. acquisisce dati, se personali anonimizzati o pseudonimizzati, sulle proprie attività, allo scopo di produrre apposite relazioni;
- b. ha facoltà di compiere accertamenti sull'esistenza di una violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500;
- c. accede ai dati statistici relativi alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, ove necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente lo stato della parità di trattamento e per redigere apposite relazioni;
- d. formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da raccogliere in relazione alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della società civile;

l) per lo svolgimento dei compiti in esame, l'Organismo per la parità si coordina con le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge n. 56/2014, disciplinati dal libro I, titolo II, capo IV del codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Le consigliere e i consiglieri di parità, in coordinamento

con l'Organismo per la parità, assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo svolgimento delle attività di assistenza alle vittime di discriminazione, promozione delle pari opportunità nel mercato del lavoro, prevenzione e monitoraggio delle discriminazioni, nonché il raccordo con le istituzioni territoriali, le parti sociali e le imprese.

In materia di relazioni e programma delle attività, l'Organismo per la parità (comma 3):

- a) adotta periodicamente un programma delle attività, che ne definisca priorità e strategie di azione;
- b) predispone e pubblica nel proprio sito istituzionale una relazione annuale sulle attività svolte;
- c) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta alle Camere;
- d) pubblica ogni quattro anni una relazione, contenente indicazioni sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, nonché eventuali raccomandazioni per garantire una più efficace attuazione delle disposizioni delle direttive oggetto del decreto in commento.

L'Organismo per la parità esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree rurali e remote, assicurando l'accesso ai servizi in condizioni di piena parità e gratuità. L'Organismo opera, inoltre, a sostegno delle politiche di parità attraverso la promozione delle politiche nazionali ed europee e delle prassi di riferimento UNI.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo per la parità assicura adeguate forme di cooperazione con enti pubblici e privati, parti sociali e organizzazioni della società civile, operanti nei rispettivi ambiti di competenza a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale.

Ufficio dell'Organismo per la parità (art. 5)

L'Organismo per la parità, entro 90 giorni dal suo insediamento, adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, gestione autonoma delle proprie risorse finanziarie, nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale del relativo Ufficio.

L'Ufficio dell'Organismo per la parità è composto da tre servizi, di cui due con competenza nelle materie di cui alla direttiva UE 2024/1499 e uno nelle materie di cui alla direttiva UE 2024/1500.

Disposizioni transitorie e finali (art. 7)

Dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (7 giugno 2026) e fino alla data di insediamento dell'Organismo per la parità, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 215/2003, e la consigliera o il consigliere di parità, a qualunque livello operanti, di cui al codice delle pari opportunità, continuano ad operare avvalendosi della dotazione organica già in essere.

Alla luce della nuova disciplina introdotta dal decreto, i commi da 2 a 4 dell'articolo 7 prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'abrogazione e la modifica di diverse

disposizioni normative vigenti, al fine di coordinare e armonizzare il quadro legislativo nazionale con il nuovo assetto istituzionale delineato dal provvedimento e con le competenze attribuite all'Organismo per la parità.

Per il medesimo fine sopra riportato, il comma 5 dell'articolo 7 interviene sul codice delle pari opportunità, introducendo, tra l'altro, il nuovo articolo 35-bis, "Assistenza alle vittime", volto a rafforzare gli strumenti di tutela contro le discriminazioni previste dal Capo II, "Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna", del Titolo I del codice stesso.

In particolare, coloro che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del predetto Capo II possono presentare una denuncia all'Organismo per la parità, a norma degli articoli 36 e 37 del codice.

Le denunce possono essere presentate sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche con l'utilizzo di modalità telematiche, così da garantire il più ampio accesso ai servizi offerti dagli organismi per la parità, nonché gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con disabilità parità di accesso e di tutela. I dati personali raccolti sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196/2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018, con l'adozione delle misure appropriate e specifiche previste per le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento.

L' Organismo per la parità offre assistenza gratuita alle vittime, fornendo loro una consulenza mirata alla loro situazione specifica ed informandole in merito:

- a) alla normativa applicabile;
- b) ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali;
- c) ai mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che stragiudiziale;
- d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;
- e) alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo, anche per il tramite di altri organismi od organizzazioni, quali i centri antiviolenza.

Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo per la parità stabilisce con parere motivato se dar seguito alla denuncia o archivarla e ne informa i denuncianti.

I pareri dell'Organismo per la parità possono essere prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice che accerta la discriminazione, a norma dell'articolo 116 c.p.c.

L' Organismo per la parità pubblica almeno la sintesi dei propri pareri motivati e delle proprie decisioni di particolare rilevanza, anonimizzati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato d.lgs. n. 196/2003.

Si prevede che ogni riferimento al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nonché alle consigliere e ai consiglieri di parità, comunque denominati, contenuto in disposizioni vigenti, di qualunque rango, è da intendersi effettuato all' Organismo di parità, ove compatibile con le relative competenze come delineate nel decreto in esame.

Infine, si prevede che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, l'Organismo per la parità subentra, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti giuridici, finanziari, contrattuali e progettuali, ivi compresi quelli derivanti da finanziamenti dell'Unione europea o da fondi nazionali, facenti capo al predetto Ufficio per la promozione della parità di

trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonché alle consigliere o al consiglieri di parità di cui al codice delle pari opportunità.

Per quanto non riportato, si rinvia al testo del decreto in oggetto.

S90-26 - Inps: bonus donne, giovani e ZES – Decreto Lavoro 2026

Dall'11 giugno 2026 possono essere presentate le domande per i bonus donne, giovani e ZES di cui al Decreto Lavoro 2026

Si fa seguito alla notizia S81-26 di ANCE FVG Informa n°22/2026 per informare che, con la pubblicazione dei messaggi nn. 1966, 1968, 1970 del 2026, l'Inps comunica che dall'11 giugno 2026 possono essere presentate le domande per usufruire dei bonus donne, giovani e ZES, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto Lavoro 2026. Inoltre, l'Istituto fornisce le relative indicazioni operative, nonché le istruzioni contabili, per le quali si rinvia ai messaggi riportati di seguito.



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 11-06-2026

Messaggio n. 1966

Allegati n.1

OGGETTO: Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante "Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale". Bonus Giovani 2026. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI

Premessa

Con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026 l'Istituto ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, che ha introdotto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto trentacinque anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, denominato "Bonus Giovani 2026".

In relazione al rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. il comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge n. 62/2026), la misura agevolativa è stata comunicata alla Commissione europea in regime di esenzione da notifica, con attribuzione del numero di aiuto SA.123243.

Tanto rappresentato, si comunica che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione accedendo

con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026", e compilando il relativo modulo di istanza *on-line*, con le modalità specificate al paragrafo 10 della citata circolare n. 55/2026.

Inoltre, di seguito, si forniscono indicazioni operative per la fruizione dell'agevolazione contributiva relativamente a tutte le gestioni previdenziali interessate, nonché le relative istruzioni contabili.

1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Per potere esporre l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, relativamente all'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a trentacinque anni appartenenti a una delle seguenti categorie:

- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. a);

- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. b);

- soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. c),

dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "**EG26**", avente il significato di "Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO".

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" o "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia <AnnoMeseRif> deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L645**", avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";

- con il codice di nuova istituzione "**L646**", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62".

Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Per potere esporre l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge

n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a trentacinque anni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. d), dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "EGZS", avente il significato di "Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO".

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" o "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "L647", avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";

- con il codice di nuova istituzione "L648", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62".

Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro privati per usufruire dell'esonero di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani con età inferiore a trentacinque anni iscritti alla Gestione pubblica, appartenenti a una delle seguenti categorie:

- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. a);

- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. b);

- soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. c),

a partire dal periodo di competenza luglio 2026 devono esporre nel flusso Uniemens sezione <ListaPosPA>, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

In particolare, per esporre il beneficio spettante per l'assunzione a tempo indeterminato delle citate categorie di lavoratori, deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "76", avente il significato di "Bonus Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si fa presente che il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Per esporre l'esonero contributivo di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. d), deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "77", avente il significato di "Bonus Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si fa presente che il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite l'invio, per ciascun mese, dell'elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l'aggravio delle sanzioni civili, escludendo l'importo dello sgravio precedentemente dichiarato.

Si evidenzia altresì che le agevolazioni riguardano esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l'elencazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, relativamente all'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a trentacinque anni, appartenenti a una delle seguenti categorie:

- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. a);
- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. b);
- soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. c),

devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, per i lavoratori interessati all'esonero, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "U8", avente il significato di

"Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62".

Per dichiarare l'importo spettante dell'esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il <CodAgio> "U8" devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U9", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione "U9", utilizzato per dichiarare l'importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell'esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a trentacinque anni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. d), devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, per i lavoratori interessati all'esonero, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione "UA", avente il significato di "Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62".

Per dichiarare l'importo spettante dell'esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il <CodAgio> "UA" devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "UB", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione "UB", utilizzato per dichiarare l'importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell'esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).

Come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 62/2026, le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso Uniemens viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso Uniemens sezione <PosAgri> per lo stesso lavoratore beneficiario dell'esonero con altri <CodAgio> e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.

In fase di trasmissione dei flussi Uniemens sezione <PosAgri>, l'Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei medesimi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

I datori di lavoro agricoli possono verificare l'attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione aziendale, nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

4. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri relativi agli esoneri in argomento, disciplinati dall'articolo 2 del decreto-legge n. 62/2026, si conferma il conto in uso GAW37201 istituito con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, aggiornato nella denominazione, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM a cui vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens con i codici evento "L645" e "L646", rispettivamente per il periodo corrente e a titolo di arretrati riguardo al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 62/2026, e con i codici evento "L647" e "L648", relativi rispettivamente al periodo corrente e a titolo di arretrati, con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 2, come da istruzioni operative fornite al paragrafo 1 del presente messaggio.

Il conto GAW37201 viene utilizzato anche per rilevare contabilmente gli esoneri contributivi

spettanti ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens sezione <ListaPosPA>, tramite l'esposizione delle somme con i codici recupero "76" e "77" come illustrato nel paragrafo 2 del presente messaggio.

Parimenti si fa uso dello stesso conto per la rilevazione contabile delle somme conguagliate dai datori di lavoro agricolo per l'esonero contributivo in argomento ed esposte nel flusso Uniemens sezione <PosAgri> con i <CodAgi> "U8" e "U9", rispettivamente per il periodo corrente e per gli arretrati in relazione al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 62/2026, e con il <CodAgi> "UA" e "UB" riferiti al periodo corrente e agli arretrati di cui al comma 3 dell'articolo 2, secondo le istruzioni operative di cui al paragrafo 3 del presente messaggio.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei oneri sostenuti, previsti dalla normativa, saranno tenuti dalla Direzione generale.

Si riporta nell'Allegato n. 1 la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 11-06-2026

Messaggio n. 1968

Allegati n.1

OGGETTO: Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante "Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale". Bonus ZES 2026. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI

Premessa

Con la circolare n. 56 del 14 maggio 2026 l'Istituto ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, che ha introdotto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria), denominato "Bonus ZES 2026".

L'esonero contributivo in argomento, la cui durata massima è di ventiquattro mesi, spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi, ed è riconosciuto esclusivamente in

favore dei datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. In relazione al rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (cfr. il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 62/2026), la misura agevolativa è stata comunicata alla Commissione europea in regime di esenzione da notifica, con attribuzione del numero di aiuto SA.123242.

Tanto rappresentato, si comunica che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione accedendo, con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026", e compilando il relativo modulo di istanza *online*, con le modalità già specificate al paragrafo 10 della citata circolare n. 56/2026.

Inoltre, di seguito si forniscono indicazioni operative per la fruizione dell'agevolazione contributiva relativamente a tutte le gestioni previdenziali interessate, nonché le relative istruzioni contabili.

1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Per potere esporre l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "**EZE1**", avente il significato di "Esonero contributivo ZES 2026 - articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO".

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia <AnnoMeseRif> deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L637**", avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- con il codice di nuova istituzione "**L638**", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62".

Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro privati per usufruire dell'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, devono esporre nel flusso Uniemens sezione <ListaPosPA>, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

In particolare, per esporre il beneficio spettante per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui in premessa, deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore **"78"**, avente il significato di "Bonus ZES 2026 - articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si fa presente che il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite l'invio, per ciascun mese, dell'elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l'aggravio delle sanzioni civili, escludendo l'importo dello sgravio precedentemente dichiarato.

Si evidenzia altresì che le agevolazioni riguardano esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l'elencazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, per i lavoratori interessati all'esonero, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice **"Y"**;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione **"ZR"**, avente il significato di "Esonero contributivo ZES 2026 - articolo 3 D.L. 30 aprile 2026, n. 62";

Per dichiarare l'importo spettante dell'esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il <CodAgio> **"ZR"** devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice **"Y"**;
- <CodAgio> con il codice agevolazione **"ZU"**, avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo ZES 2026 - articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione **"ZU"**, utilizzato per dichiarare l'importo spettante per i periodi pregressi dell'esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 rientrante nel 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).

Come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 62/2026, le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso Uniemens viene scartato nel

caso in cui il datore di lavoro compili il flusso Uniemens sezione <PosAgri> per lo stesso lavoratore beneficiario dell'esonero con altri <CodAgio> e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.

In fase di trasmissione dei flussi Uniemens sezione <PosAgri>, l'Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei medesimi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

I datori di lavoro agricoli possono verificare l'attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione aziendale, nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

4. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri relativi agli esoneri in argomento, disciplinati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 62/2026, si conferma il conto in uso GAW37203 istituito con la circolare n. 10 del 3 febbraio 2026, aggiornato nella denominazione, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM a cui vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens con i codici evento "**L637**" e "**L638**", rispettivamente per il periodo corrente e a titolo di arretrati, secondo quanto illustrato nel precedente paragrafo 1.

Il conto GAW37203 viene utilizzato anche per rilevare contabilmente gli esoneri contributivi spettanti ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens sezione <ListaPosPA>, tramite l'esposizione delle somme con il codice recupero "**78**", come da istruzioni operative fornite al paragrafo 2 del presente messaggio.

Parimenti, si fa uso dello stesso conto per la rilevazione contabile delle somme conguagliate dai datori di lavoro agricolo per l'esonero contributivo in esame ed esposte nel flusso Uniemens sezione <PosAgri> con i <CodAgio> "**ZR**" e "**ZU**", rispettivamente per il periodo corrente e per gli arretrati, secondo le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 3.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei oneri sostenuti, previsti dalla normativa, saranno tenuti dalla Direzione generale.

Si riporta nell'Allegato n. 1 la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 11-06-2026

Messaggio n. 1970

Allegati n.1

OGGETTO: Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante "Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale". Bonus Donne 2026. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Premessa

Con la circolare n. 57 del 14 maggio 2026 l'Istituto ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, che ha introdotto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, denominato "Bonus Donne 2026".

In relazione al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 651/2014 (cfr. il comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge n. 62/2026), la misura agevolativa è stata comunicata alla Commissione europea in regime di esenzione da notifica, con attribuzione del numero di aiuto SA.123245.

Tanto rappresentato, si comunica che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione accedendo, con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS), al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026", e compilando il relativo modulo di istanza *on-line*, con le modalità specificate al paragrafo 10 della citata circolare n. 57/2026.

Inoltre, di seguito, si forniscono indicazioni operative per la fruizione dell'agevolazione contributiva relativamente a tutte le gestioni previdenziali interessate, nonché le relative istruzioni contabili.

1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Per potere esporre l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratrice, relativamente all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici appartenenti a una delle seguenti categorie:

- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. a);
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. b);
- donne appartenenti alla categoria di cui alle lettere da a) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. c),

dal mese di competenza di luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "**ED26**", avente il significato di "Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO".

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" o "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia <AnnoMeseRif> deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L641**", avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- con il codice di nuova istituzione "**L642**", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62".

Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Per potere esporre l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per lavoratrice, per l'assunzione a tempo indeterminato di donne molto svantaggiate o svantaggiate residenti nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. d), dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "**EDZS**", avente il significato di "Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO".

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L643**", avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- con il codice di nuova istituzione "**L644**", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62".

Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili.

Con particolare riferimento all'esonero per l'assunzione di donne svantaggiate pari al 50 per cento dei contributi datoriali, di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, qualora si volesse procedere alla restituzione delle quote di tale esonero fruito per il medesimo rapporto di lavoro, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso "M431" (cfr. il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021), avente il significato di "Restituzione contr. della legge n. 92/2012", e nell'elemento <ImportoADebito> l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro privati, per usufruire dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratrice, per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica, appartenenti a una delle seguenti categorie:

- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. a);
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. b);
- donne appartenenti alla categoria di cui alle lettere da a) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. c),

a partire dal mese di competenza luglio 2026 devono esporre nel flusso Uniemens sezione <ListaPosPA>, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

In particolare, per esporre il beneficio spettante per l'assunzione a tempo indeterminato delle citate categorie di lavoratrici deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "74", avente il significato di "Bonus Donne 2026 - articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";

- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si fa presente che il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente deve essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Per esporre l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per lavoratrice, per l'assunzione a tempo indeterminato di donne molto svantaggiate o svantaggiate residenti nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. d), deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "75", avente il significato di "Bonus Donne 2026 - articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si fa presente che il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente deve essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite l'invio, per ciascun mese, dell'elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l'aggravio delle sanzioni civili, escludendo l'importo dello sgravio precedentemente dichiarato.

Si evidenzia altresì che le agevolazioni riguardano esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l'elencazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, relativamente all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:

- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. a);
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. b);
- donne appartenenti alla categoria di cui alle lettere da a) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. c),

devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, per le lavoratrici interessate all'esonero, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgi> il codice Agevolazione "DE", che assume il significato di "Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62".

Per dichiarare l'importo spettante dell'esonero relativo alle competenze pregresse, per le lavoratrici indicate con il <CodAgi> "DE", devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgi> con il codice agevolazione "DF", che assume il significato di "Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione "DF", utilizzato per dichiarare l'importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell'esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per lavoratrice, per l'assunzione a tempo indeterminato di donne molto svantaggiate o svantaggiate residenti nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. d), devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, per le lavoratrici interessate all'esonero, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgi> il codice Agevolazione "DG", che assume il significato di "Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62".

Per dichiarare l'importo spettante dell'esonero relativo alle competenze pregresse, per le lavoratrici indicate con il <CodAgi> "DG" devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgi> con il codice agevolazione "DH", che assume il significato di "Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione "DH", utilizzato per dichiarare l'importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell'esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).

Come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 62/2026, le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso Uniemens viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso Uniemens sezione

<PosAgri> per la medesima lavoratrice beneficiaria dell'esonero con altri <CodAgio> e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.

In fase di trasmissione dei flussi Uniemens sezione <PosAgri>, l'Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei medesimi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

I datori di lavoro agricoli possono verificare l'attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione aziendale, nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

4. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri relativi agli esoneri in argomento, disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 62/2026, si conferma il conto in uso GAW37202 istituito con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, aggiornato nella denominazione, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM a cui vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens con i codici evento "**L641**" e "**L642**", rispettivamente per il periodo corrente e a titolo di arretrati riguardo al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 62/2026, e con i codici evento "**L643**" e "**L644**", relativi rispettivamente al periodo corrente e a titolo di arretrati, con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 1.

Per la restituzione delle quote di esonero di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, si fa riferimento al conto in uso GAW24134, al quale deve essere associato il codice causale "**M431**", sopra evidenziato, avente il significato di "Restituzione contr. della legge n. 92/2012" (cfr. il par. 1 del presente messaggio).

Il conto GAW37202 viene utilizzato anche per rilevare contabilmente gli esoneri contributivi spettanti ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens sezione <ListaPosPA>, tramite l'esposizione delle somme con i codici recupero "**74**" e "**75**" secondo le istruzioni operative fornite al paragrafo 2 del presente messaggio.

Parimenti, si fa uso del medesimo conto per la rilevazione contabile delle somme conguagliate dai datori di lavoro agricolo per l'esonero contributivo in argomento ed esposte nel flusso Uniemens sezione <PosAgri> con i <CodAgio> "**DE**" e "**DF**", rispettivamente per il periodo corrente e per gli arretrati in relazione al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 62/2026, e con il <CodAgio> "**DG**" e "**DH**" riferiti al periodo corrente e agli arretrati di cui al comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, come da istruzioni operative di cui al paragrafo 3 del presente messaggio.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei oneri sostenuti, previsti dalla normativa, sono tenuti dalla Direzione generale.

Si riporta nell'Allegato n. 1 la variazione al piano dei conti.

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga

F37-26 - Crediti da Superbonus e debiti contributivi: chiariti i limiti

Non si possono compensare i crediti fiscali da Superbonus con i debiti previdenziali iscritti a ruolo, anche se rateizzati. Se esistono debiti iscritti a ruolo ci sono limiti alla compensazione, che si può fare solo tra crediti per imposte erariali e debiti iscritti a ruolo sempre di tipo erariale, e non di natura contributiva. Lo precisa l'AdE nella R. 110/2026

L'Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sui limiti all'utilizzo dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus. Con la Risposta n. 110/2026, l'Amministrazione chiarisce che tali crediti non possono essere utilizzati per estinguere debiti previdenziali iscritti a ruolo nei confronti della Cassa Forense, anche se oggetto di rateizzazione.

La ragione risiede nei limiti previsti dalla normativa in materia di compensazione tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo: questa possibilità è ammessa solo tra crediti fiscali per imposte erariali e debiti iscritti a ruolo sempre per imposte di tipo erariale (e non anche di natura contributiva), e quindi fra imposte dello stesso tipo.

In più, in linea generale, non è possibile utilizzare i crediti d'imposta derivanti da incentivi fiscali (come nel caso di quelli connessi al Superbonus) per estinguere debiti accertati ancorché di natura fiscale, tenuto conto che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, i crediti da incentivi, non essendo correlati alla liquidazione delle imposte, non sono qualificabili come crediti da imposte erariali.

Però, lo stesso credito fiscale da Superbonus può essere compensato con altri debiti erariali o previdenziali, a condizione che questi non siano iscritti a ruolo.

Il caso esaminato riguarda un professionista interessato ad acquistare un credito d'imposta da Superbonus e utilizzarlo per compensare un debito contributivo nei confronti della Cassa Forense, superiore a 1.500 euro e già oggetto di rateizzazione.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate risponde in modo negativo, ripercorrendo sia la disciplina relativa alla compensazione dei crediti d'imposta in presenza di somme iscritte a ruolo, sia quella che regola la possibilità di utilizzare i medesimi crediti d'imposta per estinguere i debiti fiscali accertati. In entrambi i casi, la normativa di riferimento prevede condizioni e limiti ben precisi per poter effettuare la compensazione "orizzontale" di cui all'art.17 del D.lgs. 241/1997.

Innanzitutto, la Risposta 110/2026 richiama le norme che bloccano la compensazione dei crediti d'imposta in presenza di debiti iscritti a ruolo e, più in particolare:

- l'art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 (conv. legge 122/2010), che prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Al riguardo viene confermato che l'operatività del blocco alla compensazione è subordinato alla natura del debito, che deve avere ad oggetto imposte erariali (es. IVA, IRPEF/IRES e anche IRAP – cfr. C.M. 13/E/2011) e non quelle locali, quali ad esempio l'IMU.

Inoltre, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali, viene vietata la compensazione dei crediti d'imposta "da liquidazione" di imposte erariali e non anche di quelli aventi natura agevolativa.

Pertanto, anche in presenza di cartelle esattoriali per imposte erariali di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro, risulta comunque ammessa la compensazione di

crediti d'imposta "da incentivi", quali ad esempio quelli relativi al Superbonus o ai bonus in edilizia ;

- l'art. 37, co. 49- quinquies , del DL 223/2006 (conv. legge 248/2006) che impone il divieto di compensazione dei crediti fiscali , in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di importo complessivamente superiore a 50.000 euro .

In questo caso, fermo restando che il debito accertato di importo superiore a 50.000 euro deve essere relativo a imposte erariali (e non anche a tributi locali), il blocco della compensazione opera per tutti i crediti d'imposta, quindi, non solo dei crediti relativi alla liquidazione di imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa (cfr . anche C.M. 16/E/2024).

In entrambi i casi, il divieto non opera se i debiti siano oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza o siano in essere provvedimenti di sospensione.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità di pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo mediante la compensazione dei crediti d'imposta , viene confermato che:

- l'art.31, quarto periodo, del D.L. 78/2010 (conv. legge 122/2010), il relativo Decreto attuativo 10 febbraio 2011 (nonché, per rinvio, l'art. 37, co. 49- quinquies , terzo periodo, del DL 223/2006 – legge 248/2006), ammettono la compensazione solo qualora il credito derivi dalla liquidazione di imposte erariali e anche le somme iscritte a ruolo siano relative ad imposte erariali (cfr . anche C.M. 13/E/2011).

Non è, pertanto, possibile utilizzare crediti di natura agevolativa per compensare debiti fiscali iscritti a ruolo o, ancora, crediti da liquidazione di imposte erariali con debiti di natura contributiva o derivanti da imposte locali (es. IMU).

Alla luce di questa ricostruzione, nella Risposta n.110/2026 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di specie, il credito d'imposta da *Superbonus* :

- – non può essere compensato con il debito previdenziale verso la Cassa Forense iscritto a ruolo per i due motivi che seguono.

Infatti, afferma l'Agenzia, le due discipline citate relative al divieto di compensazione in presenza di ruoli si riferiscono entrambe a " debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori " , e non a debiti iscritti a ruolo di altra natura, come i debiti previdenziali .

Allo stesso modo, la specifica disciplina che consente di pagare le somme iscritte a ruolo per debiti erariali superiori a 1.500 euro con i crediti " *relativi alle stesse imposte* " (quindi sempre crediti erariali), richiede omogeneità sul tipo di imposta a debito/credito ai fini del pagamento mediante compensazione .

Nel caso di specie, quindi, non è possibile applicare nessuna delle citate regole per estinguere il debito previdenziale verso la Cassa Forense con il credito da *Superbonus* , tenuto conto che il credito non deriva dalla liquidazione di imposte erariali e il debito è addirittura di natura contributiva e non fiscale.

- – può essere utilizzato in compensazione per il versamento ordinario di imposte, contributi INPS e premi INAIL attraverso il modello F24, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997.

Da evidenziare che, a parere dell'Agenzia delle Entrate e contrariamente a quanto sostenuto dall'istante nell'interpello in analisi, non può rientrare in questa ipotesi il pagamento delle rate di dilazione del debito contributivo, in quanto, anche se regolarmente assolto alle varie scadenze accordate, è comunque funzionale all'assolvimento di somme accertate e non invece di ordinari versamenti contributivi.

Per completezza, si evidenzia, infine, che risulta ancora inapplicabile, per mancanza del relativo D.M. attuativo, una disposizione ulteriore, che limita la possibilità di utilizzare in

compensazione i crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di iscrizioni a ruolo per debiti erariali di importo superiore a 10.000 euro (cfr . art. 121, co. 3- bis del DL 34/2020, conv. Legge 77/2020).

Sul tema, si riproducono di seguito alcune schede riepilogative sul divieto di compensazione dei crediti d'imposta con i debiti iscritti a ruolo, aggiornate con le ultime novità della legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025).

Risposta n. 110/2026

OGGETTO: Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus ex articolo 121 del d.l. 34 del 2020 – debiti previdenziali iscritti a ruolo – blocco alle compensazioni ex articolo 31 del d.l. 78 del 2010

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA, di seguito anche istante, fa presente di essere «*debitore verso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per somme iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione [...]*», come da cartelle esattoriali allegate.

«*Tali somme sono state oggetto di istanza di rateizzazione, accolta in data [...] per un totale di 72 rate mensili*».

L'istante «*intende acquistare da una società terza un credito d'imposta derivante da interventi di cui all'art.119 DL 34/2020 (Superbonus), codice tributo 7719, quota annuale 2026*. L'intenzione dello scrivente è quella di utilizzare tale credito (pari a circa

[...] €) per procedere all'estinzione totale o parziale del debito residuo delle suddette cartelle esattoriali entro l'anno solare 2026, mediante il sistema della compensazione "orizzontale" nel modello F24».

Ciò premesso, l'istante chiede di confermare «se possa legittimamente estinguere le cartelle esattoriali descritte [...] utilizzando in compensazione nel modello F24 il credito di imposta codice 7719, annualità 2026, acquistato da terzi, effettuando un pagamento parziale o totale del ruolo nel corso dell'anno 2026».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante «ritiene che l'operazione di compensazione sopra descritta sia pienamente legittima sulla base dei seguenti riferimenti normativi e di prassi:

- Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997: stabilisce che il modello F24 può essere utilizzato per compensare crediti erariali con debiti previdenziali, inclusi quelli delle Casse professionali se convenzionate.

- Risoluzione n. 1/E dell'11 gennaio 2021: istituisce i codici tributo per il versamento dei contributi Cassa Forense tramite F24 (Codice Ente 0013), rendendoli di fatto compensabili "orizzontalmente".

- Art. 2-quater del D.L. n. 11/2023: norma di interpretazione autentica che chiarisce come la compensazione ex art. 17 D.Lgs 241/97 sia ammessa anche tra enti impositori diversi, superando ogni dubbio circa la natura "privatizzata" della Cassa Forense.

- Risposta a Interpello n. 478/2023: con la quale l'Agenzia ha confermato la possibilità di compensare contributi previdenziali con i crediti da bonus edilizi.

In virtù della rateizzazione regolarmente accolta in data 11/02/2026, non sussiste inoltre la preclusione di cui all'art. 31 del D.L. 78/2010 (debiti scaduti > 1.500 €), in quanto il debito rateizzato è considerato regolarizzato».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - stabilisce che *«I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

A decorrere dal 30 marzo 2024, l'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha introdotto al richiamato articolo 121 il successivo comma 3-bis, secondo cui *«[i]n presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, [...], per importi complessivamente*

superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione, o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Allo stato, se da un lato - in mancanza del predetto regolamento attuativo - la sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei crediti da Superbonus in presenza di ruoli per importi superiori ad euro 10.000 non può ritenersi ancora applicabile (cfr. risposta ad interpello n. 237, pubblicata il 29 novembre 2024), dall'altro, resta valido quanto previsto dal richiamato articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La disposizione in parola stabilisce che «*[i]n deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della*

riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, [...] per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

Infine, il più volte richiamato comma 1 dell'articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010, prevede che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. [...]. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. [...]».

Al riguardo, la circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011 ha chiarito che «[c]on la citata Circolare n. 4 del 2011 sono state fornite le prime indicazioni in merito ai tributi cui far riferimento, richiamando a titolo esemplificativo le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura [...]. Rientrano tra i debiti d'imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d'imposta».

Il rapporto funzionale tra l'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del d.l. n. 223 del 2006 e l'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 - che, ad oggi, regolamentano i limiti alla compensazione tra debiti e crediti erariali in presenza di ruoli - è stato chiarito dalla circolare n. 16/E del 20 giugno 2024: «Le due disposizioni si connotano, infatti, per caratteristiche e modalità applicative diverse previste dal legislatore; in particolare:

- ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, opera il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;

- in forza del nuovo comma 49-*quinquies* dell'articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, come introdotto dall'articolo 4, comma 2, del d.l. n. 39 del 2024, sussiste il divieto di utilizzo in compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, in presenza dei carichi

affidati all'agente della riscossione di cui al medesimo comma 49-quinquies per importi complessivamente superiori a 100.000 euro (ora 50.000 euro, ndr).

[...]».

Ciò premesso, l'istante chiede se sia possibile compensare debiti di carattere previdenziale, affidati all'agente della riscossione e oggetto di regolare rateizzazione, di ammontare superiore ad euro 1.500 - e, come si evince dalle cartelle allegate, inferiore ad euro 50.000 - con crediti agevolativi da Superbonus.

A riguardo, alla luce del quadro normativo sopra richiamato, si osserva che nel caso di specie:

- come correttamente precisato dall'istante, non vi sono ostacoli alla compensazione tra crediti agevolativi da Superbonus e debiti previdenziali ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 (cfr. risposta ad interpello n. 478, pubblicata il 18/12/2023 in ordine alla possibilità di compensare con crediti da Superbonus i debiti previdenziali e contributivi non a ruolo relativi al personale dipendente della società istante);

- contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, in presenza di ruoli relativi a debiti previdenziali (a prescindere dall'ente di riferimento), non opera quanto previsto dall'articolo 121, comma 3-bis, né il comma 49-quinquies dell'articolo 37 del d.l. 226 del 2003, né tantomeno l'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010. Infatti, al di là della circostanza che tali ruoli sono oggetto di pagamento rateale regolarmente in corso, tutte le norme citate si riferiscono comunque ad «iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della

riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti [...]».

Pertanto, i crediti agevolativi che l'istante intende acquistare potranno essere sì utilizzati in compensazione - anche in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500 - di altri debiti erariali o previdenziali (come confermato dai documenti di prassi richiamati nella soluzione proposta dall'istante stesso), ma non potranno essere utilizzati per pagare i ruoli stessi.

Peraltro, la possibilità di soddisfare le somme iscritte a ruolo a mezzo di compensazione è stata introdotta proprio dall'articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010 ed il riferimento ivi contenuto ai «*crediti relativi alle stesse imposte*» esclude dall' ambito applicativo i crediti agevolativi.

Ciò in linea con le indicazioni presenti sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate riscossione (<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/i-servizi-di-ader-a-portata-di-click/parte-seconda-quali-sono-i-servizi-di-ader/pagare-attraverso-una-compensazione/>) laddove, con riferimento alla "Compensazione volontaria crediti erariali/debiti erariali (art. 31 DL n. 78/2010)", si precisa che «*È possibile pagare anche parzialmente somme richieste nelle cartelle di pagamento che riguardano imposte erariali (es. IRPEF, IVA) e oneri accessori, compensandole con crediti di imposta erariali (compensazione ex art. 31 DL n. 78/2010)*».

Per completezza, si rappresenta che «*in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti [...], non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione sono regolate da specifiche,*

inderogabili norme di legge. [...]» (così Cassazione, sentenza 05/07/2017, n. 16532; ma, nello stesso senso, Cassazione, ordinanze 22/06/2021, n. 17836 e 14/12/2023, n. 35094).

In conclusione, la soluzione proposta dall'istante non può essere condivisa.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

SCHEDE DI SINTESI

BLOCCO DELLA COMPENSAZIONE PER DEBITI ACCERTATI SUPERIORI A € 1.500

Art.31, co.1,
DL 78/2010 – L 122/2010

No alla compensazione dei crediti d'imposta in presenza di debiti accertati per imposte erariali superiori a 50.000 euro

*A decorrere dal 1° gennaio 2011, la **compensazione dei crediti** di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle **imposte erariali**, è **vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.... E' comunque **ammesso il pagamento**, anche parziale, delle **somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte**, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze...*

- Termini di pagamento scaduti
- Non oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa
- Non oggetto di piani di rateazione regolari
- Non oggetto di «rottamazione-quater» (ora «rottamazione-quinquies»)

Debiti fiscali

Ruoli imposte erariali
Carichi affidati AR per atti dell'AdE
Atti recupero crediti non spettanti o inesistenti
Accertamenti esecutivi
Somme accessorie (es. sanzioni e interessi)

Crediti d'imposta da liquidazione ordinaria (es. crediti IVA)

Crediti d'imposta

- Verifica del debito alla data di trasmissione dell'F24
- Eliminazione/riduzione del debito:
 - sospensione giudiziale o amm.va
 - concessione rateazione da agente riscossione
 - Pagamento debiti per imposte erariali anche mediante compensazione con crediti relativi alle stesse imposte

BLOCCO DELLA COMPENSAZIONE PER DEBITI ACCERTATI SUPERIORI A € 50.000

Art.37, co.49-quinquies,
DL 223/2006 – L. 248/2023

No alla compensazione dei crediti d'imposta (sia da liquidazione che da incentivi) in presenza di debiti accertati per imposte erariali superiori a 50.000 euro

...per i contribuenti che abbiano **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, nonché **iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti ... per importi complessivamente superiori a euro 50.000**, per i quali i **termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione**, è **esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ...

- Termini di pagamento scaduti
- Non oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa
- Non oggetto di piani di rateazione regolari
- Non oggetto di «rottamazione-quater» (ora «rottamazione-quinquies»)

Debiti fiscali

Ruoli imposte erariali
Carichi affidati AR per atti dell'AdE
Atti recupero crediti non spettanti o inesistenti
Accertamenti esecutivi
Somme accessorie (es. sanzioni e interessi)

Crediti d'imposta da agevolazioni
Crediti d'imposta da liquidazione ordinaria (es. crediti IVA)

Crediti d'imposta

- Verifica del debito alla data di trasmissione dell'F24
- Eliminazione/riduzione del debito:
 - sospensione giudiziale o amm.va
 - concessione rateazione da agente riscossione
 - Pagamento debiti per imposte erariali anche mediante compensazione con crediti relativi alle stesse imposte

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA IN PRESENZA DI DEBITI FISCALI ACCERTATI



Art.31, co.1, DL 78/2010 – L 122/2010: NO COMPENSAZIONE se debiti accertati superiori a € 1.500

Art.37, co. 49-quinquies, DL 223/2006 – L 248/2006: NO COMPENSAZIONE se debiti accertati superiori a € 50.000

Quali
differenze?

✓ **DEBITI IMPOSTE ERARIALI (o accessori) > 1.500:**

NO COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA DA LIQUIDAZIONE DI IMPOSTE ERARIALI (es. IVA)

✓ **DEBITI IMPOSTE ERARIALI (o accessori) > 50.000:**


NO COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA DA LIQUIDAZIONE + CREDITI IMPOSTA DA INCENTIVI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA IN PRESENZA DI DEBITI FISCALI ACCERTATI



Art.31, co.1, DL 78/2010 – L 122/2010: NO COMPENSAZIONE se debiti accertati superiori a € 1.500

Art.37, co. 49-quinquies, DL 223/2006 – L 248/2006: NO COMPENSAZIONE se debiti accertati superiori a € 50.000



IN ENTRAMBE LE IPOTESI:

OK COMPENSAZIONE IN CASO DI SOSPENSIONE GIUDIZIALE O AMM.VA DEL DEBITO; CONCESSIONE RATEAZIONE DA AR; PAGAMENTO ANCHE PARZIALE (PER DEBITI DA IMPOSTE ERARIALI ANCHE CON COMPENSAZIONE DI CREDITI DELLE STESSA IMPOSTE)

F38-26 - Agevolazione “prima casa”, svolta per gli immobili F/2: riconosciuto il beneficio fiscale

L’Agenzia delle Entrate riconosce l’agevolazione “prima casa” anche per l’acquisto di immobili collabenti (F/2), a condizione che siano destinati ad abitazione entro tre anni. La posizione supera il precedente orientamento del 2019, che escludeva tali immobili dal beneficio

L’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche in caso di acquisto di un fabbricato collabente (cioè un immobile fatiscente o un rudere) censito nella categoria catastale F/2, purché l’immobile venga effettivamente destinato a uso abitativo entro tre anni dalla registrazione dell’atto di acquisto. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 108 del 26 maggio 2026, segnando un cambio di orientamento rispetto a una precedente interpretazione, contenuta nell’interpello n. 357 del 2019, che escludeva invece gli immobili collabenti dall’ambito applicativo del beneficio fiscale.

Alla base della nuova posizione dell’Amministrazione finanziaria vi è l’evoluzione della giurisprudenza e, in particolare, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3913 del 2025. In tale pronuncia i giudici hanno affermato che né l’attuale mancanza di destinazione abitativa né l’attribuzione della categoria catastale F/2 costituiscono elementi ostativi all’accesso alle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa.

L’apertura dell’Agenzia si fonda sull’interpretazione della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, letta alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. La normativa consente infatti di beneficiare dell’agevolazione “prima casa” – con applicazione dell’imposta di registro ridotta al 2% – per gli atti di trasferimento di abitazioni non di lusso, a condizione che siano rispettati determinati requisiti previsti dalla legge.

In una prima fase interpretativa, il requisito della destinazione abitativa dell’immobile era stato letto in maniera particolarmente restrittiva. Si riteneva infatti necessario che il bene fosse già classificato in una delle categorie catastali del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 e A/10. Nel corso degli anni, tuttavia, sia la prassi amministrativa sia la giurisprudenza hanno progressivamente ampliato il perimetro applicativo dell’agevolazione. Il punto centrale di questa evoluzione riguarda il concetto stesso di destinazione abitativa: non è più richiesto che l’immobile sia immediatamente idoneo a essere utilizzato come abitazione principale, essendo sufficiente una potenziale idoneità a tale destinazione.

Un primo passo in questa direzione era già stato compiuto con la circolare n. 38 del 2005, attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto il beneficio fiscale anche ai fabbricati in corso di costruzione, classificati nella categoria F/3, purché progettati strutturalmente per uso abitativo. Con la Risposta n. 108/2026, questo principio viene esteso anche ai fabbricati collabenti, vale a dire agli immobili totalmente o parzialmente inagibili. Secondo l’Agenzia, infatti, l’assenza di una concreta abitabilità al momento dell’acquisto non può, da sola, impedire l’accesso all’agevolazione. Resta però una condizione fondamentale: l’immobile deve essere concretamente suscettibile di trasformazione in abitazione e tale destinazione deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto di acquisto. Si tratta del periodo entro il quale l’Amministrazione finanziaria può esercitare il proprio potere di accertamento ai fini dell’imposta di registro.

Risposta n. 108/2026

OGGETTO: *Agevolazione prima casa – Acquisto fabbricato collabente – nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).*

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* rappresenta di aver sottoscritto, in data 8 luglio 2024, un contratto preliminare di compravendita con il quale si è impegnato ad acquistare un fondo rustico, censito al catasto terreni, con annessa unità collabente ed area scoperta pertinenziale, censita al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2, costituita da trulli con forno a legna, camini e cisterna.

L'*Istante* precisa che, nel contratto preliminare, le parti hanno stabilito che la stipula dell'atto definitivo di compravendita è fissata per il 30 giugno 2026.

Lo stesso dichiara di possedere i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali *prima casa*, ai sensi della nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito, "*TUR*"), e chiede di sapere se può usufruire delle

predette agevolazioni fiscali *prima casa* in sede di stipula del contratto di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare censita in categoria F/2, precisando che la pratica edilizia di ristrutturazione sarà avviata e completata entro tre anni dalla stipula del contratto definitivo e che l'immobile sarà destinato ad abitazione.

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene di poter fruire delle agevolazioni fiscali previste, per l'acquisto della *prima casa*, dalla richiamata nota II-*bis*.

In particolare, si impegna ad ultimare i lavori ristrutturazione e a provvedere al successivo accatastamento dell'unità collabente in categoria abitativa entro tre anni dalla stipula dell'atto di compravendita, nonché a trasferire la propria residenza entro il medesimo termine, come previsto per gli immobili in corso di costruzione.

A sostegno della propria soluzione interpretativa richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2025, n. 3913, dalla quale sembra emergere che il riconoscimento dell'agevolazione "*prima casa*" prevista dalla richiamata nota II-*bis* non richieda l'idoneità abitativa dell'immobile al momento dell'acquisto, con la conseguenza che il beneficio può essere riconosciuto anche nei confronti dell'acquirente di un immobile collabente rientrante nella categoria F/2, data la potenziale destinazione dell'immobile ad uso abitativo, una volta eseguiti i necessari interventi edilizi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le agevolazioni per l'acquisto della c.d. "*prima casa*" sono disciplinate dalla nota II-*bis*, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, che individua i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo per la fruizione dei relativi benefici.

Al riguardo, la richiamata nota II-*bis* stabilisce che «*ai fini*

dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività (...). La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (...)».

Pertanto, in base alla citata disposizione l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2 per cento è consentita nelle ipotesi in cui vengano trasferite case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla richiamata nota II-*bis*.

In ogni caso, l'acquisto deve riguardare unità immobiliari che, sulla base di criteri oggettivi, risultino astrattamente idonee al concreto soddisfacimento di esigenze abitative (cfr. risoluzione 1° agosto 2017, n. 107).

In particolare, si considerano “case di abitazione” i fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, con l'esclusione di A10, "Uffici e studi privati", e ad eccezione di A1, A8 e A9).

In merito al requisito della “destinazione abitativa”, con circolare 12 agosto

2005, n. 38, nel ribadire che deve trattarsi di un fabbricato “*strutturalmente concepito per uso abitativo*”, è stata riconosciuta la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche ai trasferimenti di fabbricati ancora in fase di costruzione all’atto dell’acquisto e ciò in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’agevolazione c.d. “*prima casa*” compete ai fabbricati in corso di costruzione (categoria catastale F/3) destinati ad abitazione, ossia strutturalmente concepiti per uso abitativo (cfr. Corte di Cassazione, sentenze n. 18300 del 2024, n. 3604 del 2003, n. 8163 del 2002, n. 5297 del 2001, nn. 9149 e 9150 del 2000).

Con riferimento agli immobili compresi nella categoria F/2 (unità collabenti), si tratta di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (cfr. art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28).

Ciò posto, con riferimento alla fruizione dell’agevolazione “*prima casa*” in relazione all’acquisto di fabbricati collabenti, si fa presente che con la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2025, n. 3913, muovendo dal precedente indirizzo relativo agli immobili in corso di costruzione, viene riconosciuto l’accesso alla richiamata agevolazione anche in caso di acquisto di un immobile collabente, di categoria catastale F/2.

In particolare, nella richiamata pronuncia viene sostenuto che “*è certamente indubbio che caratteristica dei fabbricati collabenti è la loro inidoneità a soddisfare attuali esigenze abitative, in quanto immobili privi di un’attuale utilizzabilità per il possessore, tanto che, come detto, gli stessi sono iscritti in catasto senza attribuzione di rendita (...); ciò nonostante, ritiene questa Corte che né l’assenza di attualità di destinazione ad abitazione né l’attribuzione della categoria catastale F/2 rappresentano ostacoli alla possibilità di accesso alle agevolazioni prima casa;*”.

Secondo la Corte, “*Ciò che rileva, ai fini fiscali, è che l’immobile, sebbene*

in stato di abbandono e come tale non attualmente abitabile, sia suscettibile di essere destinato ad abitazione e risulti in tale destinazione completato nel termine triennale di decadenza stabilito dall'art. 76 comma 2 D.P.R. n. 131/1986, per l'esercizio del potere di accertamento dell'Ufficio".

Secondo i giudici di legittimità, pertanto, *“La circostanza che il cespite presenti caratteristiche di degrado tali da esigere importanti opere edili di intervento ovvero la previa demolizione e successiva ricostruzione, se destinato a finalità abitativa, non può limitare l'accesso al beneficio fiscale, tanto più se tali benefici risultino accessibili per gli immobili ancora da ultimare; risultando rilevante solo che l'immobile sia strutturalmente destinato ad uso abitativo, non essendo richiesto che esso sia già idoneo al momento dell'acquisto (Cass. n. 3804/2003, Cass. n. 18300/2004)”*.

Ne consegue, alla luce di tali motivazioni, l'affermazione del principio di diritto secondo cui *“In materia di agevolazione prima casa (...), il beneficio può essere riconosciuto anche all'acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell'immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all'uso abitativo”*.

Una diversa interpretazione, secondo la citata ordinanza, *“risulterebbe invero non coerente con la finalità perseguita dal legislatore di agevolare l'acquisizione di case da parte di soggetti che ne sono sprovvisti, favorendo non solo un meno costoso accesso di costoro alla casa per abitazione, ma anche meno costosi acquisti di immobili che seppur dotati di differenti caratteristiche risultino trasformabili anch'essi in case di abitazione”*.

Tanto premesso, alla luce del quadro normativo e di prassi sopra delineato e tenuto conto del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di unità collabenti, si ritiene che l'Istante possa fruire della predetta agevolazione per l'acquisto dell'immobile collabente, censito in categoria catastale F/2, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma

agevolativa e sempre che renda nell'atto le dichiarazioni previste dalla Nota II-*bis*.

Resta fermo che, in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, l'immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l'esercizio dell'attività accertativa.

Devono, quindi, ritenersi superate le indicazioni fornite con la risposta a interpello del 30 agosto 2019, n. 357.

**IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)**

F39-26 - Catasto, le regole sui controlli post interventi agevolabili con il Superbonus e gli altri bonus edilizi

Con la Risoluzione n. 21/E/2026, commentata dall'Ance, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quando gli interventi edilizi agevolati con i bonus fiscali richiedono l'aggiornamento catastale, con particolare attenzione ai lavori sugli impianti che aumentano la redditività dell'immobile

Per gli interventi che aumentano la dotazione degli impianti di un'unità immobiliare, agevolabili non solo con il Superbonus, ma anche con gli altri bonus fiscali in edilizia, l'aggiornamento catastale è obbligatorio se dopo i lavori la redditività della stessa aumenta in modo significativo, secondo specifici parametri.

Lo conferma l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 21/E del 5 giugno 2026, con la quale vengono definiti i criteri per individuare le tipologie di interventi edilizi che fanno sorgere l'obbligo di aggiornamento catastale.

Tali chiarimenti si sono resi necessari per i numerosi quesiti pervenuti all'Agenzia in seguito alle comunicazioni da questa inviate ai contribuenti che avevano effettuato interventi agevolati con il Superbonus (art.119, D.L. 34/2020, conv. legge 77/2020), senza, però, aver provveduto all'aggiornamento catastale sugli immobili oggetto dei lavori. L'obbligo di aggiornamento, quindi, non è un'eccezione "da Superbonus", ma discende dalle regole ordinarie del Catasto fabbricati. Le indicazioni della 21/E/2026, quindi, si applicano a tutti gli interventi di recupero edilizio, a prescindere dall'incentivo utilizzato (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, ecc.). Le verifiche dell'Agenzia – introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 86-87, legge 213/2023) – si innestano sulle norme catastali vigenti, senza riscriverle.

Regole generali sull'aggiornamento catastale

Viene, innanzitutto, confermato che l'obbligo di aggiornamento catastale sussiste in presenza di variazioni nello stato di un immobile in grado di incidere in modo significativo sugli elementi costitutivi che, in base alla tariffa d'estimo, ne determinano la rendita, come stabilito dalla relativa disciplina catastale (artt. 17 e 20 del R.D. 652/1939, conv. legge 1249/1939, e D.P.R. 1142/1949).

Questa circostanza si verifica in caso di interventi edilizi che comportano modifiche sugli elementi rilevanti che riguardano la categoria e la classe catastale, ad esempio in presenza di modifiche della destinazione d'uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell'unità immobiliare, o delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive della stessa.

Inoltre, viene ricordato che la disciplina del catasto dei fabbricati è articolata su un modello di tipo comparativo, nel quale il "classamento" degli immobili consente di valutare il livello di redditività dell'unità immobiliare mediante un confronto con altre unità del medesimo contesto territoriale, con caratteristiche simili.

In merito, viene fornito l'esempio relativo a interventi di efficientamento energetico sull'involucro di un edificio, come il rifacimento del cappotto, o di installazione di ascensori che, ai fini della valutazione sull'eventuale aumento di redditività dell'immobile per l'aggiornamento catastale, devono essere confrontati con altre unità similari site nella stessa zona censuaria.

In senso più generale, l'Agenzia delle Entrate, nelle proprie conclusioni, specifica che, in coerenza con gli elementi che incidono sulla redditività dell'immobile a seguito degli interventi, la variazione catastale deve essere effettuata nelle ipotesi in cui "le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell'immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale, anche in assenza di variazioni della consistenza o della configurazione planimetrica, in coerenza con il contesto territoriale e con le unità immobiliari comparabili".

Per questo, viene sottolineato che, ai fini della verifica sulla rilevanza catastale degli interventi sull'immobile, occorre una valutazione tecnica puntuale, e quindi caso per caso, "fondata sull'incidenza concreta delle opere sulla redditività ordinaria dell'immobile e sulla sua corretta collocazione nel sistema classificatorio catastale, con conseguente obbligo di aggiornamento degli atti ogniqualvolta tale incidenza risulti apprezzabile secondo i criteri dell'estimo catastale".

Interventi riguardanti gli impianti di un immobile

I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all'Agenzia, sono sorti in relazione agli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari.

Su questo aspetto l'Agenzia richiama quanto già chiarito con la C.M. 36/E/2013, avente a oggetto "Impianti fotovoltaici – profili catastali e aspetti fiscali", sotto il profilo degli elementi che compongono la redditività di un immobile, modulata sulla base degli elementi che compongono la sua tariffa d'estimo, e in particolare la categoria e la classe catastale.

In questo senso, nella R.M. 21/E/2026 viene confermato come significativo ai fini dell'obbligo di variazione catastale un aumento della redditività dell'immobile, ossia il passaggio a una classe contigua, inteso come differenza percentuale tra le rispettive tariffe d'estimo, pari o superiore al 15% rispetto alla tariffa d'estimo di riferimento. Invece, un incremento di valore inferiore al 15% non richiede l'aggiornamento catastale.

Queste indicazioni vengono tradotte sotto il profilo degli interventi edilizi aventi a oggetto gli impianti dell'immobile.

A questo proposito, viene chiarito che:

il mero ampliamento della dotazione impiantistica, in assenza di altre tipologie di intervento, non comporta una rideterminazione del classamento e della rendita nell'ipotesi in cui non determini un aumento apprezzabile della redditività dell'immobile, quindi inferiore al 15%;

nel caso in cui l'ampliamento della dotazione impiantistica sia il risultato di più interventi, eseguiti anche in momenti diversi, il valore degli impianti installati da prendere in considerazione è quello complessivo corrispondente alla dotazione finale dell'unità immobiliare, al netto degli interventi eventualmente già considerati per l'attribuzione della rendita;

nel caso di installazione di nuovi impianti a servizio di più unità immobiliari, per ciascuna unità interessata dall'intervento deve prendersi in considerazione la quota di valore a essa riferita.

A livello operativo, la R.M. 21/E/2026 indica una specifica formula matematica per il calcolo del nuovo valore catastale, già utilizzata per gli immobili a destinazione speciale o particolare, che mette in relazione la rendita catastale originaria con il valore degli impianti

dell'unità immobiliare.

In particolare, ai fini dell'eventuale obbligo di aggiornamento catastale, la valutazione dell'aumento di redditività viene effettuata confrontando il valore catastale dell'unità ante intervento edilizio con il valore che questa assumerebbe dopo la conclusione dei lavori, considerando anche un "valore medio infracensuario" degli impianti aggiunti all'unità immobiliare.

Viene, altresì, specificato che questa modalità di calcolo non può valere in termini assoluti, ma è necessaria una valutazione caso per caso, in base alle caratteristiche concrete che l'immobile assume dopo l'intervento. Infatti, chiarisce l'Agenzia, in caso di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, resta ferma la necessità di una valutazione di tipo tecnico-estimativo complessiva dell'incremento di redditività.

Modalità di aggiornamento catastale con la procedura DOCFA

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni sull'utilizzo della procedura informatica DOCFA per l'aggiornamento catastale. In particolare, viene specificato che:

occorre descrivere in modo dettagliato gli interventi eseguiti, con un elenco dei nuovi impianti installati e le loro caratteristiche specifiche, ad esempio la potenza nominale in caso di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo;

se l'unità immobiliare, a seguito degli interventi edilizi, rientra in una categoria o classe catastale non presente nel quadro della tariffa vigente nella zona censuaria in cui la stessa è ubicata, il tecnico dichiarante deve indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro della tariffa d'estimo di un'altra zona censuaria del medesimo comune o di un altro comune della medesima provincia.

Infatti, le funzionalità informatiche della procedura DOCFA non consentono di indicare in modo diretto un classamento differente da quelli indicati nel quadro di tariffa della zona censuaria di ubicazione dell'immobile.

In ogni caso, la determinazione della rendita definitiva rimane di competenza del relativo Ufficio provinciale-Territorio.

RISOLUZIONE N. 21/E



Roma, 5 giugno 2026

OGGETTO: Rilevanza catastale degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Premessa

Nell'ambito delle attività conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per l'anno 2024)¹, sono pervenute a questa Direzione centrale richieste di chiarimenti in merito ai criteri per l'individuazione delle tipologie di interventi edilizi che, ordinariamente, assumono rilevanza catastale e per le quali, quindi,

¹ L'art. 1, comma 86, della l. n. 213 del 2023, dispone che "L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.". Il successivo comma 87, stabilisce che "Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

sorge l'obbligo di aggiornamento catastale, con particolare riferimento alla rideterminazione del classamento e della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.

Tali richieste, in particolare, sono connesse all'invio delle comunicazioni di cui al citato comma 87 (cd. lettere di *compliance*), trasmesse dall'Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da interventi agevolati con *Superbonus*.

Si premette, al riguardo, che, in tema di sussistenza dell'obbligo di aggiornamento delle unità immobiliari censite in Catasto, non appaiono emergere dubbi nei casi in cui queste siano state oggetto, ad esempio, di variazione della destinazione, della consistenza e delle caratteristiche tipologiche o distributive, nonché nella conformazione e nella sagoma.

Ciò posto, le richieste di chiarimenti pervenute attengono alle variazioni catastali – non comprese tra quelle sopra richiamate in via esemplificativa – derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e/o dei fabbricati e delle aree, in cui esse sono ubicate, a seguito dei quali le unità immobiliari sono suscettibili di un incremento di redditività.

Ambito di riferimento

Occorre sin da subito precisare che, per individuare le tipologie di interventi catastalmente rilevanti, si deve prescindere dallo specifico contesto nell'ambito del quale sono maturate le suddette richieste di chiarimento², in quanto gli adempimenti catastali restano definiti dalla normativa di settore, in alcun modo innovata dai citati commi 86 e 87 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. In conseguenza di ciò, pertanto, quanto indicato nella presente risoluzione si applica

² Interventi eseguiti usufruendo degli incentivi previsti dall'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al “*Superbonus*” o ad altre fattispecie di agevolazioni fiscali.

Ciò posto, in merito agli adempimenti di natura catastale, occorre rammentare che ai sensi degli articoli 17³ e 20⁴ del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sussiste l’obbligo di dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza; come anticipato in premessa questo si verifica, in via esemplificativa, in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.

In relazione all’attribuzione della categoria e della classe, a cui fa riferimento il citato articolo 17, si ritiene utile richiamare i principi generali di cui:

- all’articolo 8⁵, comma 1, del medesimo r.d.l. n. 652 del 1939, laddove, in relazione alle unità a destinazione ordinaria, è stabilito che «*Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.*».

³ L’articolo 17 regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 rubricato “*Conservazione e aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano*”, dispone che: “*Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:*

a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore di beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;

b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l’attribuzione della categoria e della classe”.

⁴ L’articolo 20, comma 1, del medesimo regio decreto rubricato “*Obbligo di denuncia delle variazioni relative al possesso di immobili*” dispone che “*Le persone e gli enti indicati nell’art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implicino mutazioni ai sensi dell’art. 17”.*

⁵ Articolo rubricato “*Suddivisione degli immobili in categorie e classi*”.

- all'articolo 61⁶, primo comma, del “*Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano*”⁷, secondo cui il classamento consiste nel riscontrare «*per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.*».

Il sistema estimativo del *Catasto dei fabbricati*, come delineato dagli articoli sopra richiamati, si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditività ordinaria dell'unità immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.

In quest'ottica, dunque, l'eventuale incremento di redditività dell'unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati - quali, ad esempio, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sull'involucro edilizio⁸ e l'inserimento di ascensori – qualora ne ricorrano le condizioni, trova espressione nell'attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.

Va evidenziato, inoltre, che l'obbligo di aggiornamento è conseguente a qualsiasi mutazione dello stato dell'unità immobiliare che implichi un riesame della categoria catastale, della classe o della consistenza.

Interventi concernenti la dotazione impiantistica

I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste pervenute, hanno

⁶ Articolo rubricato “*Classamento e modalità esecutive*”.

⁷ Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

⁸ Come nel caso del cosiddetto cappotto termico.

riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari.

A tale riguardo, un possibile criterio operativo di ausilio per l'eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica può essere rinvenuto nell'iter logico esplicitato dalla Circolare n.36/E del 19/12/2013 avente ad oggetto "*Impianti fotovoltaici - Profili catastali ed aspetti fiscali*".⁹ In particolare, rileva infatti la configurazione del sistema delle tariffe d'estimo vigenti¹⁰, nell'ambito del quale le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all'interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L'incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe¹¹.

Considerato quanto sopra, in relazione al mero ampliamento della dotazione impiantistica ed in assenza di altre fattispecie di interventi edilizi, si può ritenere non necessaria una rideterminazione del classamento e della rendita catastale per gli interventi non suscettibili di comportare un incremento della redditività apprezzabile nell'ambito dell'attuale sistema estimativo catastale, ossia inadeguati ad incrementare la redditività ordinaria dell'unità immobiliare in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.

In prima approssimazione, per una valutazione dell'incremento derivante dagli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, si può procedere in

⁹ I contenuti richiamati dalla suddetta circolare possono, in linea di principio, valere anche per altri tipi di interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, non specificatamente riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici, quali sistemi di accumulo, eolico e solare termico.

¹⁰ Derivanti dalla revisione generale disposta con decreto ministeriale 20 gennaio 1990 e attuata con l'approvazione dei quadri tariffari nel 1991, sulla base dei valori medi di mercato relativi al biennio economico 1988-1989.

¹¹ La già citata circolare n. 36/E del 2013 rappresenta la significatività del 15% quale incremento percentuale che, pur non previsto da una disposizione normativa, discende proprio dalla concreta articolazione delle tariffe.

analogia con le modalità di calcolo delineate per gli immobili a destinazione speciale e particolare¹², confrontando per l'unità immobiliare il valore catastale *ante* intervento (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, n. 5646)¹³, con il valore catastale che l'unità immobiliare assumerebbe dopo l'intervento.

Quest'ultimo è ottenuto sommando al valore *ante* intervento il valore medio infracensuario¹⁴ degli impianti che hanno incrementato la dotazione dell'unità immobiliare, riportato all'epoca censuaria di riferimento (biennio 1988-1989).

In termini operativi:

$$V_{ante} = Rc \times M$$
$$V_{post} = (V_{ante} + V_{impianti})$$

dove:

Rc è la rendita catastale dell'unità immobiliare in atti (prima dell'intervento);

¹² A tale riguardo, cfr. circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, concernente la “*Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi*”. Si evidenzia che l'art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”, ha stabilito che nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare n. 6/T del 2012.

¹³ Recante la “*Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro dell'imposta di successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'Invim*”.

¹⁴ Ossia il valore medio degli impianti nel periodo di vigenza degli estimi catastali (fissato in 10 anni), corrispondente al valore degli impianti ridotto per il cosiddetto “deprezzamento infracensuario”, stabilito in funzione della vita utile e del valore residuo della componente impiantistica valutata (cfr. Allegato tecnico III alla circolare 6/T del 2012).

Per la determinazione del valore medio infracensuario, la vita utile e il valore residuo di ciascuna componente impiantistica vanno considerati tenendo conto del principio di ordinarietà e valutati mediante opportune indagini di settore, in mancanza delle quali, in prima approssimazione, possono essere assunti pari, rispettivamente, a 20 anni (vita utile) e a zero (valore residuo al termine della vita utile).

M è il moltiplicatore previsto dal decreto ministeriale n. 5646 del 1991 per la categoria catastale dell'unità immobiliare;

$V_{impianti}$ è il valore medio infracensuario degli impianti dell'intervento, riferito al biennio economico di riferimento 1988-89.

Si precisa che:

- nel caso in cui l'ampliamento della dotazione impiantistica sia il risultato di più interventi, eseguiti anche in momenti diversi, il valore degli impianti installati da prendere in considerazione ai fini di tale valutazione è quello complessivo corrispondente all'attuale dotazione dell'unità immobiliare (al netto degli interventi eventualmente già considerati per l'attribuzione della rendita attualmente in atti);
- quando sono installati nuovi impianti a servizio di più unità immobiliari, per ciascuna unità interessata dall'intervento deve prendersi in considerazione la quota di valore ad essa riferita.

Si evidenzia che la suddetta operazione di confronto del valore catastale *ante* e *post* non può prescindere dalla preliminare verifica della rispondenza del classamento in atti dell'unità immobiliare allo stato di fatto precedente all'intervento.

Il criterio sopra descritto consente facilmente di individuare le fattispecie meritevoli di una rideterminazione del classamento, ai fini dell'aggiornamento catastale.

Si ritiene opportuno, altresì, sottolineare che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, resta ferma la necessità di una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell'incremento di redditività, considerato che il criterio sopra descritto non afferisce ad una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell'esclusione dell'obbligo dichiarativo.

Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento

In stretta connessione, infine, con quanto rappresentato, si ritiene opportuno fornire indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica *Docfa* inerenti agli interventi di cui alla presente risoluzione. Al riguardo, è necessario che nella relazione tecnica venga riportata in modo esaustivo la descrizione degli interventi eseguiti nonché l'elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche significative¹⁵, come, ad esempio, la potenza nominale degli impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo.

Nei casi in cui l'unità immobiliare, a seguito degli interventi edilizi, dovesse assumere le caratteristiche tipiche di una categoria o di una classe catastale¹⁶ non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa è ubicata, risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70¹⁷, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. In tali circostanze, attese le attuali funzionalità della procedura informatica *Docfa* utilizzata per la redazione delle dichiarazioni di variazione catastale (che non consente la diretta indicazione di un classamento differente da quelli indicati nel quadro di tariffa della zona censuaria di ubicazione dell'immobile), la parte dichiarante indicherà, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia. In ogni caso, la determinazione della rendita definitiva rimane di competenza del relativo Ufficio provinciale-Territorio.

¹⁵ Cfr. articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo cui «*Le dichiarazioni [omissis] contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. [omissis]*».

¹⁶ In tale ambito ricade anche la fattispecie di unità immobiliari già censite in atti con la classe massima prevista dal prospetto tariffario per la categoria di appartenenza.

¹⁷ L'art. 1, comma 2, del D.L. n. 70 del 1988, recita «*Il classamento delle unità immobiliari urbane site in zone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data del classamento stesso non è stato integrato a norma dell'articolo 64 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, può essere effettuato anche per comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socio economiche e di tipologia edilizia [omissis]*».

Alla luce di quanto sopra rappresentato, quindi, l'obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell'unità immobiliare. Conseguentemente, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell'immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale, anche in assenza di variazioni della consistenza o della configurazione planimetrica, in coerenza con il contesto territoriale e con le unità immobiliari comparabili.

In tal senso, assumono specifico rilievo gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili - caso per caso - di incidere significativamente sul valore economico dell'immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.

L'accertamento della rilevanza catastale degli interventi richiede, pertanto, una valutazione tecnica puntuale, fondata sull'incidenza concreta delle opere sulla redditività ordinaria dell'immobile e sulla sua corretta collocazione nel sistema classificatorio catastale, con conseguente obbligo di aggiornamento degli atti ogniqualvolta tale incidenza risulti apprezzabile secondo i criteri dell'estimo catastale.

LA DIRETTRICE CENTRALE
(Firmato digitalmente)

F40-26 - Consulenza giuridica, definite le nuove modalità di presentazione delle istanze

Con il Provvedimento dell'8 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha definito uffici competenti, modalità di invio e procedure istruttorie per le richieste di consulenza giuridica presentate dai soggetti legittimati al fine di ottenere chiarimenti interpretativi in materia tributaria

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle richieste di consulenza giuridica, cioè i quesiti interpretativi che i soggetti legittimati, incluse le associazioni di categoria, possono rivolgere all'Amministrazione finanziaria per ottenere chiarimenti sull'applicazione delle norme tributarie.

Dando attuazione alle disposizioni introdotte dal Dlgs 219/2023 nell'ambito della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente, l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento dell'8 giugno 2026 (prot. n. 171016/2026), emanato in attuazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2025, individua gli uffici competenti alla ricezione delle richieste, le modalità di presentazione delle istanze e le regole che disciplinano la successiva fase istruttoria.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10- octies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000, come modificata dal Dlgs 219/2023, in attuazione della legge delega di riforma fiscale), sono legittimati a presentare istanze di consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate:

- le associazioni sindacali e di categoria (tra le quali sono comprese l'Ance e le Associazioni aderenti),
- gli ordini professionali,
- gli enti pubblici,
- le Regioni, gli Enti locali e le Amministrazioni dello Stato.

Le istanze vanno presentate via Pec, oppure tramite il servizio telematico dedicato predisposto dall'Agenzia delle Entrate, la cui attivazione sarà oggetto di comunicazione sul sito dell'Agenzia stessa.

In merito, poi, agli uffici a cui inviare la richiesta, il provvedimento chiarisce che, a seconda della rilevanza territoriale della questione e del soggetto richiedente, sono deputati a ricevere le istanze:

- – la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, in caso di richieste provenienti dalle rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali e di categoria (es. Ance Nazionale), dagli organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli ordini professionali, dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici aventi rilevanza nazionale,
- – la Direzione Regionale delle Entrate (DRE) competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante, se la richiesta è formulata da associazioni sindacali, di categoria (es. Associazioni territoriali o Organismi regionali dell'Ance) e ordini professionali, che esprimono interessi diffusi a livello

regionale (dotati di codice fiscale), nonché da Enti pubblici territoriali, Enti locali e Organi periferici delle Amministrazioni statali, operanti in ambito regionale (ai quali sia stato attribuito il codice fiscale).

È comunque fatta salva la possibilità della Direzione regionale delle Entrate di inoltrare le questioni di maggiore complessità alla Divisione Contribuenti.

Quanto alla forma, l'istanza di consulenza giuridica deve essere redatta in forma libera, è esente da bollo, ma deve contenere la dichiarazione del legale rappresentante circa la non conoscenza di attività di controllo o verifiche fiscali (es. avvisi di accertamento, accertamenti con adesione non ancora perfezionatisi, attività di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, presentazione di richieste di rimborso, istanze di annullamento, anche parziale, in autotutela o ogni altra attività posta in essere dalle Agenzie fiscali e/o dalla Guardia di finanza) effettuate nei confronti dell'istante o dei propri associati o rappresentanti in relazione alla questione oggetto del quesito.

La fase istruttoria descritta dal provvedimento prevede la possibilità che venga richiesta all'istante una regolarizzazione di alcuni requisiti mancanti nell'istanza.

La regolarizzazione può riguardare esclusivamente gli elementi indicati come sanabili dall'articolo 4 del Dm Mef 24 giugno 2025, tra cui, ad esempio, l'indicazione della disposizione tributaria oggetto del quesito, l'esposizione della soluzione interpretativa proposta e la sottoscrizione dell'istanza. Tale regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dall'invito a regolarizzare. Allo stesso modo, gli uffici, se necessario, possono anche chiedere un'integrazione della documentazione presentata, da inviare nei successivi 60 giorni.

Per quanto riguarda, invece, i termini entro cui l'Agenzia delle Entrate deve rendere la propria risposta, il provvedimento ricorda che la stessa, scritta e motivata, sarà inviata entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza o dalla ricezione della documentazione integrativa richiesta. I termini, di natura ordinatoria, possono essere sospesi previa comunicazione all'istante qualora l'ufficio precedente richieda un parere preventivo ad altro ufficio. In tal caso, la mancata acquisizione del parere entro 60 giorni comporta l'improcedibilità della consulenza. Resta comunque ferma anche la sospensione "estiva" dei termini di risposta che cade nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.

Le risposte alle istanze di consulenza giuridica ammesse sono pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.



Regole procedurali per le istanze di consulenza giuridica presentate ai sensi dell'articolo 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

- a) *"tributi erariali"*, i tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- b) *"enti pubblici"*, i soggetti costituiti con personalità giuridica di diritto pubblico, con esclusione dei soggetti di diritto privato diversi da quelli espressamente previsti dall'articolo 10-*octies* della legge 27 luglio 2000, n. 212 (di seguito, *Statuto dei diritti del contribuente*), ancorché siano ricompresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche come definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero siano qualificabili come organismi di diritto pubblico di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) *"amministrazioni centrali dello Stato"* ed *"enti pubblici a rilevanza nazionale"*, anche le articolazioni territoriali e le sedi prive di rilevanza fiscale munite di procura del legale rappresentante dell'amministrazione o dell'ente;

d) “*soggetti non residenti*”, i soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 73, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) “*modalità di presentazione consentite*”, la sola presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero attraverso l’utilizzo di un servizio telematico reso disponibile in rete dall’Agenzia delle entrate che preveda le modalità di accesso disciplinate dall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della cui attivazione venga data notizia sul sito *internet* dell’Agenzia medesima; per i soli soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, per “*modalità di presentazione consentite*” si intende, altresì, la presentazione alla casella di posta elettronica ordinaria individuata nell’Allegato A;

f) “*istanza sottoscritta*”, l’istanza sottoscritta, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del soggetto istante ovvero dal procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

g) “*recapiti dell’istante*”, il domicilio e i recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario, indicati nell’istanza di consulenza giuridica, presso i quali devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta; ove nell’istanza le suddette informazioni non siano presenti, per “*recapiti dell’istante*” si intendono quelli previsti dall’articolo 60-*ter* del d.P.R. n. 600 del 1973; ove manchino anche tali informazioni, per “*recapiti dell’istante*” si intendono quelli presenti in Anagrafe tributaria;

h) invito, richiesta o risposta “*comunicato*”, quello eseguito ai sensi dell’articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero attraverso la posta elettronica certificata, ovvero attraverso il servizio telematico di cui alla precedente lettera e),

ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nell'istanza;

i) “ricezione” o “ricevimento” di dati o documenti comunicati dall'istante, la data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata, ovvero la data risultante dalla ricevuta emessa dal servizio telematico di cui alla precedente lettera e), ovvero la data di invio alla casella di posta elettronica ordinaria.

2. Soggetti legittimati

L'istanza di consulenza giuridica può essere presentata esclusivamente dai soggetti indicati nell'articolo 10-*octies* dello *Statuto dei diritti del contribuente*, anche non residenti.

3. Uffici competenti

3.1. Le istanze di consulenza giuridica sono presentate alle Direzioni regionali qualora siano formulate dai seguenti soggetti:

a) associazioni sindacali e di categoria e ordini professionali che esprimono interessi diffusi nell'ambito della Regione, ai quali sia stato attribuito il codice fiscale;

b) enti pubblici territoriali ed enti locali, nonché organi periferici delle amministrazioni statali, operanti nell'ambito della Regione, ai quali sia stato attribuito il codice fiscale.

3.2. Le istanze di consulenza giuridica sono presentate alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante.

3.3. Le istanze di consulenza giuridica formulate dai soggetti non residenti, nonché le istanze formulate dalle amministrazioni centrali dello Stato, dagli enti pubblici aventi rilevanza nazionale, dalle rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali e di categoria e dagli organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli ordini professionali sono presentate alla Divisione Contribuenti.

3.4. Se l'istanza è presentata a un Ufficio diverso da quello competente ovvero a un indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria diverso da quello corrispondente all'Ufficio competente o, in caso di soggetto non residente, a quello individuato nell'Allegato A, l'Ufficio ricevente la trasmette all'Ufficio competente. In tal caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente. La data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente è comunicata all'istante

3.5. Le Direzioni regionali possono inoltrare alla Divisione Contribuenti le istanze ricevute nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione. In tali ipotesi, la Divisione Contribuenti fornisce direttamente la risposta all'istante.

4. Modalità di presentazione delle istanze

4.1. L'istanza di consulenza giuridica, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dai soggetti legittimati agli Uffici competenti con le modalità di presentazione consentite.

4.2. Nell'istanza di consulenza giuridica, il legale rappresentante del soggetto istante dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di non essere a conoscenza, alla data di presentazione dell'istanza, dell'esistenza di attività di controllo in corso o, comunque, non ancora definite, mediante ravvedimento, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione o a seguito di giudicato, nei riguardi dell'istante nonché dei propri associati e/o rappresentati sulla medesima questione interpretativa oggetto dell'istanza.

4.3. Le attività di controllo di cui al punto precedente comprendono, ad esempio, le verifiche fiscali effettuate sia dalle Agenzie fiscali che dalla Guardia di finanza, gli avvisi di accertamento, gli accertamenti con adesione non ancora perfezionatisi, i questionari, le attività di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, l'avvenuta presentazione di richieste di rimborso, di istanze di annullamento, anche parziale, in autotutela e comunque ogni altra attività posta in essere dalle Agenzie fiscali e/o dalla Guardia di finanza relativa alla questione oggetto del quesito.

5. Istruttoria

5.1. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti regolarizzabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 giugno 2025 (di seguito, *Decreto*), l'invito a regolarizzare è comunicato all'istante entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente.

5.2. L'istante provvede alla regolarizzazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito con le stesse modalità consentite per la presentazione dell'istanza. I termini ordinatori per la risposta iniziano a decorrere dalla ricezione dei dati carenti da parte dell'Ufficio richiedente.

5.3. Quando non è possibile fornire risposta all'istanza di consulenza giuridica sulla base dei documenti allegati, l'Ufficio procedente può chiedere all'istante, una sola volta, nel termine ordinatorio di trenta giorni dalla ricezione o dalla regolarizzazione, di integrare la documentazione presentata.

5.4. L'istante è tenuto a trasmettere all'Ufficio richiedente tutti i documenti richiesti entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, con le stesse modalità consentite per la presentazione dell'istanza, o, in alternativa, a esplicitare i motivi della mancata esibizione. I termini per la risposta iniziano a decorrere dalla ricezione della documentazione integrativa da parte dell'Ufficio richiedente, purché tale documentazione risulti completa rispetto a quella richiesta.

5.5. L'Ufficio procedente, quando richiede un parere preventivo ad altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del *Decreto*, ne dà contestualmente comunicazione all'istante, informandolo della sospensione dei termini per la risposta. Se il parere preventivo non è reso e comunicato nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'istanza di consulenza giuridica è dichiarata improcedibile.

5.6. Quando la regolarizzazione o la documentazione richiesta non sono trasmesse entro i termini previsti dai punti 5.2 e 5.4, l'Ufficio procedente prende

atto della rinuncia all'istanza di consulenza giuridica e ne dà comunicazione all'istante.

5.7. In pendenza dei termini di istruttoria della consulenza giuridica, resta ferma la possibilità per gli istanti di presentare all'Ufficio competente la rinuncia espressa all'istanza, con le stesse modalità consentite per la presentazione dell'istanza.

6. Risposta alle istanze di consulenza giuridica

6.1. La risposta, scritta e motivata, è comunicata all'istante entro il termine ordinatorio previsto dall'articolo 4 del *Decreto*.

6.2. Tutti i termini stabiliti dal *Decreto*, sia per l'Ufficio sia per gli istanti sono sospesi in ogni caso tra il 1° e il 31 agosto. Detti termini, se scadono di sabato o di giorno festivo, sono differiti al primo giorno successivo non festivo.

6.3. Le risposte rese alle istanze di consulenza giuridica ammissibili sono pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate secondo i criteri stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 185630 del 7 agosto 2018.

7. Monitoraggio delle risposte

La Divisione Contribuenti garantisce l'uniformità di applicazione delle disposizioni anche attraverso il monitoraggio delle risposte fornite dalle Direzioni regionali, da effettuarsi secondo quanto previsto dalle direttive interne.

Motivazioni

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, in attuazione della delega di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, ha introdotto l'articolo 10-*octies* nello *Statuto dei diritti del contribuente*, disciplinando l'istituto della consulenza giuridica.

Il *Decreto* ha introdotto le disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica, demandando, con l'articolo 3, comma 4, ad appositi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti organizzativi e delle proprie prerogative funzionali, la definizione delle regole concernenti, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, l'individuazione degli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e di quelli da cui pervengono le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime risposte e ogni altra eventuale regola concernente la procedura.

Il presente provvedimento, adottato in attuazione delle disposizioni di cui sopra, fornisce anche indicazioni operative che consentono, per i tributi di competenza dell'Agenzia delle entrate, l'agevole fruizione del servizio di consulenza giuridica disciplinato dal nuovo articolo 10-*octies* dello *Statuto dei diritti del contribuente*.

L'articolo 13, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, ha chiarito, abrogando il generico riferimento agli enti privati, che sono legittimati alla presentazione delle istanze di consulenza giuridica esclusivamente i soggetti elencati all'articolo 10-*octies*; inoltre, come si evince dal *Decreto*, sono legittimati alla presentazione delle medesime istanze anche i soggetti non residenti.

Considerato che tali disposizioni disciplinano solo le istanze presentate dai predetti soggetti, il presente provvedimento non contiene le disposizioni applicative in materia di “*consulenza giuridica interna*”, ossia attivata dagli Uffici dell'amministrazione finanziaria. Al riguardo, si ritiene comunque che, per quanto compatibili, le medesime modalità di gestione delle istanze di consulenza giuridica stabilite dal presente provvedimento si applichino anche alle istanze di “*consulenza giuridica interna*”.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64, articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” (articolo 62);

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Regolamento recante disposizioni*”

per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 185630 del 7 agosto 2018, recante *"Pubblicità delle risposte fornite in relazione alle istanze di interpello e consulenza giuridica"*;

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante *"Delega al Governo per la riforma fiscale"*;

Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, e successive modificazioni, recante *"Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente"*;

Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2025, recante *"Disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica"*.

Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante *"Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti"*.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 8 giugno 2026

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

DIREZIONE	PEC
Divisione Contribuenti	interpello@pec.agenziaentrate.it
Direzione regionale Abruzzo	dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Basilicata	dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione provinciale Bolzano	dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Calabria	dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Campania	dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Emilia-Romagna	dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia	dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Lazio	dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Liguria	dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Lombardia	dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Marche	dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Molise	dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Piemonte	dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Puglia	dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Sardegna	dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Sicilia	dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Toscana	dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione provinciale Trento	dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Umbria	dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Valle d'Aosta	dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Veneto	dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (PEL)**(Modalità utilizzabile solo dai soggetti non residenti****che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato)**

DIREZIONE	PEL
Divisione Contribuenti	div.contr.interpello@agenziaentrate.it

N28-26 - C+: la piattaforma che misura l'impatto delle tecnologie innovative nei processi edilizi

Presentati i risultati della prima fase del progetto C+, sviluppato per supportare le imprese delle costruzioni nella valutazione concreta dei benefici delle innovazioni tecnologiche. La piattaforma consente di confrontare costi, tempi e impatti ambientali delle diverse soluzioni applicabili ai processi edilizi, favorendo una transizione verso modelli più efficienti, sostenibili e industrializzati.

Supportare le imprese delle costruzioni nella scelta e nell'adozione delle innovazioni tecnologiche più efficaci, attraverso strumenti in grado di misurarne concretamente gli impatti su costi, tempi e sostenibilità. È questo l'obiettivo del progetto C+, sviluppato in collaborazione con Edera, i cui risultati sono stati recentemente presentati alla Commissione Tecnologia e Innovazione di ANCE.

L'iniziativa nasce per rispondere ad alcune delle principali sfide che oggi interessano il comparto delle costruzioni: la carenza di manodopera specializzata, l'aumento dei costi energetici e dei materiali, il basso livello della produttività e la crescente difficoltà nel rispettare tempi e budget di cantiere. In questo contesto, C+ si propone come uno strumento operativo a supporto delle decisioni aziendali, capace di orientare gli investimenti verso le tecnologie in grado di generare i maggiori benefici lungo l'intero ciclo edilizio.

Il progetto si articola in due componenti principali: un report sulle tecnologie innovative e una piattaforma digitale, denominata C+ App. Il report raccoglie e analizza le principali soluzioni tecnologiche disponibili, evidenziandone caratteristiche, vantaggi e ambiti applicativi. La piattaforma, invece, consente di simulare e confrontare gli effetti delle diverse innovazioni rispetto a un processo edilizio tradizionale, attraverso benchmark che misurano costi, tempi di realizzazione e impronta carbonica nel ciclo di vita dell'opera.

Nella prima fase delle attività sono state censite e valutate 75 tecnologie innovative, tra cui materiali sostenibili e bio-based, cemento low carbon, sistemi off-site, stampa 3D, esoscheletri e robot di cantiere, oltre a soluzioni digitali come BIM, digital twin, sensoristica avanzata, realtà aumentata e strumenti basati sull'intelligenza artificiale, applicate a edifici residenziali di nuova costruzione.

In questa prima fase della ricerca è stato selezionato un numero ridotto di tecnologie innovative su cui sviluppare il modello di calcolo e la piattaforma. Particolare attenzione è stata dedicata alla semplicità di utilizzo della piattaforma, progettata per consentire alle imprese di visualizzare rapidamente scenari alternativi e confrontare i vantaggi economici, temporali e ambientali delle diverse tecnologie.

L'approccio adottato punta, infatti, a rendere l'innovazione concretamente accessibile alle imprese, privilegiando soluzioni incrementali facilmente integrabili nei processi esistenti e favorendo un percorso graduale verso modelli costruttivi più industrializzati, efficienti e sostenibili.

La seconda fase del progetto sarà dedicata all'evoluzione della piattaforma, con l'obiettivo di trasformare C+ in uno strumento scalabile a disposizione delle imprese. Tra gli sviluppi previsti figurano l'ampliamento delle tecnologie analizzate, l'estensione delle valutazioni agli interventi di riqualificazione edilizia e a nuove destinazioni d'uso, come l'edilizia scolastica, nonché la differenziazione dei benchmark territoriali tra Nord, Centro e Sud Italia.

La futura C+ App 2.0 sarà inoltre in grado di elaborare simulazioni personalizzate a partire dai dati inseriti direttamente dalle imprese, consentendo di confrontare diverse alternative tecnologiche, generare report sintetici e ricevere suggerimenti attraverso moduli di intelligenza artificiale e assistenti virtuali. Uno sviluppo che conferma il ruolo strategico dell'innovazione e della digitalizzazione nel rafforzamento della competitività delle imprese e nella transizione del settore verso modelli costruttivi più sostenibili ed efficienti.

La piattaforma è accessibile al seguente link:

<https://ance.it/ng/area-riservata/app-c-plus>